

dossier

XIX Legislatura

22 settembre 2026

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Delegazione europea 2026

A.S. n. 2025



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 768



SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 066760-2145 rue_segreteria@camera.it - ~~X~~ [@CD_europa-europa.camera.it](https://www.instagram.com/CD_europa-europa.camera.it)

SERVIZIO STUDI

TEL. 066760-3410 - st_segreteria@camera.it

Progetti di legge n. 660

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

STRUMENTI E PROCEDURE PER L'ADEMPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'UE	9
Il disegno di legge di delegazione europea 2026	9
La legge di delegazione europea	9
La legge europea	12
Ulteriori strumenti legislativi per l'attuazione di atti normativi dell'UE	13
Il ricorso alla legge europea e di delegazione europea	14
Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia	15
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea</i>)	22
Articolo 2 (<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>)	26
Articolo 3 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno</i>)	29
Articolo 4 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647</i>)	35
Articolo 5 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo)</i>)	42
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464, relativamente a taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale</i>)	44
Articolo 7 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in</i>	

<i>materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)</i>	53
<i>Articolo 8 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937)</i>	58
<i>Articolo 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)</i>	65
<i>Articolo 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche)</i>	68
<i>Articolo 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio)</i>	71
<i>Articolo 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)</i>	79

ALLEGATI

<i>Direttiva (UE) 2024/869 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati)</i>	85
<i>Direttiva delegata (UE) 2025/1223 (della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario)</i>	88

Direttiva (UE) 2025/2205 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione)	92
Direttiva (UE) 2025/2206 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida)	95
Direttiva (UE) 2025/2450 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale)	101
Direttiva (UE) 2025/2456 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche)	104
Direttiva (UE) 2026/288 (della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento)	107
Direttiva (UE) 2026/706 (del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica)	109
Direttiva (UE) 2026/799 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza)	110
Direttiva (UE) 2026/804 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza)	124
Direttiva (UE) 2026/805 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque)	127

Direttiva (UE) 2026/806 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione)	131
Direttiva (UE) 2026/1024 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva)	135
Direttiva (UE) 2026/1021 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio)	138
Direttiva (UE) 2026/1194 (del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)	145

SCHEDE DI LETTURA

STRUMENTI E PROCEDURE PER L'ADEMPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'UE

Il disegno di legge di delegazione europea 2026

Il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione di 5 regolamenti e per il recepimento complessivo di 20 direttive, nell'ambito delle quali 15 direttive, specificamente indicate nell'**allegato A**, sono da recepire con decreto legislativo senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Il disegno di legge costituisce uno degli strumenti normativi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disciplinati dalla [legge n. 234 del 2012](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

La legge prevede infatti quale canale principale e ordinario a questo scopo la presentazione periodica da parte del Governo, con iniziativa vincolata e riservata, della **legge di delegazione europea** nonché l'eventuale presentazione della **legge europea**.

Di entrambi i provvedimenti, la legge stabilisce in dettaglio il contenuto proprio e la procedura di predisposizione.

La legge di delegazione europea

La legge di delegazione europea reca disposizioni che conferiscono delega legislativa al Governo per recepire direttive o attuare altri atti normativi dell'UE nonché per dare soluzione a procedure di infrazione.

• *Il contenuto proprio della legge di delegazione europea*

[In particolare il ddl di delegazione europea reca, in base all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234:](#)

[a\) disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive UE da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;](#)

[b\) disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative, dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\), o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;](#)

- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
- d) deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- e) deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione di atti dell'UE, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
- i) deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Il disegno di legge di delegazione europea, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 234/2012, è presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il disegno di legge in parola deve recare come titolo «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.

Si prevede inoltre la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare un **ulteriore disegno di legge di delegazione europea** relativo al secondo semestre dell'anno (facoltà cui si è fatto ricorso effettivo nella XVII legislatura).

Il medesimo articolo 29 della legge 234/2012 prevede che il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2025:

- a) dà conto delle **motivazioni** che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**;

Si segnala che è ormai presente un unico allegato, in quanto tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge in esame sono attuate mediante decreti legislativi soggetti all'esame e al prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale

impostazione, introdotta a partire dalla legge di delegazione europea 2022-2023 per agevolare e velocizzare la consultazione, limita la rilevazione nell'allegato alle sole direttive che non richiedono l'individuazione di ulteriori principi e criteri direttivi specifici.

b) riferisce sullo **stato di conformità dell'ordinamento** interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali **procedure d'infrazione**, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte dell'Italia di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea (vedi *infra*);

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea **recepite o da recepire in via amministrativa**;

La relazione illustrativa del ddl riporta l'elenco, aggiornato allo scorso 21 luglio, di 11 direttive recepite con decreti ministeriali.

d) dà conto delle **ragioni dell'eventuale omesso inserimento** delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

La relazione illustrativa del ddl in esame riporta che due direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E., non sono state inserite nel disegno di legge in esame in quanto non necessitano di norme di attuazione: [direttiva \(UE\) 2025/2482](#) relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità, e [direttiva \(UE\) 2026/500](#) che modifica la direttiva 2008/63/CE per quanto riguarda un obbligo di comunicazione.

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea **recepite con regolamento**, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

La relazione illustrativa del ddl riporta l'elenco di otto direttive dell'Unione europea, pubblicate al 21 luglio 2026, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati.

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole **Regioni e Province autonome** si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei in tempo utile.

Solo la Provincia Autonoma di Trento, nel corso dell'anno 2025, ha recepito una direttiva dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. Si tratta della [direttiva \(UE\)](#)

[2025/1237](#) che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*).

In relazione all'iter di formazione e approvazione del provvedimento in esame, il Governo ha precisato, all'interno della relazione illustrativa di accompagnamento, di essersi avvalso della procedura disciplinata dall'articolo 2, comma 5, del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Tale disposizione consente di consultare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in un momento successivo, integrando il parere prescritto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge. La scelta di adottare tale modalità è stata determinata dalla necessità di garantire una tempestiva presentazione del ddl al Parlamento, anche in considerazione del superamento del termine ordinario del 28 febbraio stabilito dalla legge n. 234 del 2012.

La legge europea

La **legge europea**, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 234/2012, reca **norme** necessarie per dare **diretta attuazione** o per assicurare l'**applicazione** di atti dell'Unione europea oppure a porre rimedio, mediante modifiche legislative, a procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione del diritto dell'Ue o per mancato recepimento nei termini di direttive.

Nella prassi, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, sono inserite nel disegno di legge europea (nonché in quello di delegazione europea) anche disposizioni volte a dare soluzione a contestazioni emerse nell'ambito del sistema di **pre-contenzioso EU Pilot** (su cui *infra*).

In particolare, la legge europea - per la quale, a differenza di quanto previsto per la legge di delegazione, non è fissato alcun termine di presentazione -, contiene:

- disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE, nonché di rilievi mossi nell'ambito di procedure di pre-infrazione (casi «EU Pilot» avviati dalla Commissione europea per accertare la corretta applicazione della legislazione UE e per prevenire l'avvio di procedure d'infrazione);
- disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'UE;
- disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'UE e disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo.

Ulteriori strumenti legislativi per l'attuazione di atti normativi dell'UE Il ricorso alla decretazione di urgenza

L'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari europei, possa proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, **anche urgenti**, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, “necessari a fronte di atti normativi dell'UE o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE ovvero dell'avvio di **procedure d'infrazione** nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora **il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea** relativa all'anno di riferimento”. La disposizione fa riferimento alla emanazione di decreti-legge “salva infrazioni”, ove sussista una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento UE o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europee e di delegazione europea.

Richiamando tale disposizione, nella legislatura in corso sono stati adottati due decreti-legge recanti disposizioni urgenti volte sia a dare soluzione a procedure di infrazione o di pre-infrazione sia ad attuare regolamenti o direttive nell'ordinamento interno.

Si è fatto inoltre provveduto all'attuazione di specifici atti normativi dell'UE mediante disposizioni contenute in ulteriori decreti legge. In particolare si segnalano:

- **il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100**, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024». Con il provvedimento sono state adottate, tra le altre, disposizione per l'attuazione di 4 regolamenti e una direttiva contenuti nel Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.

Intervenendo al Senato presso la 4^a Commissione lo scorso 8 luglio, il Ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ha motivato il ricorso a tale decreto-legge per recepire e attuare la normativa di settore del Patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, in ragione della necessità di garantire l'applicazione della disciplina europea entro i termini fissati dalla normativa europea, evitando così il rischio che l'Italia venisse sottoposta a procedure di infrazione per inadempimento. Contestualmente, il Ministro Foti ha chiarito le ragioni del mancato utilizzo degli strumenti ordinari, evidenziando come tale decisione risponda a un'esigenza strettamente operativa: impedire che l'inserimento dei criteri di delega relativi a una direttiva e ai nove regolamenti appesantisce l'impianto del disegno di legge di delegazione europea, con il conseguente rischio di rallentarne l'*iter* di approvazione.

- Il **decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143**, recante «Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi», pubblicato nella G. U. del 7 agosto 2026, n. 182.

Deleghe contenute in specifiche leggi

Infine, l'articolo 38 della legge n. 234 del 2012 ribadisce che, “in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo,” il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale. Questo disegno di legge non può contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Nella legislatura in corso si è fatto ricorso a specifiche deleghe legislative con specifico riferimento all'attuazione del **regolamento (UE) 2024/1689** (cd. *AI Act*).

Il Governo è stato infatti delegato ad adottare i relativi decreti legislativi di adeguamento ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»). In attuazione di tale delega speciale, sono stati presentati alle Camere per l'espressione del parere di competenza i seguenti schemi di decreto legislativo:

- **Atto del Governo n. 418**, schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile, adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2, lettera *h*), 3, 4 e 5, della citata legge n. 132 del 2025;
- **Atto del Governo n. 421**, schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione», adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*) e *n*), della medesima legge n. 132 del 2025.

Il ricorso alla legge europea e di delegazione europea

Nella **corrente XIX legislatura** il Parlamento ha approvato **4 leggi di delegazione europea, nessuna legge europea e 2 decreti “salva-infrazioni”**:

- legge di delegazione europea 2025 ([L. 17 marzo 2026, n. 36](#))
- legge di delegazione europea 2024 ([L. 13 giugno 2025, n. 91](#))

- decreto-legge salva infrazioni 2024 ([D.L. 16 settembre 2024, n. 131](#))
- legge delegazione europea 2022-2023 ([L. 21 febbraio 2024, n. 15](#))
- decreto-legge salva infrazioni 2023 ([D.L. 13 giugno 2023, n. 69](#))
- legge delegazione europea 2021 ([L. 4 agosto 2022, n. 127](#))

Non è stato sinora presentato nessun disegno di legge europea.

Nella **XVIII legislatura** sono state invece approvate 2 leggi di delegazione europea, 2 leggi europee e nessun decreto “salva-infrazioni”

- legge di delegazione europea 2018 ([L. 4 ottobre 2019, n. 117](#))
- legge europea 2018 ([L. 3 maggio 2019, n. 37](#))
- legge europea 2019-2020 ([L. 23 dicembre 2021, n. 238](#))
- legge di delegazione europea 2019-2020 ([L. 22 aprile 2021, n. 53](#))

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

Il disegno di legge di delegazione europea per il 2026 non reca disposizioni espressamente volte a dare soluzione a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

Dati in merito sono contenuti nella relazione illustrativa del ddl, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, secondo cui il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2025, tra le altre cose “riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea”.

Di seguito si riportano, pertanto, dati e informazioni riguardanti:

- 1) il numero di **procedure di infrazione aperte** nei confronti dell'**Italia** e la loro suddivisione per **stadio** e per **materia**;
- 2) l'**evoluzione** del numero di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia **dal 31 dicembre 2012 al 4 settembre 2026**;
- 3) il numero di **procedure di infrazione aperte** nei confronti degli altri **Stati membri**.

I dati e le informazioni sono tratti, oltre che dalla relazione illustrativa del ddl:

- dalla [banca dati online](#) e dalla [pagina web](#) della Commissione in materia di infrazioni;
- dalla sezione pubblica della [banca dati EUR-Infra](#), curata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rappresenta l'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e permette la consultazione delle informazioni principali (numero di procedura, oggetto,

fase della procedura, Direzione generale competente della Commissione europea, materia);

- dagli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere ai sensi degli articoli [14](#) e [15](#) della [legge n. 234 del 2012](#);

- dalle [relazioni annuali](#) della Commissione europea sull'applicazione del diritto dell'UE, che presentano i procedimenti di infrazione per settore e per Stato membro.

Al **4 settembre 2026** – come indicato nella relazione illustrativa del ddl - risultano [aperte](#), nei confronti dell'**Italia**, **80 procedure di infrazione**, di cui **61** per violazione del diritto dell'Unione e **19** per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

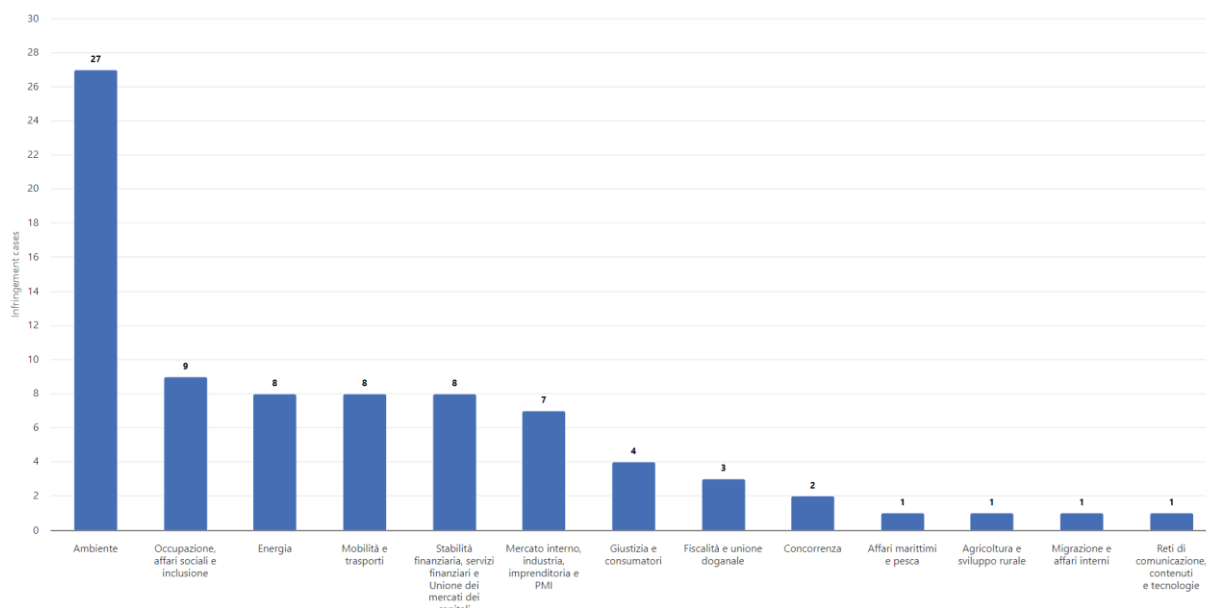
Suddivisione per stadio della procedura

La tabella seguente mostra la **suddivisione** delle infrazioni sopra richiamate per **stadio procedurale**.

Messa in mora Art. 258 TFUE	43
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	3
Parere motivato Art. 258 TFUE	17
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	0
Ricorso Art. 258 TFUE	4
Sentenza Art. 258 TFUE	4
Messa in mora Art. 260 TFUE	3
Decisione di ricorso Art. 260, par.3, TFUE	1
Sentenza Art. 260 TFUE	5
Totale	80

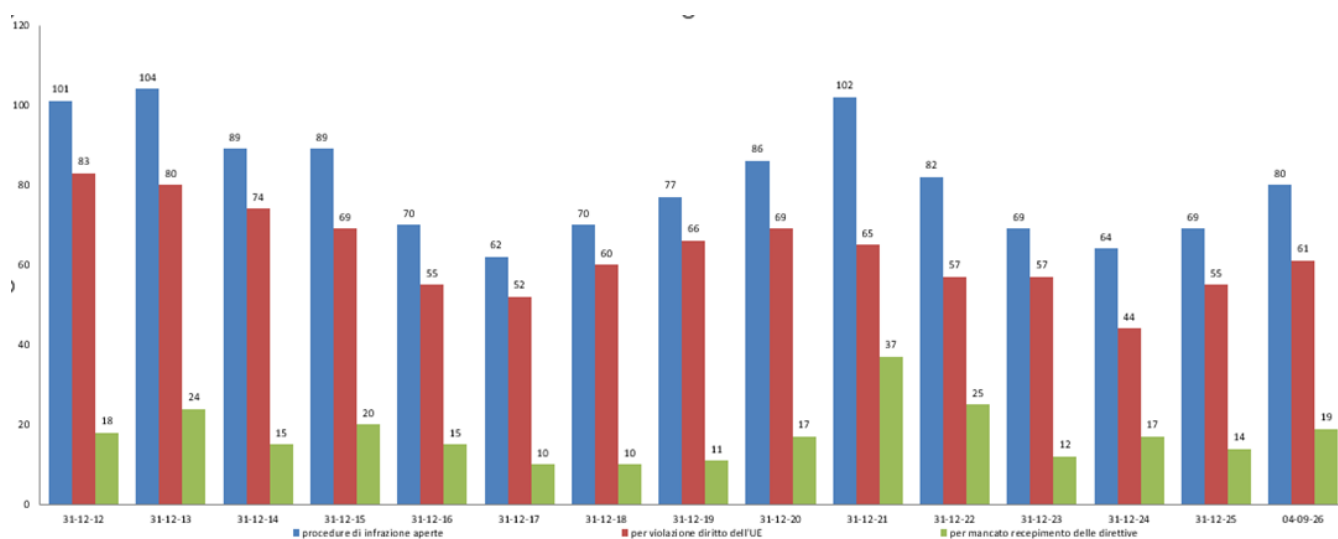
Suddivisione per materia

Il grafico seguente mostra la **suddivisione** delle procedure aperte nei confronti dell'Italia per **materia**. Il **settore ambientale** risulta essere quello cui si riferisce il maggior numero di casi di infrazione e quello in relazione al quale è significativo l'esborso corrisposto dall'Italia a titolo di sanzioni.



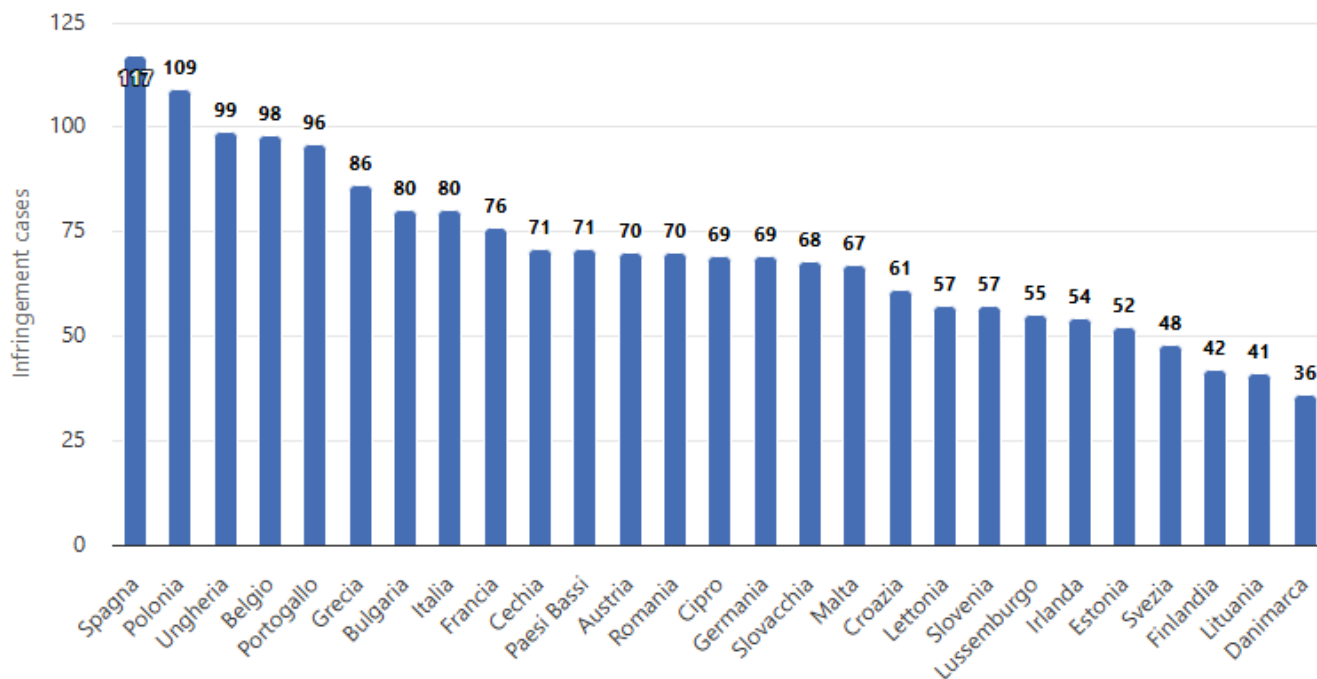
L'evoluzione del numero di procedure di infrazione aperte

Il **grafico seguente** mostra l'**evoluzione** del numero di **procedure di infrazione** aperte nei confronti dell'Italia **dal 31 dicembre 2012 al 4 settembre 2026** (*l'arco temporale tiene conto che la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, entrata in vigore 19 gennaio 2013, ha ridefinito gli strumenti per l'attuazione nell'ordinamento italiano degli obblighi discendenti dall'ordinamento dell'UE*).



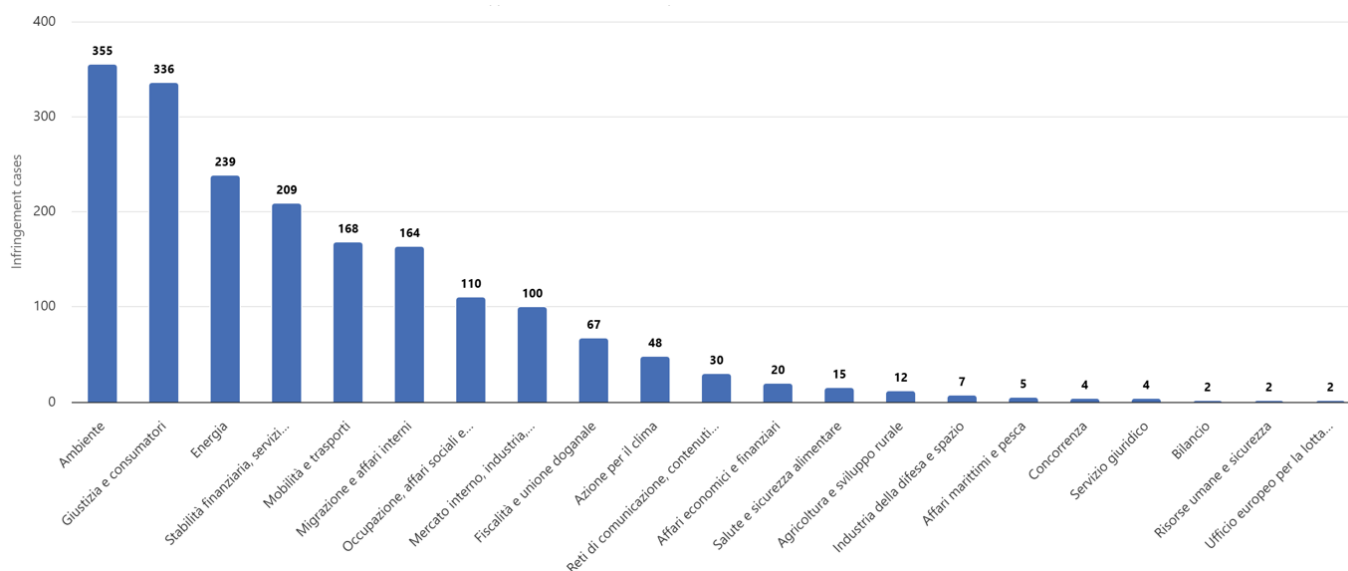
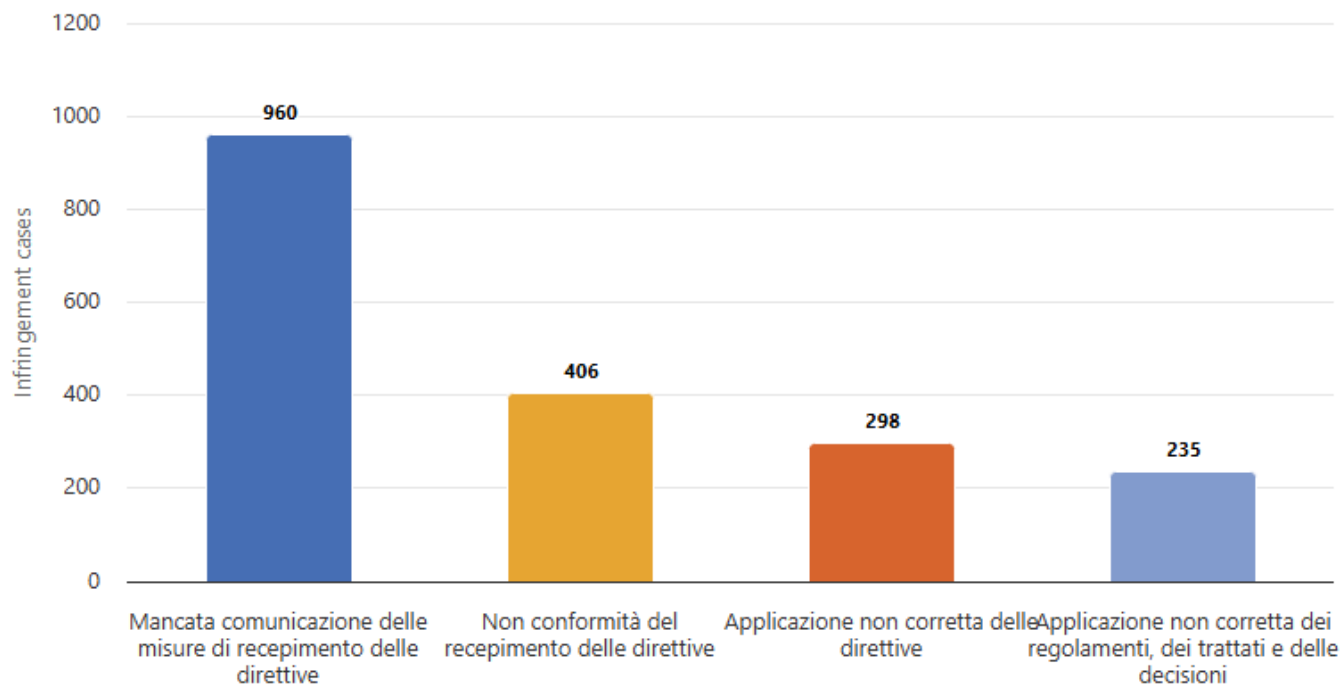
Il confronto con gli altri Stati membri

Allo stato risultano [aperte](#) complessivamente dalla Commissione europea **1899** procedure di infrazione. La tabella seguente ne mostra la ripartizione **per Stato membro**.



L'Italia si colloca - secondo l'ordine crescente - in **ventesima posizione** (si va dalle 36 procedure pendenti nei confronti della Danimarca alle 117 nei confronti della Spagna).

Di seguito, la suddivisione delle procedure pendenti per **tipo** e per **settore di intervento**.



• **Nota metodologica: l'articolazione delle procedure di infrazione**

La procedura di infrazione si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali si conclude con una decisione formale. In via generale, si distingue tra una **fase precontenziosa**, di natura amministrativa (art. 258 TFUE), e una **fase contenziosa** dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (art. 260 TFUE).

Fase precontenziosa (art. 258 TFUE): qualora la Commissione reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi derivanti dai trattati (e quindi anche dal diritto derivato dell'UE), essa anzitutto deve porre lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Ciò avviene con l'invio della cd. "**lettera di messa in mora**" a cui lo Stato membro interessato deve rispondere entro un termine fissato dalla stessa Commissione, in genere **due mesi**.

Il diritto di avviare la procedura spetta **esclusivamente alla Commissione europea** che può decidere di agire se uno Stato membro: i) non recepisce integralmente una direttiva nel diritto nazionale entro il termine stabilito; ii) non ha applicato correttamente il diritto dell'UE. La Commissione può agire o di propria iniziativa o sulla base di una denuncia.

Se lo Stato membro **non risponde** alla lettera di messa in mora nel termine indicato o fornisce **risposte non soddisfacenti**, la Commissione emette un "**parere motivato**" in cui ingiunge allo Stato di conformarsi al diritto dell'UE e lo sollecita a comunicare i provvedimenti disposti a tal fine entro un dato termine, in genere **due mesi**.

Se lo Stato membro non provvede a conformarsi a tale parere nel termine fissato, la Commissione **può** decidere di **adire la Corte di giustizia dell'UE** ("**ricorso per inadempimento**"), affinché questa constati, con procedimento contenzioso e in via giurisdizionale, l'infrazione oggetto del parere motivato.

Fase contenziosa (art. 260 TFUE): qualora la Corte di giustizia dell'UE, adita dalla Commissione, riconosca fondato il ricorso, **accerta l'inadempimento** con **sentenza** e lo Stato membro interessato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Se la **Commissione** ritiene che **lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza**, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, tramite l'invio di una "lettera di messa in mora", **può adire nuovamente la Corte** (senza dover emettere preliminarmente un parere motivato). In sostanza, è avviata una seconda procedura basata non più sulla violazione della norma oggetto della prima procedura, ma sulla infrazione costituita dal mancato rispetto della sentenza della Corte. In tal caso, la Commissione precisa l'importo della sanzione pecuniaria, che consideri adeguata alle circostanze e che dovrà essere versata dallo Stato membro.

La Corte, nel caso in cui riconosca che lo Stato membro non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminare il pagamento di una **sanzione** (anche modificando l'importo richiesto dalla Commissione).

Oltre alla situazione sopra richiamata, la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie quando la Commissione, nel proporre il primo ricorso per inadempimento, giudica lo Stato membro inadempiente rispetto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE).

Le sanzioni applicabili possono essere costituite dal pagamento di una **somma forfettaria**, mirante a sanzionare il proseguimento della violazione, nonché di una **penalità giornaliera**, per spingere lo Stato membro interessato a far cessare l'infrazione al più presto dopo la pronuncia della sentenza.

Procedura d'infrazione avviata da uno Stato membro contro un altro Stato membro (art. 259 TFUE).

Ai sensi dell'art. 259 TFUE, ciascuno degli Stati membri, qualora reputi che un altro Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, può **adire la Corte di giustizia**. Prima di proporre ricorso deve tuttavia rivolgersi alla Commissione, la quale emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere entro tre mesi dalla domanda, lo Stato può presentare il ricorso alla Corte.

Al riguardo, si ricorda che il 14 febbraio 2024 l'Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta per aprire la procedura ai sensi dell'art. 259 nei confronti dell'Austria in relazione ai **divieti di circolazione al Brennero imposti dal Land del Tirolo**. La Commissione, il 14 maggio 2024, ha emesso il parere motivato previsto da tale disposizione, affermando che l'Austria ha violato gli obblighi derivanti dagli articoli 34 e 35 del TFUE in materia di divieti delle restrizioni quantitative alle importazioni tra gli Stati membri. Il 26 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ha [approvato](#) la proposizione del **ricorso nei confronti della Repubblica federale d'Austria**, dinanzi alla Corte di giustizia (causa [C-524/24](#)). Il 16 luglio 2026 sono state presentate le [conclusioni](#) dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona secondo le quali, come sostenuto nel ricorso dell'Italia, il **divieto di transito notturno, quello settoriale e quello invernale imposti dall'Austria** per le autostrade della Valle dell'Inn (A12) e del Brennero (A13) sono **contrari al diritto dell'Unione**. Tale non è invece il sistema di dosaggio degli accessi all'autostrada della Valle dell'Inn.

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 1** reca la **delega** al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'UE indicati nel ddl in esame, nonché per l'attuazione delle direttive riportate nell'allegato A. Disciplina la **partecipazione delle Camere** al procedimento di esercizio della delega e le **disposizioni finanziarie** generali riferite ai decreti legislativi per i quali la legge delega non prevede una clausola di neutralità o altre disposizioni speciali.

In particolare, il **comma 1** reca la **delega** al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'UE indicati nell'articolo del provvedimento in esame, nonché delle direttive elencate nell'allegato A.

La delega concerne, complessivamente, 20 direttive e 5 regolamenti.

L'**allegato A**, in particolare, elenca 15 direttive da recepire con decreto legislativo senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi** e i **criteri direttivi della delega**, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 31:

- il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive¹;
- per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa;
- in assenza di termine di recepimento, la delega deve essere esercitata entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma², della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,

¹ Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

² Il testo della norma reca ancora il riferimento, ormai superato, al "quarto comma" dell'articolo 81 della Costituzione.

corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede la possibilità per il Governo di adottare **disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo. Analoga possibilità è disciplinata dal comma 6 al fine di recepire il contenuto di atti delegati dell'Unione UE che modificano o integrano le direttive di origine.

L'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta invece i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**, riferiti alla generalità delle deleghe in aggiunta ai principi e criteri direttivi specifici dettati dalla legge di delegazione europea:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti** e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);

d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di **sussidiarietà** e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) è sempre assicurata la **parità di trattamento** dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE e non può essere previsto in ogni caso un

trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (divieto di discriminazione al rovescio).

Il **comma 2** prevede che gli schemi di decreto legislativo riferibili agli articoli da 3 a 14 e all'allegato A siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

La disposizione ribadisce lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, a norma del quale gli **schemi di decreto legislativo** per i quali la legge di delegazione europea prescrive di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei predetti pareri. Decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, essi sono emanati anche in assenza del parere. Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì l'ipotesi che il Governo *non* intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari su norme contenenti **sanzioni penali**. In tal caso ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. I decreti sono emanati anche in mancanza di parere dopo venti giorni dalla data di ritrasmissione.

Il **comma 3** dispone che, ferme restando le deleghe per le quali sono previste clausole di neutralità o altre disposizioni finanziarie speciali (per la cui trattazione si rinvia alle schede riferite ai singoli articoli), **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Se la **copertura di tali oneri**, o delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, non può essere assicurata con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Il Fondo per il recepimento della normativa europea è stato istituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) attraverso l'introduzione dell'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Analogamente a quanto previsto dall'ultima legge di delegazione europea per il 2025 (la legge n. 36 del 2026), nel testo del comma 3 non è presente la disposizione

che, nelle precedenti leggi di delegazione europea, disciplinava il caso di incapacienza del suddetto fondo.

Ad esempio, nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 aveva previsto che in caso di incapacienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi dai quali sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri sarebbero stati emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi volti a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Ai sensi del citato comma 2, infatti, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2** conferisce al Governo una **delega** della durata di **diciotto mesi** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei per le quali non siano già previste sanzioni nell'ordinamento nazionale.

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una **delega** della durata di **diciotto mesi** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di **direttive attuate in via regolamentare o amministrativa**, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di **regolamenti** dell'Unione europea.

Gli atti legislativi dell'UE di solito non introducono né disciplinano direttamente sanzioni per la violazione delle disposizioni da essi contenute, demandandone la definizione ai singoli Stati membri, secondo criteri di effettività proporzionalità e dissuasività.

Diverso è il caso delle direttive di cui all'[articolo 83 del TFUE](#), intese specificamente alla definizione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alle sfere di criminalità transfrontaliera.

L'articolo 2 in oggetto, analogamente a quanto previsto dalle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti, risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di **rango primario** - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale **disciplina sanzionatoria** necessaria all'attuazione di direttive o regolamenti in via regolamentare o amministrativa, o comunque in assenza di trasposizione legislativa.

La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire al Governo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.

L'**articolo 33** della legge n. 234 del 2012 individua tale delega come contenuto proprio della legge di delegazione europea, stabilendo che i relativi decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 della legge n. 400 del 1988³, su proposta

³ L'articolo 14 della legge n. 400/1988 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri") contiene la disciplina di riferimento per i decreti legislativi. Questi sono emanati dal Presidente della Repubblica (comma 1) entro il termine fissato dalla legge di

del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e l'entità delle sanzioni devono essere scelte, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici eventualmente indicati nella legge di delegazione europea.

La citata lettera d) dell'**articolo 32**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 indica i **principi e criteri di delega** per l'adozione della **disciplina sanzionatoria** corrispondente.

In particolare, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, possono essere previste **sanzioni penali**, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le **sanzioni alternative** di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare e nel divieto di accesso a luoghi determinati.

È altresì prevista la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.

L'**entità delle sanzioni** è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le **sanzioni amministrative accessorie** della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è

delegazione (comma 2). Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti; il Governo informa inoltre periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega (comma 3). Si evidenzia la norma di cui al comma 4, secondo il quale "qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi.

Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle **regioni**.

Sugli **schemi di decreto legislativo** adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l'acquisizione del **parere** delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)

L'**articolo 3**, composto da quattro commi, reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della **direttiva (UE) 2024/2749**, che deve avvenire entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge. La direttiva oggetto di recepimento contiene interventi normativi volti ad assicurare che, in una situazione emergenziale, i beni rilevanti per la crisi vengano immessi rapidamente sul mercato interno.

L'articolo 3, **comma 1**, delega il Governo ad adottare gli atti legislativi necessari per adeguare l'ordinamento interno alla disciplina europea prevista dalla [direttiva \(UE\) 2024/2749](#) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. A tal proposito, si rammenta che l'articolo 11 della citata direttiva fissava al **29 maggio 2026** la data entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il 15 luglio 2026 è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0412 per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2749. Oltre all'Italia, la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di ventitré Stati membri.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 17 luglio 2026, ha pertanto trasmesso alle Camere la comunicazione riguardo l'avvio della procedura d'infrazione.

Il pacchetto IMERA omnibus per la gestione delle emergenze del mercato interno

La [direttiva](#) (UE) 2024/2749, il [regolamento](#) (UE) 2024/2747 e il [regolamento](#) (UE) 2024/2748 formano il cd pacchetto IMERA (*Internal Market Emergency and Resilience Act*) omnibus, disciplinando il quadro normativo delle procedure di emergenza nel mercato interno dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) 2024/2747 istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e sulla resilienza nel mercato interno). È stato adottato al

fine di evitare che una **crisi imprevista** (come pandemie, eventi catastrofici, instabilità economiche) incida negativamente sul funzionamento del **mercato interno** europeo, a tal proposito tutelando la libera circolazione di merci, servizi e persone, garantendo la disponibilità di beni e servizi di importanza critica e rilevanti in caso di crisi, nonché impedendo il formarsi di nuovi ostacoli alla libera circolazione.

Il regolamento IMERA struttura la gestione delle emergenze su tre livelli: in una prima fase è previsto il monitoraggio della Commissione europea e degli Stati membri della resilienza del mercato unico attraverso sistemi di allerta precoce, simulazioni ed esercitazioni di preparazione; la seconda fase attiene al caso in cui si verifichi una crisi, durante cui il Consiglio potrà attivare la modalità di vigilanza al fine di monitorare in modo approfondito le catene di approvvigionamento di beni e servizi critici; la terza fase riguarda, in presenza di gravi perturbazioni del mercato interno, l'attivazione della modalità di emergenza, che consente l'adozione di misure specifiche, come appalti coordinati, richieste di informazioni alle imprese e limitazioni alle misure nazionali che limitano il mercato interno.

Inoltre, il regolamento ha introdotto un **Comitato** di emergenza e resilienza del mercato interno, formato da rappresentanti di ciascuno Stato membro, un rappresentante del Parlamento europeo e alcuni possibili osservatori occasionali. Si precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento una serie di prodotti (medicinali, semiconduttori, energia e prodotti per la difesa) e i servizi bancari, creditizi e assicurativi.

Per ulteriori approfondimenti sul regolamento (UE) 2024/2747, è possibile consultare l'apposito [sito](#) Eur-lex dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) 2024/2748 ha integrato tale quadro normativo, modificando la disciplina di specifiche categorie di prodotti, allo scopo di consentire una più rapida disponibilità dei beni necessari a fronteggiare un'eventuale emergenza. In particolare, è **intervenuto su sei regolamenti**, ossia:

- il [regolamento \(UE\) 305/2011](#), sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, successivamente abrogato dal [regolamento \(UE\) 2024/3110](#) attuato dal [d.lgs. n. 106/2017](#);
- il [regolamento \(UE\) 2016/424](#), relativo agli impianti a fune;
- il [regolamento \(UE\) 2016/425](#), sui dispositivi di protezione individuale;
- il [regolamento \(UE\) 2016/426](#), sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi;
- il [regolamento \(UE\) 2023/988](#), relativo alla sicurezza generale dei prodotti;
- il [regolamento \(UE\) 2023/1230](#), relativo al settore delle macchine.

In ciascuno di essi vengono inserite le definizioni di “**beni rilevanti per la crisi**” e di “**modalità di emergenza nel mercato interno**”, mediante rinvio all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2747, nonché un **nuovo capo dedicato alle procedure di emergenza**.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2747, vengono definiti: «**beni rilevanti per la crisi**» o «servizi rilevanti per la crisi», denominati congiuntamente «beni e servizi rilevanti per la crisi», i beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento e che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi, e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 18, paragrafo 4; invece, per «**modalità di emergenza nel mercato interno**» si intende un quadro per affrontare una crisi con un impatto negativo significativo sul mercato interno

che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o, qualora tale grave perturbazione sia stata o possa essere oggetto di misure nazionali divergenti, il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento.

La *ratio* della scelta è espressamente indicata nei considerando: né le disposizioni di riferimento della [decisione n. 768/2008/CE](#) (relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti) né la normativa settoriale contemplano procedure concepite per operare in situazioni di crisi, con la conseguenza che il quadro vigente non offre la flessibilità normativa necessaria per rispondere agli scenari di crisi.

Le nuove disposizioni sulle procedure di emergenza operano al concorrere di tre **presupposti**: l'adozione da parte della Commissione di un **atto di esecuzione** ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 2024/2747, riferito ai prodotti contemplati dal singolo regolamento settoriale; la **designazione del bene** specifico **come rilevante per la crisi** ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del medesimo regolamento; l'attivazione della **modalità di emergenza nel mercato interno** da parte di un atto di esecuzione, ai sensi dell'articolo 18.

Il regolamento è entrato in vigore il 28 novembre 2024 e si applica a decorrere dal 29 maggio 2026, in coincidenza con la data di applicazione del regolamento 2024/2747. Al regolamento 2024/2748, come si è detto, si affianca la direttiva (UE) 2024/2749, di contenuto omologo, che interviene su dieci direttive di armonizzazione settoriale (dalla direttiva 2000/14/CE alla direttiva 2014/68/UE).

La **direttiva (UE) 2024/2749** è stata adottata per assicurare che i beni rilevanti per la crisi *“possano essere immessi rapidamente sul mercato interno per contribuire ad affrontare e ad attenuare le perturbazioni di tale mercato”* (si veda considerando n. 4) della direttiva medesima). La direttiva apporta modifiche a dieci direttive europee relative alla conformità e alla sicurezza di determinate categorie di prodotti, introducendo procedure utilizzabili dal momento di attivazione della **modalità di emergenza nel mercato interno** prevista dal regolamento (UE) 2024/2747. In particolare, la direttiva disciplina l'applicazione di procedure di emergenza, le assegnazioni della priorità alla valutazione della conformità di macchine designate come beni rilevanti per la crisi, le deroghe alle procedure di valutazione della conformità nonché il riconoscimento della priorità alle attività di vigilanza del mercato e coordinamento tra le autorità.

Le direttive modificate sono le seguenti:

- [direttiva 2000/14/CE](#), concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, recepita dal [d.lgs. n. 262 del 2002](#);
- [direttiva 2006/42/CE](#), relativa alle macchine e agli ascensori, recepita dal [d.lgs. n. 17 del 2010](#);
- [direttiva 2010/35/UE](#), in materia di attrezzature a pressione trasportabili, recepita dal [d.lgs. n. 78 del 2012](#);
- [direttiva 2014/29/UE](#), riguardo la messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), recepita dal [d.lgs. n. 311 del 1991](#);
- [direttiva 2014/30/UE](#), in materia di compatibilità elettromagnetica, recepita dal [d.lgs. n. 194 del 2007](#);
- [direttiva 2014/33/UE](#), relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, recepita dal [D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162](#);
- [direttiva 2014/34/UE](#), sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, recepita dal [d.lgs. n. 85 del 2016](#);

- [direttiva 2014/35/UE](#), riguardo alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, recepita dal [d.lgs. n. 86 del 2016](#);
- [direttiva 2014/53/UE](#), riguardo alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, recepita dal [d.lgs. n. 128 del 2016](#);
- [direttiva 2014/68/UE](#), sulla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), recepita dal [d.lgs. n. 26 del 2016](#).

L'articolo 3, **comma 2, lettere a)-d)**, individua i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della [direttiva](#) (UE) 2024-2749 che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'[articolo 32](#) della legge n. 234 del 2012.

La **lettera a)** richiede la modifica dei decreti legislativi di recepimento della disciplina europea modificata dalla direttiva (UE) 2024-2749 (si veda il *box* di approfondimento che precede).

La **lettera b)** riguarda l'organizzazione amministrativa relativa alle procedure emergenziali. Il Governo deve designare le autorità competenti ad autorizzare l'**immissione sul mercato di prodotti** o la **messa in servizio** in deroga alle ordinarie procedure di valutazione della conformità, sulla base dei pertinenti atti di esecuzione e, ove adottate, di norme tecniche e specifiche comuni adottati dall'Unione europea.

La designazione avviene nel rispetto di **criteri specifici** stabiliti dal Governo, che consentono di individuare le amministrazioni, gli enti e gli istituti pubblici competenti; si precisa che tale individuazione deve rispettare le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal [d.lgs. n. 157 del 2022](#), che ha adeguato l'ordinamento italiano al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

L'[articolo 3](#) del citato d.lgs. n. 157 del 2022 individua le **autorità di vigilanza del mercato**: il Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il Ministero della salute; il Ministero del lavoro; il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Ente nazionale per l'aviazione civile. Gli ambiti di competenza di tali autorità sono disciplinati dagli allegati I-VIII del medesimo decreto legislativo.

Secondo la relazione illustrativa in allegato al presente provvedimento, il criterio di delega della lettera *b)* origina dalla presenza di prodotti eterogenei nell'ambito della singola normativa di recepimento e dalla molteplicità delle situazioni di emergenza. Le autorità di vigilanza competenti, prosegue la relazione, designano caso per caso il soggetto in grado di svolgere la procedura di autorizzazione dell'immissione sul mercato del prodotto rilevante per la crisi.

Si sottolinea che, mentre nella relazione illustrativa si richiede l'individuazione **caso per caso** del soggetto, la lettera *b)* del disegno di legge in esame prevede solo la determinazione di criteri specifici e la designazione delle autorità competenti.

La norma richiede altresì, per il settore delle apparecchiature radio, l'individuazione da parte del Governo della **struttura** del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) preposta all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 43-*quater* (recante l'immissione nel mercato di specifiche apparecchiature radio come beni rilevanti per la crisi, in deroga alle procedure di valutazione della conformità) e 43-*quinquies* (relativo alla presunzione di conformità delle apparecchiature radio) della direttiva 2014/53/UE, introdotti dall'articolo 9 della direttiva 2024/2749/UE.

Ai sensi della **lettera c)** è richiesto che le autorità di cui alla precedente lettera *b)* si avvalgano di enti, soggetti o organi tecnici che svolgono ordinariamente attività a supporto delle autorità competenti per la vigilanza del mercato, in ragione delle peculiari caratteristiche dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi.

Tale coinvolgimento riguarda le valutazioni di conformità dei prodotti, l'adozione e l'utilizzo di norme tecniche e di specifiche comuni dell'Unione europea nonché le esigenze specifiche della vigilanza del mercato. La relazione illustrativa riconduce la causa dell'utilizzo dei soggetti citati da parte delle autorità competenti alla difficoltà delle sole strutture ministeriali di svolgere le valutazioni tecniche in autonomia.

Si sottolinea, inoltre, che la relazione illustrativa include espressamente tra i citati enti l'Ente unico di accreditamento di cui al regolamento (UE) 765/2008 (oggi [Accredia](#), associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, che opera sotto la vigilanza del MIMIT).

La **lettera d)** impone al Governo di intervenire sulla **disciplina sanzionatoria vigente**, adeguandola alle nuove violazioni previste dalla direttiva (UE) 2024/2749. Si prevede, in particolare, che il Governo modifichi, da un lato, la disciplina contenuta nei decreti legislativi di recepimento della normativa europea (si veda il box di approfondimento) e, dall'altro, che introduca nuove sanzioni per gli ascensori e i relativi componenti di sicurezza (di cui alla direttiva 2014/33/UE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)

Il criterio di delega richiede che le sanzioni rispettino i principi di **efficacia, proporzionalità e dissuasività**. Si fa riferimento, in particolare, alle sanzioni erogate per le violazioni che riguardino beni rilevanti per la crisi degli obblighi introdotti dalla direttiva durante il periodo di emergenza del mercato interno.

Il **comma 3** dell'articolo in esame riguarda espressamente il recepimento dell'articolo 6 della direttiva 2024/2749, che modifica la citata direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori. Tramite questo comma si autorizza il Governo a intervenire direttamente sul [D.P.R. n. 162/1999](#), attuativo della direttiva 2014/33/UE.

In proposito, si osserva che il comma 3 richiama l'[articolo 35](#), comma 2, della legge n. 234 del 2012 che, in combinato disposto con il comma 1, consente che il recepimento e le successive modificazioni di direttive europee avvengano mediante regolamento, ove previsto dalla legge di delegazione europea.

Tale recepimento può avvenire solo per le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato (di cui all'[articolo 117](#), secondo comma, della Costituzione), già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge.

La **disciplina sanzionatoria** per le materie regolate dalla **direttiva 2014/33/UE** esula dall'ambito di applicazione del comma in esame. Difatti, in ragione di quanto previsto dal criterio di delega *d)* del comma 2, le sanzioni devono essere regolate **tramite decreto legislativo**.

Infine, il **comma 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che le amministrazioni provvedano agli adempimenti dell'articolo in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647)

L'articolo 4 definisce i criteri per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647, un atto normativo di "armonizzazione minima" volto a modernizzare il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per i consumatori, rendendolo più efficace nell'attuale contesto digitale e transfrontaliero, specialmente dopo la dismissione della piattaforma ODR europea.

Il **comma 1** dell'articolo stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della **direttiva (UE) 2025/2647**, che modernizza il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) a seguito della dismissione della piattaforma ODR europea. Nell'esercitare questa delega, il Governo deve attenersi anche ai principi generali fissati dall'**articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234**, che disciplina le procedure per l'adempimento degli obblighi dell'Italia derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

La direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e adegua alcune ulteriori direttive dell'Unione alla dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR). L'intervento mira ad aggiornare il sistema europeo delle ADR alla progressiva digitalizzazione dei mercati, ad ampliarne l'ambito di applicazione e a favorire una maggiore partecipazione dei consumatori e dei professionisti alle procedure. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Nel dettaglio l'articolo 1 reca le modifiche sostanziali alla direttiva 2013/11/UE. In primo luogo, viene ampliato l'ambito oggettivo della disciplina, che non è più circoscritto alle controversie derivanti da obbligazioni contrattuali relative a contratti di vendita o di servizi. Le procedure ADR possono riguardare anche controversie relative a obbligazioni precontrattuali e a specifici diritti dei consumatori previsti dal diritto dell'Unione, comprese le controversie concernenti contenuti e servizi digitali. In tale ambito rientrano anche i rapporti nei quali il consumatore, anziché corrispondere un prezzo, fornisce o si impegna a fornire dati personali, nei limiti previsti dalla normativa europea applicabile. L'ampliamento riguarda anche il profilo soggettivo e territoriale. La disciplina può applicarsi alle controversie tra consumatori residenti nell'Unione e professionisti stabiliti in Paesi terzi, quando questi ultimi dirigano la propria attività verso uno o più Stati membri. Gli ordinamenti nazionali possono tuttavia subordinare la partecipazione di tali professionisti alle procedure ADR a determinate condizioni, quali il consenso all'applicazione del diritto dello Stato membro di residenza del consumatore. La direttiva conserva, per il resto, le esclusioni già previste per alcune categorie di controversie e di servizi.

Viene conseguentemente aggiornata la nozione di controversia nazionale e transfrontaliera e adeguata la definizione di organismo ADR. La disciplina continua a

referirsi agli organismi stabiliti su base permanente e iscritti negli appositi elenchi nazionali, incaricati di proporre o imporre una soluzione oppure di favorire l'incontro tra le parti al fine di agevolare una composizione amichevole della controversia.

Un nucleo rilevante della riforma riguarda l'accessibilità delle procedure. Gli organismi ADR devono mettere a disposizione dei consumatori la possibilità di presentare un reclamo e la relativa documentazione online, in forma facilmente accessibile e tracciabile, senza tuttavia escludere l'utilizzo di modalità non digitali. Il consumatore deve quindi poter avviare la procedura anche per posta o attraverso altri mezzi, qualora lo richieda. Le procedure devono inoltre essere accessibili ai consumatori vulnerabili e conformi, quando applicabili, alle prescrizioni europee in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Gli organismi ADR possono raggruppare controversie simili nei confronti del medesimo professionista, purché il consumatore interessato sia informato e possa opporsi alla trattazione congiunta. La misura è diretta a rendere più efficiente la gestione di reclami seriali o riguardanti pratiche commerciali diffuse, senza pregiudicare il diritto del singolo consumatore a una valutazione individuale della propria posizione.

Particolari garanzie sono previste per l'impiego di strumenti automatizzati. Qualora un organismo ADR utilizzi mezzi automatizzati nello svolgimento della procedura o nell'elaborazione della soluzione, le parti devono esserne preventivamente informate. Esse hanno inoltre il diritto di chiedere che l'esito sia riesaminato da una persona fisica dotata dei requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità richiesti dalla direttiva. L'automazione non può pertanto sostituire integralmente il controllo umano quando una delle parti ne richieda l'intervento.

La direttiva interviene anche sulla partecipazione dei professionisti. Quando un organismo ADR riceve un reclamo e decide di trattarlo, deve contattare il professionista interessato, comunicandogli la natura della controversia e invitandolo a dichiarare se intenda partecipare alla procedura. Il professionista è tenuto a rispondere entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi complessi o in presenza di circostanze eccezionali, il termine può essere prorogato fino a trenta giorni lavorativi. In mancanza di risposta, l'organismo può considerare il silenzio come rifiuto di partecipare e informarne il consumatore, potendo quindi chiudere il procedimento. La disposizione non introduce, in via generale, un obbligo europeo di adesione all'ADR, restando ferme le normative nazionali o settoriali che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista.

Gli Stati membri sono chiamati a promuovere la partecipazione dei consumatori e dei professionisti alle procedure, prestando particolare attenzione ai settori caratterizzati da un numero elevato di controversie o da una ridotta adesione degli operatori. A tale scopo possono essere adottate misure informative, incentivi o altri strumenti compatibili con il diritto nazionale. È inoltre valorizzato il ruolo delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni professionali nell'informare e assistere le parti.

La riforma rafforza gli obblighi di informazione gravanti sui professionisti. Questi devono fornire indicazioni chiare e facilmente accessibili sull'organismo o sugli organismi ADR competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Le informazioni devono essere rese anche quando il professionista respinge un reclamo presentato direttamente dal consumatore e non riesce a risolvere la controversia attraverso il proprio sistema interno di gestione dei reclami. Le modifiche tengono conto della soppressione della piattaforma ODR europea e dei relativi obblighi di inserire nei siti internet e nei contratti elettronici il collegamento alla piattaforma.

Per agevolare le controversie transfrontaliere, viene rafforzata la cooperazione tra gli organismi ADR, le autorità nazionali competenti e la rete dei centri europei dei consumatori. I consumatori devono poter ricevere assistenza nell'individuazione dell'organismo competente anche quando il professionista sia stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo che dirige la propria attività verso il mercato dell'Unione.

In sostituzione della precedente piattaforma ODR, la Commissione europea è incaricata di mettere a disposizione uno strumento digitale interattivo, destinato a orientare i consumatori verso gli organismi ADR competenti o verso altri strumenti di tutela. Il nuovo sistema non gestisce direttamente la controversia, ma svolge una funzione informativa e di indirizzamento. Esso può comprendere strumenti di traduzione automatica e altre funzionalità utili alla gestione delle controversie transfrontaliere. La direttiva indica il 20 aprile 2026 quale termine per la messa a disposizione dello strumento.

Sono inoltre semplificati alcuni obblighi amministrativi gravanti sugli organismi ADR e sulle autorità competenti. Le relazioni sull'attività degli organismi devono contenere informazioni sul numero e sulla tipologia delle controversie trattate, sui tempi di risoluzione, sugli esiti delle procedure e sugli eventuali problemi sistemici riscontrati. Le autorità nazionali continuano a verificare il rispetto dei requisiti di competenza, indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità richiesti dalla disciplina europea.

Gli articoli 2, 3 e 4 apportano modifiche di coordinamento, rispettivamente, alle direttive (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e sui servizi turistici collegati, (UE) 2019/2161 sulla modernizzazione delle norme a tutela dei consumatori e (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative. Le modifiche eliminano o adeguano i riferimenti al regolamento (UE) n. 524/2013 e alla piattaforma ODR, dismessa in conseguenza della sua limitata utilizzazione. Non viene meno, invece, la possibilità di ricorrere agli organismi ADR competenti nei settori interessati.

L'articolo 5 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il **20 marzo 2028** e applicarle a decorrere dal **20 settembre 2028**. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione.

L'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'articolo 7 individua negli Stati membri i destinatari dell'atto.

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo 4 delega il Governo a definire le modalità di accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (**ADR**) per le liti che coinvolgono **professionisti di Paesi terzi**, ovvero soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea. Con questa disposizione, il legislatore nazionale esercita espressamente l'opzione facoltativa prevista dall'**articolo 5, paragrafo 1-bis, comma 2, primo periodo, della direttiva 2013/11/UE**, introducendo criteri precisi per l'estensione della tutela dei consumatori oltre i confini comunitari.

L'articolo 5, paragrafo 1-bis, secondo comma, primo periodo, della direttiva 2013/11/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2647 consente di estendere l'accesso agli

organismi ADR anche alle controversie con professionisti di Paesi terzi che dirigano la propria attività verso uno Stato membro, subordinandolo tuttavia a specifiche condizioni.

In particolare, l'accesso a tali procedure è subordinato a due condizioni vincolanti: l'**accordo delle parti** affinché la controversia sia risolta applicando il diritto nazionale dello Stato in cui l'organismo ADR è stabilito e in cui il consumatore ha la propria residenza, e il formale **impegno del professionista** a vincolarsi al rispetto delle norme procedurali dell'organismo ADR adito.

Un elemento cardine della norma è il mantenimento dell'attuale riparto di competenze: la disposizione opera infatti **fatto salvo l'ambito dei sistemi ADR già istituiti presso le Autorità di vigilanza di settore**.

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è stata introdotta una specifica **clausola di salvaguardia** per garantire che gli organismi ADR istituiti presso tali autorità (come nei settori bancario, finanziario e assicurativo) esercitino le proprie funzioni esclusivamente in relazione a controversie contro **soggetti vigilati** dalle medesime autorità ai sensi delle normative di settore. Il Governo ha inoltre valutato di non esercitare l'ulteriore opzione prevista dalla direttiva relativa alla fissazione di "condizioni supplementari" per l'accesso, poiché l'esperienza maturata non ha evidenziato criticità che richiedano ulteriori limitazioni, e in alcuni settori la partecipazione degli intermediari extra-UE è già obbligatoria.

La **lettera b)** stabilisce che le funzioni di **punto di contatto ADR nazionale**, previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2025/2647, siano affidate al soggetto già designato come **Centro nazionale della Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net)**.

Ai sensi del citato articolo 14 della direttiva, il punto di contatto ADR presta assistenza, su richiesta, ai consumatori che intendano sottoporre a un organismo ADR una controversia transfrontaliera. In particolare, esso agevola l'individuazione dell'organismo competente e fornisce informazioni sulle modalità di accesso e sulle norme procedurali applicate. La competenza del punto di contatto è determinata, in via generale, in base al luogo di residenza del consumatore.

La scelta operata dal legislatore delegante è motivata dal vasto bagaglio di competenze trasversali e dall'**esperienza consolidata** maturata dall'ECC-Net nella gestione delle controversie transfrontaliere, un ruolo che lo stesso legislatore europeo valorizza esplicitamente come fondamentale per il funzionamento dei punti di contatto. Il Centro nazionale ha il compito di fornire **assistenza e informazioni** sia ai consumatori che ai professionisti, facilitando l'accesso agli organismi ADR competenti nei casi e con le modalità previsti dalla normativa unionale. Sotto il profilo operativo e amministrativo, la relazione tecnica chiarisce che la designazione del soggetto incaricato di gestire l'ECC-Net avviene tramite una **procedura ad evidenza pubblica** avviata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, volta a individuare un organismo senza scopo di lucro da proporre alla Commissione europea/EISMEA, come già avvenuto per il quinquennio 2024-2028. Dal punto di vista della sostenibilità economica, l'attuazione di questo criterio non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché la struttura si avvale di un

canale di finanziamento già esistente e strutturato. Nello specifico, le attività del Centro sono sostenute da un co-finanziamento europeo e da risorse nazionali attinte dal **Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori**, istituito dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale fondo è alimentato direttamente dalle **sanzioni amministrative pecuniarie** irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), garantendo così l'indipendenza finanziaria della funzione senza pesare sul bilancio ordinario dello Stato.

La **lettera c)** del comma 1 dell'articolo 4 delega il Governo ad adottare misure specifiche per promuovere la partecipazione dei **professionisti** e dei **consumatori** alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (**ADR**).

Tale criterio di delega è stato introdotto per dare attuazione a quanto previsto dall'**articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/2647**, che impone agli Stati membri di potenziare la conoscenza e l'incentivazione di questi strumenti per renderli più efficaci e accessibili nell'attuale contesto di mercato.

Sotto il profilo procedurale, la relazione illustrativa specifica che le misure concrete saranno individuate all'esito di una **consultazione delle singole autorità ADR** di cui all'articolo 141-*octies* del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005).

La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 4 delega il Governo a disciplinare le **conseguenze della mancata risposta** da parte del professionista entro il termine prescritto, o eventualmente prorogato, a seguito dell'avvio di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie.

Questa disposizione recepisce quanto stabilito dal nuovo paragrafo 9 dell'articolo 5 della direttiva 2013/11/UE (introdotto dalla direttiva 2025/2647). In base alla nuova disciplina europea, quando un organismo ADR riceve un reclamo e decide di procedere alla sua trattazione, deve informarne il professionista e invitarlo a comunicare se intenda partecipare alla procedura. Il professionista deve rispondere entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In presenza di controversie complesse o di circostanze eccezionali, l'organismo ADR può prorogare il termine, che non può comunque superare trenta giorni lavorativi. La direttiva rimette agli Stati membri la determinazione delle conseguenze della mancata risposta. Il criterio di delega richiede che tale disciplina sia definita tenendo conto delle specifiche normative settoriali, nelle quali la partecipazione del professionista alle procedure ADR può essere obbligatoria oppure soggetta a regole particolari. La novella dovrà quindi coordinare la disciplina generale con i sistemi istituiti presso le Autorità di vigilanza di settore e con le disposizioni che già regolano l'adesione degli operatori e gli effetti della loro inerzia. Nei settori nei quali la partecipazione rimane volontaria, la mancata risposta potrà essere considerata come rifiuto di aderire alla procedura, del quale l'organismo ADR informa il consumatore. Nei settori in cui, invece, la partecipazione è prescritta dalla legge o dalla regolazione dell'Autorità competente, l'inerzia del professionista dovrà essere valutata alla luce delle conseguenze specificamente previste dalla relativa disciplina, anche per evitare che il silenzio consenta di eludere un obbligo di partecipazione.

L'obiettivo del criterio di delega dichiarato nella relazione illustrativa è quello di evitare l'adozione di una soluzione "uniforme e indifferenziata" che potrebbe compromettere l'efficienza di sistemi ADR già consolidati e funzionali. A tal proposito, viene specificato che l'**obbligo di risposta** non deve trovare applicazione in quei casi in cui la partecipazione del professionista alla procedura è già sancita come **obbligatoria** per legge, come avviene tipicamente nei settori **bancario, finanziario e assicurativo**.

La **lettera e)** del comma 1 dell'articolo 4 delega il Governo ad apportare modifiche puntuali all'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine di coordinare la disciplina delle controversie nel settore dei trasporti con le nuove disposizioni europee in materia di ADR.

La disposizione vigente attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti il potere di disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori, mediante procedure semplici, non onerose e utilizzabili anche in forma telematica. Per le controversie individuate dall'Autorità, il ricorso in sede giurisdizionale non può essere proposto prima dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, che deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza; fino alla scadenza di tale termine sono sospesi i termini per agire in giudizio.

L'obiettivo principale di questo criterio è l'introduzione di un **obbligo di partecipazione per i professionisti** alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) disciplinate e gestite dall'**Autorità di regolazione dei trasporti (ART)** nei propri ambiti di competenza. Come specificato nella relazione illustrativa, tale previsione mira a incrementare l'efficacia della tutela dei consumatori in un comparto caratterizzato storicamente da **bassi livelli di adesione spontanea** da parte delle imprese, nonostante l'elevato volume di reclami presentati dagli utenti.

Questa scelta legislativa trova il suo fondamento giuridico nel **considerando 16** della direttiva (UE) 2025/2647, il quale esorta gli Stati membri a intervenire con misure decise in quei settori commerciali specifici dove la partecipazione dei professionisti è carente e le prassi vigenti generano frequenti contenziosi, citando espressamente il **settore dei trasporti**.

La **lettera f)** reca un criterio di coordinamento e adeguamento complessivo, delegando il Governo ad apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e al codice del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, tutte le modifiche, integrazioni e abrogazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/2647.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, con riferimento al codice del consumo, l'intervento riguarderà principalmente il titolo II-bis della parte V, che disciplina la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori. Le modifiche dovranno adeguare la normativa nazionale, tra l'altro, all'ampliamento dell'ambito di applicazione delle procedure ADR alle obbligazioni precontrattuali e alle controversie

con professionisti stabiliti in Paesi terzi, alle nuove modalità di accesso alle procedure, alle garanzie previste in caso di impiego di strumenti automatizzati, alla disciplina della risposta del professionista e alle funzioni attribuite al punto di contatto ADR. Dovranno inoltre essere eliminati o aggiornati i riferimenti divenuti incompatibili con la dismissione della piattaforma europea ODR.

Le modifiche al codice del turismo sono invece necessarie in conseguenza degli interventi apportati dalla direttiva (UE) 2025/2647 alla direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. L'adeguamento interesserà, in particolare, gli obblighi informativi relativi ai meccanismi interni di gestione dei reclami, alle procedure ADR disponibili e, ove applicabile, all'organismo ADR dal quale il professionista è disciplinato. Anche in tale ambito dovranno essere soppressi o sostituiti i richiami alla piattaforma ODR non più operativa.

La lettera g) reca una clausola generale di coordinamento, delegando il Governo ad apportare alla normativa nazionale vigente tutte le **modificazioni e le integrazioni** che si rendano necessarie per assicurare il pieno **coordinamento** tra l'ordinamento interno e le nuove disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 4.

Tale criterio di delega serve a garantire che l'introduzione delle nuove norme sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) non crei antinomie o incongruenze con le leggi già esistenti, armonizzando il quadro normativo complessivo. Sotto il profilo dei contenuti, questo criterio agisce in sinergia con la precedente lettera f) — che riguarda modifiche puntuali al Codice del consumo e al Codice del turismo — estendendo il raggio d'azione a **qualsiasi altra norma vigente** che necessiti di un allineamento a seguito dell'esercizio della delega.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo)
(direttiva sul monitoraggio del suolo)*

L'**articolo 5** reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1 ai fini del recepimento della direttiva 2025/2360/UE (c.d. *Soil Monitoring Law*), che istituisce il primo quadro armonizzato dell'Unione per il monitoraggio della salute del suolo.

Il **comma 1** individua i criteri di delega. Il **comma 2** prevede il parere della Conferenza unificata. Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nello specifico, il **comma 1** individua otto criteri specifici:

- **designazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)** quale autorità competente a garantire l'applicazione delle disposizioni attuative, attraverso meccanismi di coordinamento istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia - e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche mediante provvedimenti adottati d'intesa o di concerto (**lettera a**);
- **individuazione delle autorità competenti** previste dall'art. 5 della direttiva, responsabili dell'adempimento degli obblighi, nel rispetto della vigente ripartizione di funzioni tra amministrazioni centrali, regionali e locali (**lettera b**);
- **istituzione di uno o più tavoli di coordinamento** e indirizzo strategico tra le amministrazioni competenti, sotto la responsabilità del MASE e prevedere che componenti e partecipanti svolgano i rispettivi incarichi a titolo gratuito (**lettera c**);
- **individuazione dei distretti del suolo**, a copertura dell'intero territorio nazionale e affidati alle autorità di cui alla lett. b), nonché delle unità di suolo, valorizzando prioritariamente gli strumenti di pianificazione e monitoraggio territoriale vigenti (**lettera d**);
- **disciplina del sistema di monitoraggio del suolo**, incluso il monitoraggio del consumo di suolo, in conformità al Capo II della direttiva e tenendo conto degli strumenti esistenti (**lettera e**);
- **strumenti e misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo** e principi di mitigazione del consumo di suolo, tenendo conto di strumenti e misure vigenti, in attuazione del Capo III della direttiva (**lettera f**);
- **salvaguardia della potestà regolamentare ministeriale** (art. 17, comma 3, legge n. 400/1988) nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti ovvero, negli altri casi, di provvedimenti di natura non regolamentare, finalizzati ad assicurare l'applicazione delle

disposizioni di attuazione della direttiva, anche per l'aggiornamento degli allegati tecnici (**lettera g**);

- **coordinamento della normativa vigente**, anche mediante abrogazione delle disposizioni incompatibili, fermo restando l'assetto istituzionale delle competenze (**lettera h**).

Il **comma 2** prevede il **parere della Conferenza unificata** (art. 8, d.lgs. n. 281/1997) sugli schemi di decreto legislativo.

Il **comma 3** stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate faranno fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (**clausola di invarianza finanziaria**).

Si ricorda che la [Direttiva 2025/2360/UE](#) del 12 novembre 2025, adottata sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), istituisce il primo quadro europeo unitario per il monitoraggio e la resilienza del suolo, con l'obiettivo di conseguire suoli sani entro il 2050. Si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri e stabilisce norme in materia di monitoraggio e valutazione della salute del suolo, resilienza del suolo e gestione dei siti contaminati. Il **termine** per il **recepimento** da parte degli Stati membri è fissato al **17 dicembre 2028** (articolo 26, comma 1).

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464, relativamente a taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

L'articolo 6 reca i **principi e criteri direttivi** per il **recepimento** della **direttiva (UE) 2026/470** (comma 1).

La direttiva oggetto di recepimento prevede delle modifiche alla disciplina eurounionale con riguardo a **taluni obblighi** relativi alla **rendicontazione societaria di sostenibilità** e taluni obblighi relativi al **dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** e per l'**adeguamento della normativa nazionale**.

Infine, si prevede che dall'attuazione della delega legislativa **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** (comma 2).

• **Direttiva (UE) 2026/470**

La [direttiva \(UE\) 2026/470](#), in vigore il 18 marzo 2026, modifica le seguenti direttive in relazione a taluni obblighi di **rendicontazione di sostenibilità** e di **dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità**:

- [direttiva 2006/43/CE](#) sulla **revisione legale** dei conti;
- [direttiva 2013/34/UE](#) sui **bilanci d'esercizio** delle imprese;
- [direttiva \(UE\) 2022/2464](#) sulla **rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)**;
- [direttiva \(UE\) 2024/1760](#) sul **dovere di diligenza** delle imprese ai fini della **sostenibilità (CSDDD)**.

Come indicato nel Considerando (2), l'obiettivo perseguito con la direttiva *de qua* è quello di **semplificare il quadro normativo europeo sulla sostenibilità** e **ridurre gli oneri amministrativi** per le imprese, **senza compromettere gli obiettivi del Green Deal europeo** (c.d. **pacchetto Omnibus I**).

Le **disposizioni** in essa contenute devono essere **recepite entro** (articolo 5):

- il **19 marzo 2027**, per le **modifiche** in materia di **rendicontazione di sostenibilità** (disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3);
- il **26 luglio 2028**, per le **modifiche** in materia di **dovere di diligenza** (disposizioni di cui all'articolo 4).

Si riportano le principali novità in materia di **rendicontazione di sostenibilità**.

A. Nuovo perimetro della rendicontazione di sostenibilità

Si circoscrive il **perimetro** di applicazione della **rendicontazione di sostenibilità (ESG)** alle **imprese** – e, su base consolidata, **ai gruppi** di imprese – che, alla data di chiusura del bilancio, soddisfano **congiuntamente** i seguenti **requisiti dimensionali**:

- (i) **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **superiori a 450 milioni** di euro;

(ii) **numero medio di dipendenti occupati** durante l'esercizio superiore a 1.000.

I medesimi requisiti dimensionali sono applicabili **anche agli enti di interesse pubblico** (società quotate nei mercati regolamentati, banche e imprese di assicurazione).

Conseguentemente, le **piccole e medie imprese, ancorché quotate, non sono più incluse** nel perimetro di applicazione della rendicontazione di sostenibilità, sebbene le stesse (c.d. imprese sotto soglia) possano comunicare, su base volontaria, le informazioni sulla sostenibilità (secondo *standard* semplificati come VSME).

In tal senso, al considerando (11) si chiarisce l'intento di tale modifica: "al fine di garantire coerenza con il nuovo ambito di applicazione e di **conseguire gli obiettivi di tale rendicontazione in modo più proporzionato**, tale obbligo dovrebbe applicarsi solo alle imprese che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio maggiore di 1.000".

Per le **imprese di paesi terzi (extra-UE)**, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità si applica quando l'**impresa madre** del paese terzo **abbia generato nell'Unione ricavi netti superiori a 450 milioni** di euro per ciascuno degli **ultimi due esercizi consecutivi** e disponga di un'**impresa figlia UE con ricavi netti superiori a 200 milioni** di euro nell'esercizio precedente **oppure**, in assenza di tale impresa figlia, **di una succursale UE che abbia superato** la medesima soglia di 200 milioni di euro.

B. Introduzione del concetto di "impresa protetta"

Si introduce la figura della "**impresa protetta**", quale impresa che, alla data di chiusura del bilancio, **non supera un numero medio di 1.000 dipendenti** occupati durante l'esercizio precedente **e che si trova nella catena di valore di un'impresa che comunica informazioni**.

A tale tipologia di impresa è riconosciuta una significativa limitazione della quantità di informazioni che possono esserle richieste e, più in generale, dell'onere amministrativo connesso alla raccolta e alla comunicazione dei dati.

Infatti, per **limitare le informazioni** che possono esserle richieste nella catena del valore, ai fini della rendicontazione di sostenibilità, l'impresa protetta seguirà dei **principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario**.

Gli standard volontari dovranno essere adottati **entro il 19 luglio 2026** e saranno basati sulla [raccomandazione \(UE\) 2025/1710](#), che a sua volta recepisce il VSME elaborato da EFRAG.

Inoltre, si riconosce alle imprese che comunicano informazioni la possibilità di basarsi su di un'**autocertificazione** delle imprese nella loro catena del valore, per determinare se sono imprese protette. Non sono tenute a verificare le informazioni contenute in tale autocertificazione, tuttavia non possono basarsi sulle stesse se sono a conoscenza, o possono ragionevolmente presumere, che la dichiarazione è manifestamente errata.

Alle imprese protette è altresì riconosciuto il **diritto di rifiutarsi** di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari in risposta ad una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità. A tal fine, le imprese tenute alla comunicazione devono garantire un'informativa trasparente – alle imprese protette – con riguardo sia alle richieste ulteriori rispetto a quelle previste dai principi volontari, sia al diritto di rifiuto.

Tenuto conto che la direttiva riconosce alle imprese protette il diritto di rifiutare le informazioni eccedenti gli *standard* volontari, si può affermare che la disciplina in commento non impone, di per sé, alle imprese della catena del valore un obbligo di fornire informazioni di sostenibilità. Gli *standard* volontari rappresentano quindi il limite

massimo della richiesta effettuabile ai fini della CSRD, non automaticamente un obbligo minimo di risposta dell'impresa protetta.

C. Requisiti per le imprese di revisione contabile attestatrici di sostenibilità

Si individuano i **requisiti per le imprese di revisione contabile** che possono essere **abilitate all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**.

In particolare, si precisa che quando l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità è eseguita da un'impresa di revisione contabile, è **sufficiente** che questa impresa designi almeno **un responsabile della sostenibilità**, il quale deve soddisfare le condizioni previste dagli articoli 4 e da 6 a 12 della direttiva 2006/43/CE ed essere **abilitato come revisore legale nello Stato membro interessato**. Il responsabile della sostenibilità può coincidere con il responsabile della revisione o con uno dei responsabili della revisione.

D. Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Si conferma che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità deve essere rilasciata **su base di "limited assurance"**, escludendo la possibilità di passare in futuro alla *"reasonable assurance"*.

A tal fine, viene **posticipato al 1° luglio 2027** il termine di adozione dei principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Con tali principi si dovranno altresì stabilire: le **procedure** che il revisore o l'impresa di revisione applicano **per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**, compresi la **pianificazione** delle attività di revisione, l'**esame dei rischi** e la risposta agli stessi, nonché la **tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.

Si riportano le principali modifiche introdotte, dalla direttiva *de qua*, in materia di **dovere di diligenza** (o *due diligence*) delle **imprese** ai fini della **sostenibilità**.

1. Perimetro CSDDD

Il relativo ambito soggettivo di applicazione è stato limitato alle **imprese** costituite secondo il diritto di uno Stato membro che soddisfano **congiuntamente** i seguenti **requisiti dimensionali**:

- abbiano avuto, **in media, più di 5.000 dipendenti**;
- presentino un **fatturato netto**, a livello mondiale, **superiore a 1,5 miliardi di euro** nell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio d'esercizio.

Per le imprese di paesi terzi, invece, non è previsto il requisito dei 5.000 dipendenti, ma è sufficiente un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro generato nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio.

In entrambi i casi rientra anche l'impresa madre apicale di un gruppo che, su base consolidata, supera le relative soglie.

Vi è inoltre un criterio alternativo per le imprese o i gruppi che abbiano concluso **accordi di franchising o licenza nell'Unione** caratterizzati da identità, modello aziendale e metodi commerciali comuni. In tal caso si applicano le seguenti nuove soglie: (a) *royalties* superiori a 75 milioni di euro; (b) fatturato netto superiore a 275 milioni di euro.

Per le imprese di paesi terzi, entrambe le soglie devono essere generate nell'Unione.

2. Analisi degli impatti

L'analisi degli impatti della catena del valore deve svolgersi secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio.

Più precisamente, l'identificazione degli impatti negativi nelle catene del valore deve seguire un **approccio basato sul rischio**. Nello specifico, le imprese soggette all'obbligo di *due diligence* dovranno individuare i settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi, utilizzando informazioni ragionevolmente disponibili. Una volta individuati i settori con più probabilità di impatti negativi, si passa alle analisi più approfondite in tali ambiti.

Inoltre, si prevede che le imprese soggette all'obbligo della *due diligence* possano **richiedere informazioni ai partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti** soltanto qualora le informazioni non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi.

Viene inoltre soppresso l'obbligo per le imprese di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici a norma della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

3. Responsabilità civile

Viene soppresso il regime europeo armonizzato che individuava direttamente i presupposti della **responsabilità civile**, la quale torna a dipendere dal diritto nazionale. Restano tuttavia ferme alcune garanzie minime europee, tra cui il diritto al pieno risarcimento qualora la responsabilità dell'impresa sia accertata secondo il diritto nazionale.

4. Regime sanzionatorio

Si prevede che gli Stati membri debbano fissare il **limite massimo** delle **sanzioni pecuniarie al 3%** del fatturato netto mondiale dell'impresa relativo all'esercizio precedente la decisione sanzionatoria oppure, nei casi previsti per le imprese madri apicali, del fatturato netto mondiale consolidato del gruppo.

In tal senso, il considerando (48) chiarisce che al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione e in linea con l'obiettivo di armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare un limite massimo uniforme di sanzioni pecuniarie pari al 3% del fatturato netto a livello mondiale. Inoltre, chiarisce l'applicazione di tale limite massimo alle società appartenenti a gruppi. Inoltre, al fine di incrementare la coerenza delle prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

5. Termine di recepimento e applicazione della direttiva CSDDD

Si prevede l'**applicazione unitaria** (e non più scaglionata) **delle misure nazionali necessarie a conformarsi alla direttiva CSDDD** nei confronti di tutte le società rientranti nel relativo ambito di applicazione.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare tali misure entro il 26 luglio 2028 e **applicarle a decorrere dal 26 luglio 2029**.

In deroga a tale termine, le misure necessarie a conformarsi all'articolo 16 della direttiva, relativo agli obblighi di comunicazione e alla pubblicazione della dichiarazione annuale, si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2030 o successivamente a tale data.

Nello specifico, l'**articolo 6, comma 1, alle lettere da a) a g)**, individua i **principi e criteri direttivi specifici** per il recepimento della [direttiva \(UE\) 2026/470](#) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'[articolo 32](#) della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2026 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A (per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda del dossier).

In particolare, la **lettera a)** conferisce delega legislativa al Governo ad **apportare** alla normativa vigente le **modifiche ed integrazioni necessarie** per il corretto ed integrale recepimento della citata direttiva (UE) 2026/470, nonché per il **coordinamento del quadro normativo nazionale** in materia di **rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione**.

La norma individua i seguenti provvedimenti legislativi che formeranno oggetto di modifica ed integrazione:

- [decreto legislativo n. 125 del 2024](#) (di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 concernete la **rendicontazione societaria di sostenibilità**);
- [decreto legislativo n. 136 del 2015](#) (di recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai **bilanci d'esercizio**, ai **bilanci consolidati** e alle **relative relazioni** di talune tipologie di imprese);
- [decreto legislativo n. 39 del 2010](#) (di recepimento della direttiva 2006/43/CE concernete la **revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati**);
- [decreto legislativo n. 58 del 1998](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF)
- [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) (Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia – TUB);
- [decreto legislativo n. 209 del 2005](#) (Codice delle assicurazioni private – CAP).

La **lettera b)** conferisce delega legislativa al Governo affinché siano attribuiti alla **Consob** – in qualità di autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE – i **poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori** necessari ad assicurare il **rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità** previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 **nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine**, ex articolo 1, comma 1,

lettera *w-quater*), del TUF, e rientranti nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del TUF, si definiscono “**emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine**”:

- 1) gli **emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati** italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
- 2) gli **emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 euro**, o valore corrispondente in valuta diversa, **ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati** italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
- 3) gli **emittenti valori mobiliari** di cui ai precedenti numeri 1) e 2), aventi **sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri** in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;
- 4) gli **emittenti valori mobiliari diversi** da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), aventi **sede legale in Italia** o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, **che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine**. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno 3 anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
- 4-bis) gli **emittenti** di cui ai precedenti numeri 3) e 4) **i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano** o di altri Stati membri e, se del caso, **aventi sede legale in Italia** oppure che **hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine**.

Si precisa ulteriormente che i tra i poteri, attribuiti in materia alla Consob, sono ricompresi i seguenti:

- **poteri di vigilanza, di indagine e di intervento** previsti dall'articolo 24 della **direttiva 2004/109/CE (punto n. 1)**;
- **potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative** previste dall'**articolo 28-ter** della **direttiva 2004/109/CE**. Tale potere è attribuito nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla medesima direttiva e recepiti nel TUF (**punto n. 2**).

La [direttiva 2004/109/CE](#) reca la disciplina armonizzata degli obblighi di trasparenza concernenti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In particolare, l'articolo 24 stabilisce che ciascuno Stato membro debba designare l'autorità centrale quale autorità amministrativa centrale competente cui spettano i poteri della direttiva ed assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della

medesima (paragrafo 1). I poteri dell'autorità competente sono definiti dai successivi paragrafi dell'articolo 24, vale a dire:

- poter richiedere informazioni e documenti, imporre o effettuare direttamente la pubblicazione delle informazioni, svolgere ispezioni e verificare la correttezza della documentazione finanziaria;
- poter sospendere temporaneamente o vietare la negoziazione dei titoli in caso di violazioni o fondati sospetti, nonché rendere pubblico l'inadempimento;
- disporre di adeguati poteri investigativi e sanzionatori, esercitabili direttamente, con altre autorità, tramite delega o ricorrendo all'autorità giudiziaria;
- potere di richiedere informazioni ai revisori, senza che ciò configuri per i revisori stessi come violazione degli obblighi contrattuali o normativi di riservatezza e conseguente responsabilità.

L'articolo 28-ter della medesima direttiva disciplina i poteri sanzionatori dell'autorità competente in caso delle violazioni previste dall'articolo 28-bis (mancata pubblicazione, entro il termine richiesto, da parte dell'emittente delle informazioni previste dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva ovvero mancata notifica, entro il termine richiesto, da parte della persona fisica o giuridica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti conformemente alle disposizioni nazionali).

Le sanzioni sono state recepite agli articoli 193 e 120, comma 5, del TUF.

La **lettera c)** conferisce al Governo delega legislativa ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010 al fine di **attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ed alla Consob** – nel rispetto dell'esistente riparto di competenze – **i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori** relativi all'**attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità** di cui alla direttiva 2006/43/CE e alla normativa nazionale di riferimento (così come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 e, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2026/470).

Si precisa che tali poteri debbano essere attribuiti:

- in coerenza con quanto già previsto in materia di revisione legale dei conti, senza pregiudizio per il riparto di attribuzioni ivi realizzato tra MEF e Consob ai sensi degli articoli da 21 a 23 del decreto legislativo n. 39 del 2010; e
- nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione di cui agli articoli da 24 a 26 e 26-quater del decreto legislativo n. 39 del 2010, con riferimento alla previsione delle sanzioni amministrative.

Nell'ambito del decreto legislativo n. 39 del 2010, gli articoli 21, 21-bis e 22 ripartiscono tra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e la Consob le competenze e i poteri di vigilanza in materia di revisione legale dei conti, mentre l'articolo 23 disciplina la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le due autorità. I relativi provvedimenti sanzionatori sono disciplinati, in particolare, dagli articoli 24, 26 e 26-quater del decreto. Il MEF esercita le funzioni generali relative al sistema della revisione legale. In particolare, assicura l'abilitazione, compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione dei revisori legali e delle società di revisione legale; la tenuta del Registro dei revisori

legali e del registro del tirocinio; la formazione continua degli iscritti e la formazione dei controllori di qualità di propria competenza; nonché l'adozione dei principi di deontologia professionale, di controllo interno della qualità, di revisione e di attestazione. Per quanto riguarda la vigilanza, i controlli di qualità e l'esercizio dei poteri sanzionatori, il criterio generale di riparto è il seguente:

- il MEF vigila sui revisori legali e sulle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale presso enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI);
- la Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale presso enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI).

Gli enti di interesse pubblico sono individuati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e comprendono le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione.

Gli enti sottoposti a regime intermedio sono individuati dall'articolo 19-bis e comprendono: le società di gestione dei mercati regolamentati; le società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio e i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti; i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE; le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; le società di partenariato; gli istituti di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB; i gestori di crediti in sofferenza autorizzati; gli emittenti di token collegati ad attività autorizzati; nonché i prestatori di servizi per le crypto-attività autorizzati.

Il medesimo criterio di riparto è stato esteso dal decreto legislativo n. 125 del 2024 all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La Consob vigila sugli incarichi svolti dai soggetti già sottoposti alla sua vigilanza nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione legale incaricati da EIP o ESRI. Il MEF esercita invece i controlli di qualità e i poteri sanzionatori nei confronti dei revisori della sostenibilità e delle società di revisione che non rientrano nel perimetro di vigilanza della Consob.

Il MEF e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, protocolli d'intesa e comitati di coordinamento, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio nell'esercizio delle rispettive funzioni.

La relazione illustrativa chiarisce che, in definitiva, dal momento che la direttiva (UE) 2026/470 non introduce nuove fattispecie sanzionatorie né nuovi soggetti vigilati, i criteri di delega di cui alle lettere (b) e (c) esprimono un principio che mira ad assicurare coerenza ed uniformità del quadro giuridico relativo ai poteri di indagine e sanzionatori in tema di rendicontazione di sostenibilità sulla scorta di quanto già previsto sulla base della disciplina vigente (relativa sia alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati nonché alle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario).

La **lettera d)** conferisce al Governo delega legislativa all'esercizio delle **opzioni** che la **direttiva (UE) 2026/470** demanda alla determinazione degli Stati membri, **tenuto conto** dei seguenti aspetti:

- **caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento;**
- **benefici e oneri sottesi** alle suddette opzioni;
- necessità di **garantire la tutela dei destinatari** di tali informazioni di sostenibilità;
- **integrità e qualità dei servizi** di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- **fase di prima applicazione** della nuova disciplina e – come evidenziato nella relazione illustrativa – relative incertezze operative.

La **lettera e)** conferisce al Governo delega legislativa ad **apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati** dalla direttiva oggetto di recepimento, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Tali modifiche devono essere conformi alle definizioni della direttiva *de qua*, nonché ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma dell'articolo 6.

In tale contesto, si dà indicazione di rivedere, ove opportuno, le opzioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2464 alla luce del nuovo perimetro di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità risultante dalla direttiva (UE) 2026/470 (si veda il box sopra).

Per l'attuazione delle disposizioni emanate dal Governo nell'esercizio della delega legislativa ivi conferita, la successiva **lettera f)** **autorizza** il ricorso alla **disciplina secondaria** adottata dal **MEF e dalla Consob**, qualora ritenuto opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, **sentite Banca d'Italia e IVASS** per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da queste vigilati.

Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai criteri di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* del presente comma, la delega legislativa alla **lettera g)** riconosce la **facoltà di prevedere forme di coordinamento e di collaborazione tra la Consob, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità** ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani. In tale contesto, si riconosce altresì la possibilità di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione.

Infine, il **comma 2** reca le **disposizioni finanziarie**, stabilendo che dall'attuazione della delega legislativa disposta dal comma 1 **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Conseguentemente, le **amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)

L'**articolo 7** è volto a recepire la direttiva (UE) 2026/1472 in materia di diritti, assistenza e protezione delle **vittime di reato**, che modifica la precedente direttiva 2012/29/UE.

L'articolo in commento si compone di 2 commi.

Il **comma 1** prevede che nell'esercizio della delega per il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2026/1472, secondo la procedura di cui all'art. 31 della legge 234 del 2012, oltre ai **principi generali determinati dall'art. 32** della legge n. 234 del 2012, per i quali si rinvia alla scheda di lettura dell'art. 1 del disegno di legge (v. *supra*), le **lettere a) e b)** dettano **alcuni principi specifici** riferiti all'**attuazione dell'art. 22** della direttiva 2012/29/UE, come modificato dalla direttiva 2026/1472.

Si ricorda, in proposito, che il **termine di recepimento** della direttiva, fissato dall'art. 2 della direttiva medesima, è il **2 luglio 2028**, ad eccezione delle disposizioni di cui all'**art. 26-ter** della direttiva 2012/29/UE, introdotto dalla direttiva 2026/1472 e riguardante **l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, da recepire entro il **2 luglio 2030**.

L'art. 22 della direttiva concerne la **valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione** (v. box *infra*), pertanto i principi che il Governo dovrà nello specifico osservare nell'emanazione dei decreti legislativi che riguardano tale aspetto sono:

- il **divieto di sottoporre la vittima ad atti non consensuali invasivi** della sua sfera psico-fisica (lettera a));
- il **diritto della vittima di conoscere gli esiti della sua valutazione** e di chiederne la revisione (lettera b));
- il **diritto delle parti coinvolte nel procedimento di conoscere gli elementi su cui si basa la valutazione**, se **utilizzati per l'adozione di provvedimenti e decisioni** (lettera b)).

Sul legislatore delegato gravano dunque obblighi ben precisi circa il riconoscimento di diritti posti a **tutela** non solo **della vittima**, che deve essere messa al riparo da qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, **ma anche del**

soggetto nei cui confronti vengono eventualmente adottate misure restrittive, al quale deve essere pienamente garantito il diritto di difesa.

La relazione illustrativa, con riferimento alla tutela della vittima di reato afferma che “[l]a valutazione individuale è finalizzata ad individuare specifiche esigenze di protezione, ma non può trasformarsi in uno strumento di indebita o sproporzionata invasione della vita privata della persona offesa che limiti indebitamente la sua autodeterminazione, anche in merito alla individuazione della migliore tutela dei propri interessi, con una impropria infantilizzazione in contrasto con il principio di rispetto della dignità umana, dell’integrità della persona e della vita privata sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione di Istanbul” mentre nei confronti del presunto autore del reato la previsione della conoscibilità degli elementi posti a fondamento della valutazione, quando essi siano utilizzati per l’adozione di decisioni o provvedimenti giudiziari “assicura il rispetto dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle armi. Tale garanzia appare particolarmente necessaria poiché la valutazione dei bisogni della vittima può costituire il presupposto per l’adozione di specifiche misure di protezione suscettibili di incidere anche sulla posizione dell’indagato o dell’imputato e, in taluni casi, di determinare limitazioni alla sua libertà personale o alle modalità di esercizio delle prerogative difensive”.

La relazione illustrativa riporta che l’ordinamento interno già è in linea con le direttrici fondamentali della direttiva; tuttavia, con riferimento alla innovativa **procedura di valutazione individuale dei bisogni della vittima** prevista dall’articolo 22 della direttiva, si ritiene opportuno dettare alcuni criteri di delega specifici.

Il **comma 2** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale gli adempimenti che discendono dall’attuazione della direttiva sono attuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne conseguano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

• *La direttiva (UE) 2026/1472*

La **direttiva (UE) 2026/1472** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata a Strasburgo il 17 giugno 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2026, **modifica ampiamente la direttiva 2012/29/UE**, che aveva provveduto ad istituire le **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**, a sua volta sostituendo la **decisione quadro 2001/220/GAI** che per la prima volta aveva dettato regole per la **protezione delle vittime di reati nel procedimento penale**, garantendo loro diritti di ascolto, risarcimento e assistenza.

L’adozione della nuova direttiva fa seguito alla **procedura di valutazione** circa l’efficacia della direttiva 2012/29 condotta nel 2022, da cui erano emerse criticità con riguardo soprattutto “all’insufficiente capacità di accedere alle informazioni, di ricevere assistenza e protezione secondo le esigenze individuali di ciascuna vittima, di partecipare ai procedimenti penali o di ottenere in tale ambito una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato” (considerando n. 2).

Di qui la necessità di mettere mano alla normativa europea in materia di protezione delle vittime di reati, anche per adeguarla al mutato contesto, e la necessità di creare un **sistema integrato di informazione, assistenza e protezione**, con un'attenzione marcata alle vittime vulnerabili e alla discriminazione intersezionale.

La direttiva 2026/1472 è composta di 3 articoli.

L'articolo 1 reca numerose modifiche e integrazioni alla direttiva 2012/29, attraverso l'introduzione di nuovi articoli e interventi emendativi su articoli preesistenti.

Gli interventi più significativi sono quelli riguardanti:

- istituzione di un **numero gratuito di assistenza alle vittime** (nuovo art. 3-bis): gli Stati membri devono garantire l'accesso gratuito e riservato a linee di assistenza per le vittime, raggiungibili tramite il **numero armonizzato 116 006**, affiancato da un numero dedicato per le chiamate internazionali e da **strumenti digitali (app, siti web, chat)**. Le linee devono fornire informazioni sui diritti, sostegno emotivo e reindirizzo verso servizi generali e specialistici, con obbligo di gestione da parte di personale adeguatamente formato;
- **denuncia dei reati** (nuovo art. 5-bis): la direttiva richiede l'introduzione di **canali liberi, accessibili, sicuri** e prontamente disponibili, affiancando alla denuncia in presenza la possibilità di **denuncia online** almeno per casi non urgenti e reati non violenti, quando ciò corrisponda al migliore interesse della vittima, con potenziale presentazione di prove digitali. È rafforzata la segnalazione da parte di terzi (persone fisiche o giuridiche, organizzazioni della società civile) e viene espressamente tutelata la denuncia da parte di persone private della libertà o ospitate in contesti chiusi (carceri, centri per migranti, strutture socio-sanitarie);
- **servizi di assistenza** (art. 8 e art. 9 modificati): gli Stati membri devono assicurare che **la vittima sia contattata senza indebito ritardo** da parte dei servizi (previo consenso o su richiesta della vittima) e garantire l'accesso anche online, a servizi specialistici gratuiti e riservati coordinati con quelli generali, adeguatamente distribuiti sul territorio e che devono essere mantenuti operativi anche in periodi di emergenza (art. 8). Vengono ampliate le **prestazioni minime**, che comprendono consulenza legale e patrocinio a spese dello Stato; sostegno emotivo e sostegno psicologico, da assicurare per il tempo necessario in caso di specifica esigenza emersa dalla valutazione individuale, e sono rafforzate l'assistenza mirata e integrata per vittime con esigenze specifiche, in particolare per le vittime di violenza sessuale (art. 9);
- **tutela delle vittime minorenni** (nuovo art. 9-bis): molte disposizioni sono espressamente dedicate alle vittime minorenni, per le quali devono essere predisposti servizi di assistenza "mirata ed integrata" adatti all'età, con meccanismi multi-agenzia che concentrano in un unico contesto comunicazione dei diritti, visite mediche, sostegno emotivo e psicologico, valutazione individuale e registrazione audiovisiva delle audizioni (nuovo art. 9-bis). Al minore vengono riconosciuti il diritto di essere sentito e la tutela del suo superiore interesse nelle indagini e nel procedimento nonché, in caso di conflitto di interesse con il titolare della responsabilità genitoriale, la non subordinazione al consenso di quest'ultimo per gli atti che lo richiedano (art. 24). Sono inoltre previste norme speciali con riguardo ai minorenni che ne facilitano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 13);
- **assistenza in sede giudiziaria, riesame e patrocinio a spese dello Stato** (nuovi art. 10-bis e 10-ter, art. 13 sostituito): le vittime hanno diritto a ricevere sostegno emotivo e informazioni pratiche nei locali giudiziari (art. 10-bis), nonché di essere

informati e di chiedere il riesame delle decisioni adottate in udienza su interpretazione/traduzione, diritto di essere sentiti e patrocinio a spese dello Stato, riesame che può avvenire nella stessa istanza e dinanzi alla stessa autorità, anche oralmente, senza prolungare irragionevolmente il procedimento(art. 10-ter). L'accesso al patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto alle vittime aventi diritto a costituirsi parte e prive di risorse sufficienti, sulla base di criteri oggettivi per la valutazione delle risorse e del merito; un'attenzione rafforzata è prevista per minori, persone con disabilità e vittime di reati particolarmente gravi (art. 13);

- **risarcimento** (art. 16, par. 2 e nuovo par. 3): gli Stati membri predispongono misure di esecuzione per il pagamento tempestivo del risarcimento da parte dell'autore del reato. Per le vittime di reato doloso violento non risarcite entro un termine ragionevole, gli Stati membri possono anticipare in tutto o in parte il risarcimento accordato, fermo il diritto di rivalsa e senza esonero dell'autore del reato;
- **valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione** (art. 22 – ampiamente riformulato): è il fulcro del sistema integrato disegnato dalla direttiva ed è strutturato come strumento tempestivo e continuativo per individuare le esigenze di assistenza e di protezione e la necessità di ulteriore sostegno psicologico, dei servizi specifici per le vittime minorenni o di misure speciali. La valutazione è avviata il prima possibile (di norma al primo contatto), si articola in fasi con eventuale valutazione rafforzata in coordinamento con istituzioni e servizi, ed è condotta da personale formato nell'interesse superiore della vittima. Tiene conto delle caratteristiche personali (comprese le esperienze di discriminazione anche su motivi intersezionali: genere e identità di genere, età, disabilità, status di soggiorno, religione o convinzioni, lingua, origine razziale/sociale/etnica, orientamento sessuale), del tipo e delle circostanze del reato, della relazione con l'autore e del rischio da questi rappresentato. È dedicata particolare attenzione a numerose categorie vulnerabili (vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta, della violenza di genere e sessuale, dei reati d'odio, di tortura, di sparizioni forzate, con disabilità, di genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di crimini di aggressione come definiti dello Statuto della CPI) e alle forme online di tali reati. Il nuovo paragrafo 3 bis elenca i fattori di rischio dell'autore (comportamento violento, lesioni, uso di armi, legami con la criminalità organizzata, abuso di sostanze, maltrattamento di minori, problemi di salute mentale, stalking, minacce o istigazione all'odio). Le vittime minorenni si presumono con esigenze specifiche e la loro valutazione è organizzata nel quadro dei servizi loro dedicati (v. art. 9-bis). La valutazione è condotta con la partecipazione della vittima e riesaminata/aggiornata in caso di mutamenti sostanziali;
- **misure speciali di protezione** (art. 23 modificato): la direttiva rafforza le la personalizzazione delle misure secondo le esigenze della vittima emerse in sede di valutazione (fatti salvi i diritti della difesa e la discrezionalità giudiziale), introduce la garanzia che le audizioni delle vittime di violenza sessuale o di genere, ove la vittima lo desidera, siano condotte da persona dello stesso sesso (esclusi PM o giudice) e il divieto di domande non necessarie sulla vita privata, compresi orientamento sessuale, genere/identità di genere e condotta sessuale pregressa. È riconosciuto alle autorità il potere di adottare misure di protezione di vario tipo (nuovo par. 4), tra cui protezione fisica da parte delle autorità di contrasto, accesso ad alloggi e sistemazioni temporanee, ordini di allontanamento, ordinanze

restrittive o ordini di protezione (per questi ultimi può essere richiesto anche il riconoscimento transfrontaliero ai sensi del nuovo par. 5).

Altri interventi riguardano:

- **diritto all'informazione** (art. 6 modificato): si aggiungono nuove informazioni dovute alla vittima, quali la decisione di perseguire l'autore del reato; la disponibilità di misure di protezione; il ruolo della vittima nel procedimento (inclusa l'eventuale possibilità di costituirsi parte); le norme su come richiedere il risarcimento; notizie sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato;
- **interpretazione e traduzione** (art. 7, par. 6 e 7): si ammette la traduzione o il riassunto orale dei documenti fondamentali in luogo della traduzione scritta, purché non pregiudichi l'equità del procedimento o l'esercizio dei diritti della vittima. L'autorità competente valuta la necessità di interpretazione/traduzione; la relativa decisione negativa è impugnabile secondo il diritto nazionale;
- **vittime residenti in altro Stato membro** (art. 17 modificato): viene estesa la tutela delle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello del reato, agevolandone la partecipazione al processo attraverso l'uso della videoconferenza, facendo anche ricorso all'assistenza di Eurojust e della rete giudiziaria europea nei casi transfrontalieri;
- **ulteriore diritto alla protezione** (nuovo art. 18-bis): si prevede assistenza e protezione alle vittime che subiscono un danno ulteriore, come la privazione della dignità, a causa dell'apologia di reati gravi (ad es. pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ex art. 5 della direttiva (UE) 2017/541) o dell'omaggio agli autori di reati;
- **trattamento dei dati e uso delle tecnologie ICT** (art. 26; nuovi art. 26 bis, 26 ter, 26 quater): la direttiva istituisce un sistema per il trattamento dei dati che consente il trattamento e la trasmissione dei dati delle vittime alle autorità dello Stato membro di residenza, con o senza consenso (se non prestabile), nel rispetto del diritto dell'Unione (art. 26, par. 2), prevede l'obbligo di istituire protocolli o orientamenti per il coordinamento tra le autorità e i soggetti a contatto con le vittime, (art. 26-bis), disciplina l'uso delle ICT per l'esercizio dei diritti (denuncia online, informazioni, comunicazioni), anche a favore dei residenti in altri Stati membri (art. 26-ter) e garantisce alle vittime con disabilità l'accesso su base di uguaglianza (art. 26-quater).

Vengono inoltre rafforzati il **diritto all'assenza di contatti tra la vittima** e i suoi familiari e **l'autore del reato** nei locali dove si svolge il procedimento, anche attraverso la creazione di zone di attesa riservate nei nuovi locali giudiziari (art. 19 sostituito) e il diritto alla **protezione della vita privata e alla non divulgazione dei dati personali** (art. 21, par. 3 e 4).

La direttiva infine introduce obblighi di **formazione** generale e specialistica per operatori di polizia, magistrati, avvocati e servizi di assistenza (art. 25 sostituito), **campagne di sensibilizzazione** pubblica (nuovo art. 25-bis) e un articolato sistema di **raccolta e comunicazione di dati statistici** armonizzati a livello UE (art. 28 sostituito; nuovi art. 28-ter e 29).

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono rispettivamente il **termine di recepimento** (2 luglio 2028, eccetto per le misure attuative dell'art. 26-ter (uso delle ICT) da recepire entro il 2 luglio 2030) e l'**entrata in vigore della direttiva** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale).

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937)

L'**articolo 8** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo **che prevede il divieto di immettere, mettere a disposizione sul mercato dell'UE ed esportare prodotti ottenuti con il lavoro forzato** (comma 1). Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare principi e criteri direttivi specifici tra cui:

- a) l'affidamento all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, ed eventualmente ad altre autorità specializzate, di **indagini e controlli** sugli operatori economici;
- b) la designazione dell'**AGCM** come **autorità competente ad adottare e far eseguire le decisioni** previste dal regolamento, attribuendole i necessari poteri investigativi;
- c) l'individuazione delle autorità che devono ricevere le comunicazioni dell'AGCM;
- d) l'attribuzione all'**AGCM** del **potere di applicare sanzioni pecuniarie** efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto delle decisioni;
- e) il **rafforzamento della pianta organica dell'AGCM**;
- f) la previsione di forme di **coordinamento tra tutte le autorità** coinvolte;
- g) la possibilità per le autorità di utilizzare il **sistema informativo per la vigilanza sui prodotti**.

Il comma 3 prevede che agli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione all'AGCM del potere di irrogare **sanzioni amministrative pecuniarie** agli operatori economici, si provveda a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

L'**articolo 8**, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro **sei mesi** dall'entrata in vigore della legge delega in commento, la normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/3015](#) che **vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione europea** e che modifica la [direttiva \(UE\) 2019/1937](#), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE.

• ***Il regolamento (UE) 2024/3015 sui prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione***

Il [regolamento \(UE\) 2024/3015](#), adottato il 27 novembre 2024, reca norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'UE o di esportare dal mercato interno prodotti ottenuti con il lavoro forzato, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e contribuire alla lotta contro il lavoro forzato; modifica di conseguenza la [direttiva \(UE\) 2019/1937](#) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

Esso si inserisce nel quadro europeo in materia di sostenibilità delle catene di approvvigionamento, che comprende gli obblighi di dovere di diligenza settoriali stabiliti dal [regolamento \(UE\) 2017/821](#), sui minerali provenienti da zone di conflitto, dal [regolamento \(UE\) 2023/1542](#), relativo alle batterie e ai rifiuti da batterie, dal [regolamento \(UE\) 2023/1115](#), relativo a materie prime prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, nonché gli obblighi di rendicontazione e di condotta introdotti dalla [direttiva \(UE\) 2022/2464](#) e dalla [direttiva 2013/34/UE](#).

L'articolo 3 reca espressamente il **divieto** per gli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché di esportare, prodotti ottenuti con il lavoro forzato: non si tratta di un obbligo di comportamento, ma di un divieto riferito al prodotto; l'articolo 1, paragrafo 3, precisa altresì che il regolamento non ha lo scopo di creare ulteriori obblighi di dovere di diligenza rispetto a quelli già previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale. Contestualmente, l'atto modifica l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, rendendo applicabile la disciplina di protezione degli informatori alle segnalazioni di violazione del regolamento.

Il divieto relativo ai prodotti ottenuti con il lavoro forzato si estende ai prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, mentre resta esclusa la prestazione di servizi di trasporto. Le definizioni di cui all'articolo 2 rinviano alla [convenzione OIL n. 29](#) per la **nozione di lavoro forzato** e alla [convenzione OIL n. 105](#) per quella di lavoro forzato imposto dalle autorità statali; è considerato prodotto ottenuto con il lavoro forzato il prodotto per il quale a tale lavoro si sia fatto ricorso, in tutto o in parte, in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni e trasformazioni connesse in qualunque segmento della catena di approvvigionamento.

L'articolo 4 include nell'ambito applicativo le **vendite a distanza**, ivi comprese quelle online, quando l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione. Rimane invece fuori dalla disciplina, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, il ritiro dei prodotti che abbiano già raggiunto gli utilizzatori finali.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuno Stato membro designa una o **più autorità competenti**, incaricate dell'adempimento degli obblighi sanciti dal presente regolamento; il termine per tale comunicazione alla Commissione era fissato al 14 dicembre 2025.

L'articolo 6 istituisce la **Rete dell'Unione contro i prodotti del lavoro forzato**, presieduta e assistita dalla Commissione, quale sede di coordinamento delle priorità di applicazione, delle indagini e delle prassi amministrative.

Ai fini istruttori e informativi, ai sensi dell'articolo 7 è utilizzato il **sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato** di cui all'articolo 34 del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#), con interconnessioni verso i sistemi doganali di gestione del rischio e verso lo sportello unico dell'Unione per le dogane. Completano l'architettura l'istituzione di una banca dati indicativa e non esaustiva dei rischi di lavoro forzato per

zone geografiche e per prodotti, fondata su informazioni indipendenti e verificabili di organizzazioni internazionali e che non nomina i singoli operatori economici (articolo 8), l'istituzione di **un punto unico per la presentazione di informazioni** da parte di qualsiasi persona o associazione, anche su presunte violazioni del divieto (articolo 9).

Il capo III (articoli 14-19) del regolamento è dedicato alla disciplina delle **indagini** sulla violazione del divieto di cui all'articolo 3, mentre il **capo IV** (articoli 20-22) alle **decisioni** adottate a seguito della conclusione delle indagini. La decisione che accerta la violazione (articolo 20) comporta il divieto di immissione, messa a disposizione ed esportazione, l'ordine di ritiro dei prodotti già messi a disposizione e l'ordine di smaltimento a spese degli operatori,

Quanto all'**apparato sanzionatorio**, la definizione delle sanzioni – effettive, proporzionate e dissuasive – è rimessa agli Stati membri, che devono tenere conto della gravità e della durata della violazione, dei precedenti e del grado di cooperazione con le autorità competenti.

Il **comma 2** indica i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della legge n. 234/2012.

Nello specifico, è stabilito che il decreto delegato deve:

- a) Designare come **autorità incaricata** di effettuare le **indagini** e i **controlli** per verificare l'adempimento degli obblighi previsti dal citato regolamento da parte degli operatori economici, l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, ed eventuali altre autorità individuate tra quelle dotate di specifica competenza nelle attività di contrasto (fra cui, a titolo esemplificativo, la relazione illustrativa annovera la Guardia di Finanza, altri corpi di polizia nonché, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), al fine di garantire lo scambio di informazioni con l'autorità di cui alla lettera b).

La relazione tecnica ricorda, sul punto, che l'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal [d.lgs. n. 149/2015](#) quale **agenzia unica per le ispezioni del lavoro**, esercita, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, le **funzioni ispettive** già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL, assicurando il coordinamento e l'uniforme svolgimento delle attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di rapporti di lavoro, legislazione sociale e obblighi contributivi. In tale ambito, l'Ispettorato nazionale del lavoro è già titolare dei poteri di controllo e accertamento necessari a verificare il rispetto della disciplina lavoristica e a contrastare i fenomeni di lavoro sommerso e irregolare. Le attività di indagine, controllo, accertamento e cooperazione amministrativa funzionali all'attuazione del regolamento in esame si inseriscono dunque nell'esercizio ordinario di poteri e funzioni già attribuiti all'Amministrazione. Si fa riferimento, sul punto, al ruolo dell'Ispettorato in materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza sui rapporti di lavoro, disciplinati dal [d.lgs. n. 124/2004](#) (articoli 1, 6 e 13), o alle funzioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite dal [d.lgs. n. 81/2008](#) (articoli 13 e 14).

b) Designare l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** quale autorità **competente di assicurare l'applicazione** efficace e uniforme **del regolamento** (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento), e di **adottare, far eseguire e verificare** l'ottemperanza delle **decisioni** in merito all'immissione, messa a disposizione sul mercato o esportazione dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato (ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015).

c) Designare le **autorità competenti a ricevere le comunicazioni dell'AGCM**, conformemente a quanto previsto dal [d.lgs. n. 157/2022](#).

Si ricorda che il d.lgs. n. 157/2022, adottato in attuazione della delega di cui all'[articolo 30 della legge n. 118/2022](#), ha adeguato la normativa nazionale a quanto disposto dal [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla **vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti**, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I del medesimo regolamento, provvedendo contestualmente alla semplificazione e al riordino del relativo sistema di vigilanza. Quanto all'assetto istituzionale, **l'articolo 3 individua le autorità di vigilanza del mercato** – ai sensi dell'articolo 10 del regolamento e nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali – in **otto amministrazioni**: il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*), il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'interno, il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e l'ENAC. Gli ambiti di competenza di tali autorità sono disciplinati dagli allegati I-VIII al decreto legislativo.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate quali autorità incaricate del **controllo dei prodotti** che entrano nel mercato dell'Unione (articolo 4) e il Ministero dello sviluppo economico quale **ufficio unico di collegamento**, con funzioni di coordinamento e di risoluzione dei conflitti di competenza (articolo 5).

d) Attribuire all'**AGCM** il potere di irrogare **sanzioni amministrative pecuniarie** agli operatori economici in caso di inosservanza delle decisioni di cui al citato articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015, che siano **efficaci, proporzionate e deterrenti**, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento;

L'articolo 37, par. 2, del regolamento, prevede che le sanzioni siano **effettive, proporzionate e dissuasive**. Le autorità competenti devono provvedere affinché le sanzioni tengano conto: della **gravità** e della **durata** dell'inosservanza di una decisione di cui all'articolo 20; di eventuali pertinenti **casi precedenti** di inosservanza di una decisione di cui all'articolo 20 da parte dell'operatore economico; del grado di **cooperazione** con le autorità competenti; di eventuali

altri fattori attenuanti o aggravanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari, i profitti conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza dell'inosservanza di una decisione di cui all'articolo 20.

e) Prevedere **l'incremento della pianta organica dell'AGCM di venticinque unità** di ruolo, in modo da permettere all'autorità di disporre delle **risorse necessarie** per assicurare lo svolgimento delle attività affidate dal regolamento. Si tratta, nello specifico, di: 3 dirigenti, 15 funzionari e 7 impiegati.

f) Prevedere **forme di coordinamento** tra le autorità coinvolte, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti **si coordinino** strettamente e **scambino informazioni** con le autorità nazionali competenti, quali gli **ispettorati del lavoro** e le **autorità giudiziarie e di contrasto**, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, e con le autorità designate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

g) Prevedere l'attribuzione alle autorità competenti del potere di **utilizzare il sistema di informazione e comunicazione** di cui all'articolo 34 del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) relativamente all'espletamento delle attività di **vigilanza** sui prodotti realizzati con lavoro forzato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/3015.

L'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/3015 disciplina gli **strumenti digitali** utilizzati dalla Commissione europea, dalle autorità nazionali competenti e dalle autorità doganali per **scambiarsi informazioni** e coordinare l'applicazione del regolamento. I predetti soggetti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Attraverso tale piattaforma vengono trasmesse richieste, notifiche, decisioni e altri messaggi necessari per i controlli sui prodotti che entrano o escono dal mercato dell'Unione. Si ricorda che l'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, ha previsto che **la Commissione sviluppi ulteriormente e mantenga un sistema di informazione e comunicazione** per la **raccolta**, l'**elaborazione** e la **conservazione**, in forma strutturata, **di informazioni** su questioni **relative all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione**, allo scopo di migliorare la condivisione dei dati tra gli Stati membri, anche ai fini delle richieste di informazione, fornendo un quadro esaustivo delle attività, dei risultati e dell'andamento della vigilanza del mercato. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato, gli uffici unici di collegamento e le autorità designate per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, hanno accesso a tale sistema.

Ai sensi del citato articolo 7, inoltre, per rendere più rapido ed efficace lo scambio di informazioni, la Commissione dovrà realizzare un **collegamento** automatico tra il **sistema di informazione generale e quello doganale**. Tale interconnessione

dovrà diventare operativa entro due anni dall'adozione del relativo atto di esecuzione. È prevista anche un'**integrazione** con lo **sportello unico dell'Unione europea per le dogane** a norma del regolamento (UE) 2022/2399. Questo collegamento, da istituire entro quattro anni dall'adozione dell'apposito atto di esecuzione, permetterà alle autorità doganali e alle altre autorità competenti di scambiarsi direttamente richieste, notifiche e comunicazioni. La Commissione potrà inoltre utilizzare le informazioni presenti nel sistema europeo di sorveglianza doganale di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative ai prodotti in entrata e in uscita dall'Unione, trasferendole nel sistema di informazione previsto dal regolamento.

Ai sensi del **comma 3**, infine, circa gli **oneri** finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *e*), **concernente l'incremento della pianta organica dell'AGCM di 25 unità**, si provvede a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

Tali oneri sono quantificati come segue:

- 3.770.818 euro per il 2027;
- 3.742.022 euro per il 2028;
- 3.949.743 euro per il 2029;
- 4.206.829 euro per il 2030;
- 4.473.238 euro per il 2031;
- 4.746.525 euro per il 2032;
- 5.029.527 euro per il 2033;
- 5.327.680 euro per il 2034;
- 5.800.092 euro per il 2035;
- 6.184.320 euro annui a decorrere dal 2036.

Sul punto, la relazione tecnica precisa che, ai sensi dell'[articolo 10, comma 7-ter](#), della L. n. 287/1990, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto – a partire dal 1° gennaio 2013 – al funzionamento dell'istituzione si provvede unicamente tramite “entrate proprie” (un sistema di autofinanziamento), ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura massima dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale. Inoltre, ai sensi del comma 7-*quater* dell'articolo 10, l'Autorità procede ogni anno alla determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alle società di capitale in piena autonomia, tenendo conto delle proprie esigenze di bilancio.

Attualmente, continua la relazione, le entrate da autofinanziamento attese per il 2026, dovrebbero essere pari a euro 107.850.374,62 (dato riferito a quanto dovuto dalle società rientranti nel perimetro di contribuzione a esito della chiusura della relativa anagrafica e dell'invio, a giugno 2026, dei bollettini PagoPa). Considerando l'aliquota di contribuzione costante nella misura dello 0,055 per mille (come già deliberato dall'Autorità per il triennio di previsione 2026-2028),

si ipotizza, per il successivo decennio, una crescita complessiva del gettito da autofinanziamento in grado di garantire, unitamente alle risultanze attese in materia di gestione di bilancio, la copertura dei maggiori costi di personale conseguenti alle nuove immissioni a ruolo.

L'assunzione delle 25 unità in ruolo avverrebbe, dunque, chiosa la relazione, in condizioni di **neutralità per la finanza pubblica e senza operare alcun incremento dell'aliquota contributiva**, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente consentono di far fronte agli oneri connessi alle nuove assunzioni. Provvedendosi pertanto integralmente a carico del bilancio dell'AGCM, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)

L'**articolo 9** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro tre mesi, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo concernente le misure volte a **fronteggiare situazioni di emergenza del mercato interno** dell'Unione europea (comma 1).

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare i principi e i criteri direttivi specifici, ossia:

- a) **modificare la normativa nazionale di settore**, tra cui il Codice del consumo, per adeguarla alle nuove definizioni introdotte e ai nuovi capi previsti dal regolamento;
- b) designare le **autorità competenti** ad autorizzare, durante le emergenze, l'immissione sul mercato di prodotti in deroga alle ordinarie procedure di valutazione della conformità;
- c) assicurare l'avvalimento da parte delle autorità competenti **del supporto di enti e organismi tecnici specializzati**;
- d) adeguare la **disciplina sanzionatoria**, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 9**, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/2748](#), entro **tre mesi** dall'entrata in vigore della presente legge delega.

Il regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 9 ottobre 2024, costituisce uno degli atti (assieme al [regolamento \(UE\) 2024/2747](#) e alla [direttiva \(UE\) 2024/2749](#)) che compongono il **quadro europeo per la gestione delle emergenze nel mercato interno**, il cd. pacchetto IMERA (*Internal Market Emergency and Resilience Act*) omnibus. Per maggiori dettagli su tale quadro si rinvia al box di approfondimento contenuto nella scheda di lettura dell'articolo 3 del presente *dossier*.

Il **comma 2** indica i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della legge n. 234/2012.

Nello specifico, è stabilito che il decreto delegato deve:

- a) Modificare **la normativa nazionale** per integrarla in modo da garantire l'attuazione del regolamento (UE) 2024/2748 nell'eventualità che si verifichi un'emergenza del mercato interno.

Più precisamente, si dovrà intervenire sui seguenti decreti legislativi:

- [d.lgs. n. 206/2005](#), cd. Codice del consumo;
- [d.lgs. n. 17/2010](#) che dà attuazione [direttiva 2006/42/CE](#) che consente di spostare liberamente in tutta l'Unione le **macchine** che soddisfano i **requisiti europei di salute e sicurezza**;
- [d.lgs. n. 106/2017](#), che adegua la normativa italiana al [regolamento UE n. 305/2011](#), detto CPR – *Construction Products Regulation*, che fissa condizioni armonizzate per la **commercializzazione dei prodotti da costruzione**;
- [d.lgs. n. 17/2019](#) che reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 2016/425](#) sui **dispositivi di protezione individuale**;
- [d.lgs. n. 23/2019](#), che adegua la normativa italiana al regolamento UE 2016/426 sugli **apparecchi che bruciano carburanti gassosi**.

- b) Designare le **autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti, in deroga** alle procedure ordinarie di valutazione della conformità, sulla base dei pertinenti atti di esecuzione dell'Unione europea e, ove adottate, di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea, nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato. La designazione delle predette autorità deve essere effettuata tenendo conto di **criteri specifici** per l'individuazione delle amministrazioni, degli enti e degli istituti pubblici competenti, e in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal [d.lgs. n. 157/2022](#). Si ricorda che il d.lgs. n. 157/2022, adottato in attuazione della delega di cui all'[articolo 30 della legge n. 118/2022](#), ha adeguato la normativa nazionale a quanto disposto dal [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla **vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti** (per un approfondimento, si veda la scheda di lettura dell'articolo 8, contenuta nel presente *dossier*). Il criterio in esame, precisa la relazione illustrativa, sarebbe necessario alla luce della **eterogeneità dei prodotti** interessati dal regolamento e delle diverse situazioni di emergenza che lo Stato membro potrebbe fronteggiare.

- c) Fare in modo che le autorità competenti di cui alla lett. b), nell'ambito delle procedure di autorizzazione in deroga, assicurino **il coinvolgimento di enti, soggetti o organi tecnici** già utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato nelle procedure ordinarie. Il coinvolgimento dei predetti soggetti è funzionale a garantire il **supporto tecnico nelle valutazioni di conformità dei prodotti** ed in caso di adozione ed utilizzo di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione Europea, nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, in virtù delle

peculiari caratteristiche dei prodotti qualificati come beni rilevanti durante situazioni di crisi.

- d) Adeguare la **disciplina sanzionatoria** alle violazioni degli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2024/2748, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Infine, il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che:

- le attività previste dalla **lettera b)** sarebbero riconducibili alle competenze già attribuite alle amministrazioni interessate nell'ambito del vigente sistema di vigilanza del mercato disciplinato dal [d.lgs. n. 157/2022](#);
- il coinvolgimento, nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga, di enti, organismi o soggetti tecnici già ordinariamente impiegati nelle attività di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato di cui alla **lettera c)** non prevede l'istituzione di nuovi organismi, né l'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già esercitate dai soggetti interessati;
- con riferimento all'adeguamento dell'impianto sanzionatorio di cui alla **lettera d)**, le attività di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni continueranno a essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito dei procedimenti e delle strutture già esistenti. Inoltre, non è possibile, allo stato, quantificare le eventuali entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni e, conseguentemente, non vengono ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche)

L'**articolo 10** conferisce la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi necessari all'adeguamento **della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365**, concernente la prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.

Il **comma 1** contiene la delega al Governo per l'adozione, entro **quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto **regolamento (UE) 2025/2365** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025. Si ricorda che tale regolamento, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo, si applica a decorrere dal 17 dicembre 2027, tranne: alcune norme che si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2028; alcune norme che trovano già applicazione dal 16 dicembre 2025.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'**articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234**, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) **individuare e designare le autorità competenti responsabili** dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento (UE) 2025/2365, definendone le funzioni, i poteri di controllo, ispezione e accertamento, nonché le modalità di coordinamento e cooperazione tra le stesse;

Si ricorda che l'art. 16 del regolamento unionale in oggetto prevede che gli Stati membri gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del medesimo regolamento, comunicando alla Commissione, senza ritardo dopo il 16 dicembre 2025, i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti, nonché ogni successiva modifica di tali informazioni.

Gli Stati membri devono conferire alle rispettive autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto del regolamento. Tali poteri comprendono:

- a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;
- b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire

se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;

c) il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;

d) il potere di accedere agli impianti.

Si prevede che, qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

- b) **individuare** i possibili criteri di esenzione degli operatori economici dal rispetto di alcuni degli obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica e dal rispetto degli obblighi di certificazione – obblighi di cui, rispettivamente, agli articoli 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (UE) 2025/2365 – in coerenza con quanto previsto dal medesimo regolamento;

Si ricorda che l'**art. 8** del regolamento prevede, a determinate condizioni, **sistemi di esenzione** dai suddetti obblighi per gli operatori economici. Più in particolare, in base al paragrafo 1 di tale articolo, gli operatori che hanno ottenuto la [registrazione EMAS](#) beneficiano delle esenzioni in oggetto, purché un verificatore ambientale abbia accertato che le prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento siano state inserite nel sistema di gestione ambientale di tali operatori e attuate. Il successivo paragrafo 2 consente che gli Stati membri prevedano determinate altre fattispecie di esenzione.

- c) **individuare** le autorità competenti al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle certificazioni previste dal regolamento (UE) 2025/2365, nonché alla vigilanza sugli organismi di certificazione e di valutazione della conformità;
- d) **adeguare e integrare** il sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;
- e) **adeguare e integrare** il sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni penali, anche alternative alle sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2025/2365;

L'art. 20 del regolamento (UE) 2025/2365 prevede che le sanzioni devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**: possono comprendere sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria è pari ad almeno il **3% del fatturato annuo** (del medesimo soggetto) a livello dell'Unione nell'esercizio finanziario precedente quello in cui la sanzione amministrativa

di natura pecuniaria è comminata. Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, comminare sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria. Le sanzioni devono tenere debitamente conto, a seconda dei casi:

- a) della natura, gravità ed entità della violazione;
- b) della popolazione o dell'ambiente interessati dalla violazione, con riferimento all'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- c) del fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.

- f) **prevedere** misure volte a favorire l'accesso alle informazioni in materia di conformità al regolamento (UE) 2025/2365, nonché l'assistenza tecnica, organizzativa e formativa agli operatori economici, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese, per le finalità di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'art. 17 prevede l'obbligo per la Commissione europea di elaborare e mettere a disposizione del pubblico, entro il **17 dicembre 2026**, anche via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitazione dell'accesso agli utenti registrati, materiale di sensibilizzazione e formazione sull'adeguata attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori (comprese le micro, piccole e medie imprese) e delle pertinenti organizzazioni ambientaliste non governative, e in collaborazione con le autorità competenti.

Si prevede inoltre che gli Stati membri provvedano affinché gli operatori economici, i vettori dell'UE, i vettori dei paesi terzi, i rappresentanti autorizzati, gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime abbiano accesso alle informazioni in materia di conformità al presente regolamento e che in particolare le micro e piccole imprese ricevano assistenza a tale riguardo. Si prevede altresì che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo di **programmi di formazione per la qualificazione del personale dei certificatori**.

Il **comma 3** prevede l'adozione dei decreti legislativi in oggetto previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

Il **comma 4** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio)

L'**articolo 13**, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro tre mesi, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo che costituisce un **quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno**.

A tal fine:

- istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una **Cabina di regia**, precisandone la composizione e le competenze (commi 3 e 4);
- consente a tale Cabina di regia di avvalersi di una **struttura amministrativa** interna alla Presidenza stessa preposta allo svolgimento delle attività di **ufficio centrale di collegamento** e di **punto di contatto unico nazionale** (commi 5 e 6);
- consente l'avvio, nell'ambito della struttura amministrativa interna alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di **gruppi di lavoro** e **tavoli di coordinamento** riguardo a specifiche tematiche, composti dai rappresentanti delle amministrazioni (comma 7);
- prevede, nell'attesa dell'attuazione delle disposizioni introdotte, una disciplina transitoria della partecipazione dei rappresentanti dell'Italia alle riunioni del Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (comma 8).

L'articolo 13 si compone di 9 commi e mira ad adeguare l'ordinamento nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/2747](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal proposito la novella, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento entro **tre mesi** dall'entrata in vigore della presente legge delega.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2024/2747 – *Internal Market Emergency and Resilience Act* – istituisce un quadro di misure in materia di **emergenza e resilienza del mercato interno** e modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e sulla resilienza nel mercato interno). Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2026, data entro la quale gli Stati membri avrebbero dovuto nominare il proprio membro del comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (*Board*) e designare gli uffici centrali di collegamento (*Central Liaison Office - CLO*) e i punti di contatto unici nazionali (*Single Point of Contact - SPC*).

Secondo il [comunicato stampa](#) della Commissione europea, l'entrata in applicazione del regolamento fornisce all'Unione europea un quadro strutturato per rafforzare la preparazione alle crisi, migliorare il coordinamento con gli Stati membri e le imprese e garantire azioni mirate e proporzionate a tutela della libera circolazione di beni, servizi e persone nel mercato unico.

La prima riunione formale del Consiglio IMERA si è tenuta il 4 giugno 2026, in occasione della quale si è discusso anche delle conseguenze per le catene di approvvigionamento derivanti dall'evoluzione della situazione in Medio Oriente. Insieme al regolamento (UE) 2024/2748 e alla direttiva 2024/2749, il regolamento (UE) 2024/2747 costituisce il c.d. pacchetto IMERA *omnibus*, che modifica il quadro legislativo europeo in diversi **settori del mercato interno per la gestione delle emergenze** (per il cui approfondimento è possibile consultare il box dell'articolo 3 del provvedimento in esame).

L'articolo 13, **comma 2**, individua un principio e criterio direttivo specifico per il recepimento del regolamento (UE) 2024/2747 che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, fermo restando quanto previsto nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7, e 8, il Governo è tenuto ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per assicurare la corretta applicazione del regolamento in questione.

L'articolo 13, **comma 3**, reca l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una **Cabina di regia**, la quale è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro dallo stesso delegato ed è **composta da**:

- autorità delegata di cui all'[articolo 3](#) della legge n. 124 del 2007, ove istituita: si ricorda che tale autorità fa parte del [Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica](#) (CISR) e presiede il Collegio di vertice, composto dal Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ([DIS](#)) e dai Direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna ([AISE](#)) e dell'[AISI](#); allo stato, l'autorità delegata è individuata nel Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Consiglio dei ministri, [Alfredo Mantovano](#).
- Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale;
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministro delle imprese e del *made in Italy*;
- Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Ministro dell'interno;
- Ministro della difesa;
- Ministro della salute;

- Ministro dell'economia e delle finanze;
- ove nominate: autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, autorità politica delegata in materia di protezione civile, autorità politica delegata in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Inoltre, possono essere invitati, in rapporto alla tematica affrontata i seguenti soggetti:

- ministri interessati;
- Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- Presidente dell'Unione delle province d'Italia.

È consentita altresì la partecipazione, su invito, in qualità di **osservatori** di esperti e di rappresentanti di:

- organizzazioni internazionali;
- parti sociali;
- categorie produttive e sociali;
- sistema dell'università e della ricerca.

La partecipazione alla Cabina di regia non comporta il versamento di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né il riconoscimento di rimborso spese.

Il **comma 4** specifica le **competenze della nuova Cabina di regia**, da esercitare in presenza delle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, numero 1), del regolamento (UE) 2024/2747. Il citato articolo 3, numero 1), definisce come **situazione di crisi** *“un evento eccezionale, inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima, che ha o può avere un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, e che perturba la libera circolazione di merci, servizi e persone o perturba il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento”*.

In particolare, la Cabina di regia ha le seguenti competenze:

- a) Propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli **indirizzi generali** relativi alle situazioni di crisi e alle misure da adottare ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento: gli articoli 20 e 21 del regolamento intervengono sulle restrizioni, rispettivamente consentite e vietate, alla libera circolazione durante la modalità di emergenza nel mercato interno. In tal senso, il regolamento impone agli Stati membri che le misure adottate in risposta a un'emergenza nel mercato interno siano temporanee, non impongano ai cittadini o operatori economici oneri sproporzionati e vengano comunicate in modo chiaro (articolo 20). Durante la situazione emergenziale gli Stati membri devono altresì astenersi dall'adottare una serie di misure [elencate all'articolo 21, lettere dalla *a*) alla *i*)], che riguardano, per esempio, i divieti di esportazione o di transito all'interno dell'Unione su beni o servizi rilevanti per le crisi (lettera *b*)), e le limitazioni dell'esportazioni di merci o della prestazione o ricezione transfrontaliere di

servizi, ove limitino le catene di approvvigionamento di beni e servizi rilevanti per la crisi o causino carenze di tali beni e servizi nel mercato interno (lettera c)).

- b) Designa i **rappresentanti dell'Italia nel Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno** di cui all'articolo 4 del regolamento.

Tale articolo istituisce un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (*Board*), composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. La disposizione regolamentare prevede la nomina da parte degli Stati membri di un rappresentante e di un supplente nonché, se del caso, di un rappresentante specifico per settore, in funzione della natura della crisi.

In merito, si anticipa che il comma 8 dell'articolo 13 reca una disposizione transitoria da applicarsi nell'attesa della nomina, prevedendo la partecipazione alle riunioni del citato Comitato del Capo Dipartimento *pro tempore* del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di membro titolare, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento, in qualità di membro supplente (v. *infra*).

- c) Valuta i **protocolli di crisi volontari** di cui all'articolo 10 del regolamento. Secondo tale disposizione, il Consiglio può raccomandare alla Commissione europea di avviare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici; è compito della Commissione incoraggiare e facilitare l'elaborazione di tali protocolli nonché coinvolgere, se del caso, le autorità degli Stati membri, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, nonché le organizzazioni pertinenti.
- d) Formula, tramite delibera, alla Commissione europea la **richiesta di effettuare i test di resilienza**, di cui all'articolo 12 del regolamento. In particolare, l'organo esecutivo dell'Unione, su parere del consiglio, svolge tali test, sviluppando scenari in un settore specifico tenendo presente i rischi associati a una crisi, promuovendo lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze e individuando misure di mitigazione del rischio al termine dei test di resilienza. Si precisa che la Commissione è tenuta ad effettuare i test di resilienza a livello dell'Unione con cadenza regolare e almeno ogni due anni.
- e) Coordina le iniziative necessarie volte a dare **attuazione agli atti di esecuzione e alle raccomandazioni della Commissione** adottati dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del regolamento, nonché volte a consentire la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri.
- f) Segnala, tramite delibera, alla Commissione le **situazioni di carenza di beni e servizi rilevanti per la crisi** in uno o più Stati membri, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento, indicando le quantità necessarie e ulteriori informazioni pertinenti. Ove gli Stati membri non abbiano a disposizione beni o servizi rilevanti per la crisi sufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato interno, la Commissione può indicare loro come

provvedere alla distribuzione mirata dei citati beni o servizi, al fine di evitare ulteriori perturbazioni del mercato interno.

- g) Richiede, tramite delibera, alla Commissione europea di **procedere all'acquisto di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi**, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento. Nel dettaglio, tale disposizione, in apertura del titolo V del regolamento, relativo agli appalti pubblici, prevede la possibilità per gli Stati membri di chiedere alla Commissione l'avvio di una procedura di appalto per conto o a nome degli Stati partecipanti per l'acquisizione dei citati beni e servizi. I paragrafi successivi dell'articolo 36 disciplinano l'attività della Commissione, che può accettare o rifiutare l'acquisto informandone gli Stati membri interessati. Nel primo caso, la Commissione è tenuta ad elaborare una proposta di accordo – recante le condizioni dettagliate dell'appalto - da concludere con gli Stati membri partecipanti, relativa alla procedura di appalto da svolgere per loro conto o a loro nome (articolo 36, paragrafo 3, lettera b)).
- h) Esprime una valutazione sulle **proposte di accordo** elaborate dalla Commissione citate in precedenza (articolo 36, paragrafo 3, lettera b) del regolamento) e sulle proposte di accordo di appalto congiunto (articolo 39, paragrafo 3 del regolamento).

L'articolo 13, **comma 5**, del disegno di legge in esame fa riferimento al quadro normativo delineato dall'articolo 8 del regolamento europeo, ai sensi del quale ogni Stato membro designa un **ufficio centrale di collegamento** (*Central Liaison Office* – CLO), responsabile della **gestione di informazioni** con gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri, con l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione nonché con le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, in particolare con i punti di contatto unici nazionali.

Oltre agli uffici di collegamento degli Stati membri, il regolamento prevede un **ufficio di collegamento a livello di UE** e ne attribuisce la designazione alla Commissione europea (articolo 8, paragrafo 4).

In proposito, si rammenta che l'articolo 24 del regolamento prevede la gestione da parte di ciascuno Stato membro di un **punto di contatto unico nazionale** (*Single Point of Contact*), incaricato di supportare i cittadini:

- a richiedere e ottenere informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori introdotte durante una modalità di emergenza nel mercato interno;
- a svolgere procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa dell'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.

Con riferimento all'ordinamento italiano, come si vedrà all'esame del comma 6 dell'articolo in commento, alla struttura individuata come ufficio centrale di collegamento vengono conferite anche le funzioni di punto di contatto unico nazionale.

Al fine di adeguare l'ordinamento italiano alla disciplina comunitaria, la novella in commento stabilisce che sia individuata, mediante decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, la **struttura** della Presidenza del Consiglio dei ministri preposta allo svolgimento delle **attività di ufficio di collegamento**. Si precisa che l'adozione del decreto per l'individuazione della struttura segue la disciplina di cui all'[articolo 7](#) del d. lgs. n. 303 del 1999, che regola l'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del d.P.C.m.

Per lo Stato italiano, pertanto, l'**ufficio centrale di collegamento** è la **struttura** della **Presidenza del Consiglio dei ministri** che verrà individuata tramite apposito decreto.

Ai sensi del comma 5, le competenze della citata struttura sono le seguenti:

- a) Funzioni di **segreteria tecnica** della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento.
- b) Responsabilità del **coordinamento** e dello **scambio di informazioni** con gli **Uffici centrali di collegamento** di altri Stati membri e con l'**Ufficio di collegamento a livello dell'Unione** di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento.
- c) Responsabilità del coordinamento e dello scambio di informazioni con le **autorità nazionali competenti** ai fini dell'attuazione del regolamento.
- d) Attività di **monitoraggio** per la rilevazione, e successiva segnalazione alla Commissione europea e agli Uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri, degli **incidenti significativi**.

Secondo l'articolo 3, numero 7, del regolamento europeo gli incidenti significativi sono definiti come “*incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento*”. La segnalazione degli incidenti significativi da parte dell'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro è disciplinata dall'articolo 13 del regolamento, ai sensi del quale, prima della notifica alla Commissione, occorre tenere conto della posizione di mercato o del numero di operatori economici interessati dall'incidente; della durata, effettiva o prevista, dell'incidente; della zona geografica e della quota del mercato interno interessata dall'incidente e dei suoi effetti transfrontalieri; infine dell'impatto di tali incidenti su beni non diversificabili e insostituibili.

- e) **Partecipazione** alla **predisposizione** e alla **realizzazione dei test di resilienza** di cui all'articolo 12 del regolamento, descritti in precedenza.
- f) **Supporto alla Commissione europea**: tale supporto riguarda, da un lato, la raccolta di informazioni e dati e l'attività di istruttoria che precedono l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno da parte del Consiglio (articoli dal 17 al 19, Capo I del Titolo IV del regolamento); dall'altro lato, riguarda l'adozione da parte della Commissione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno (articoli dal 26 al 35, Capo III, Titolo IV). Si precisa che le misure previste dal citato capo III del regolamento sono adottate dalla Commissione solo dopo l'attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno e l'approvazione del

Consiglio di un elenco di beni o servizi rilevanti per la crisi. In tal senso, anche alla luce del considerando 37) del regolamento, l'attività di supporto dell'ufficio centrale di collegamento risulterebbe finalizzata al monitoraggio delle perturbazioni della libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi.

- g) L'esercizio delle ulteriori funzioni previste dal regolamento, che non siano state affidate alle autorità nazionali competenti.

L'articolo 13, **comma 6**, dispone che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri preposta allo svolgimento delle attività di **ufficio di collegamento** (cd. CLO), la cui individuazione è rimessa ad apposito d.P.C.m., svolga anche le funzioni di **punto di contatto unico nazionale**, di cui all'articolo 24 del regolamento europeo (v. *supra*).

Ne consegue che, in caso di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolgerà le funzioni dell'ufficio di collegamento e di punto di contatto unico nazionale.

Secondo la relazione illustrativa presentata dal Governo è possibile attribuire al medesimo soggetto i ruoli del punto unico di contatto nazionale e dell'ufficio centrale di collegamento. Sul punto, si sottolinea che il regolamento non contiene una specifica disposizione di incompatibilità tra le due funzioni, né impone che queste vengano attribuiti a soggetti distinti.

L'articolo 13, **comma 7** consente l'istituzione, presso la citata struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di **gruppi di lavoro** e **tavoli di coordinamento** in relazione a specifiche tematiche.

Questi sono composti dai rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia e delle altre amministrazioni interessate, per i quali non è previsto in nessun caso il riconoscimento di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati, né di rimborso spese.

L'articolo 13, **comma 8**, reca una disposizione di natura transitoria, volta a evitare, nell'attesa della formalizzazione delle relative designazioni da parte della Cabina di regia, che non siano presenti rappresentanti dell'Italia nel Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (v. *supra*, articolo 13, comma 4, lettera b).

A tal fine, la disposizione in commento prevede la partecipazione alle riunioni del citato Comitato, anche quelle preparatorie, del [Capo pro tempore del Dipartimento per gli affari europei](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di **membro titolare**, e del dirigente generale preposto all'[Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento](#), in qualità di **membro supplente**.

Infine, il **comma 9** dell'articolo 13 introduce la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui si provvede all'attuazione del relativo articolo con le risorse

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

L'**articolo 12** conferisce una delega al Governo finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1028 del 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine (comma 1).

Il comma 2 enuncia i criteri e i principi direttivi che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio di tale delega.

Il comma 3, invece, precisa che i decreti legislativi dovranno essere adottati dal Governo previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Infine, il comma 4 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

L'**articolo 12, comma 1**, dispone che il Governo, **entro tre mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, adotti uno o più **decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1028 del 2024** del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il **regolamento europeo n. 1028/2024**, in vigore dal 20 maggio 2026, si inserisce nel quadro delle politiche dell'Unione europea volte a garantire una maggiore **trasparenza, tracciabilità e affidabilità** dei dati relativi al mercato delle locazioni brevi.

In tal modo, si intende assicurare un **corretto funzionamento del mercato interno**, un'**equa concorrenza tra operatori** e un efficace supporto alle autorità pubbliche nell'esercizio delle funzioni di **monitoraggio, controllo e pianificazione**.

La delega al Governo è resa necessaria dall'esigenza di assicurare il coordinamento e la coerenza tra la nuova disciplina europea, direttamente applicabile, e la normativa nazionale vigente.

Dunque, il regolamento europeo introduce un quadro normativo, cui gli Stati membri devono adeguarsi, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza del settore delle locazioni e migliorare la qualità e la disponibilità dei dati statistici.

La relazione illustrativa enumera gli obblighi che il regolamento europeo in oggetto pone a carico dell'Italia. Essi sono:

- l'istituzione di **procedure di registrazione delle locazioni**, svolte sulla base delle dichiarazioni rese dai locatori, in conformità alle disposizioni dello stesso Regolamento;
- l'automatico e immediato **rilascio di un numero di registrazione** per un'unità specifica al momento della presentazione delle informazioni richieste, da parte del locatore;
- l'istituzione di un **registro pubblico e facilmente accessibile** per la raccolta dei dati e delle dichiarazioni rese dai locatori;

- la creazione di un'interfaccia che garantisca **interoperabilità tra registro nazionale e piattaforme online** che consentano agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine;
- l'interoperabilità finalizzata a garantire che le **informazioni** siano disponibili **per le autorità regionali o locali** quando necessario;
- la definizione di **meccanismi sanzionatori e di controllo** per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione;
- **raccolta e trasmissione di dati** sulle attività di locazione breve, con l'obiettivo di creare informazioni affidabili e comparabili a livello europeo;
- l'adozione di **standard tecnici armonizzati** per la trasmissione dei dati.

L'armonizzazione delle norme, in materia di **servizi di locazione di alloggi a breve termine**, deve osservare anche quanto disposto dall'articolo 13-ter del [decreto-legge n. 145 del 2023](#).

L'**articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023** reca la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale (CIN).

Il **comma 1** prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 2** impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle medesime unità immobiliari e strutture ricettive soggette al CIN, l'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati.

Il **comma 3** specifica che il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.

Il **comma 4** dispone che la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati siano assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Il **comma 5** precisa che la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali è subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.

Il **comma 6** impone l'obbligo di esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il **comma 7** prevede una serie di obblighi per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve, per i titolari di strutture turistico ricettive, nonché per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Il **comma 7** stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la

rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.

Ai sensi del **comma 8**, chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti l'attività di locazione per finalità turistiche, in forma imprenditoriale, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Il **comma 9** prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, il quale non trova applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale (**comma 10**).

Ai sensi del **comma 11**, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione.

Il successivo **comma 12** integra tale previsione assegnando, al fine di contrastare l'evasione, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale.

Il **comma 14** reca una clausola di invarianza finanziaria.

Infine, per effetto del **comma 15**, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Il **comma 2** del presente **articolo 12** enumera i **principi e criteri direttivi specifici** che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega di cui al comma 1; tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali per l'attuazione (in sede di esercizio di deleghe) del diritto europeo, posti dall'articolo 32 della [legge n. 234 del 2012](#).

Il Governo è tenuto a:

- a) assicurare la corretta e integrale **applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento europeo n. 1028 del 2024**, relativamente alla procedura di registrazione per il rilascio del codice identificativo nazionale (CIN) e alle informazioni richieste ai privati;
- b) adeguare e **integrare il sistema sanzionatorio nazionale** con le nuove fattispecie, relativamente al controllo degli annunci e delle dichiarazioni dei locatori, alla comunicazione dei dati, nonché all'informazione alle autorità competenti dei risultati delle verifiche compiute;
- c) individuare nel Ministero del turismo l'**autorità nazionale competente** per le funzioni di verifica, monitoraggio, informazione, trasmissione dei dati ed esecuzione, ai sensi degli articoli 9, 12, paragrafo 4, 13, 14 e 15 del regolamento europeo n. 1028 del 2024;
- d) adottare le disposizioni necessarie per l'**adattamento del sistema informatico nazionale e della banca di dati** delle strutture ricettive, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi europei, anche in

riferimento all'istituzione e al coordinamento dei punti di ingresso digitali unici (articoli 10 e 11 del regolamento europeo n. 1028 del 2024) e all'accesso ai dati (articolo 12 del medesimo regolamento).

In merito alla *lettera d)*, la relazione illustrativa riferisce che, affinché l'Italia sia conforme alle disposizioni del già citato regolamento europeo n. 1028 del 2024, sia necessario aggiornare gli *standard* tecnici digitali di interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive, istituita ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2019](#), rendendoli compatibili con le specifiche del medesimo regolamento europeo.

Il **comma 3** prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previa **intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** (nota come Conferenza Stato-regioni), ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#).

La relazione illustrativa sottolinea che, attraverso sistemi di interoperabilità e di interconnessione con le banche dati regionali, la Banca dati strutture ricettive (BDSR) possa assicurare il coordinamento informativo tra amministrazioni statali e territoriali, nonché consentire una mappatura completa delle strutture ricettive a livello nazionale, contribuendo anche al contrasto delle forme irregolari di ospitalità.

L'**articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997** si applica a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni (**comma 1**).

Il **comma 2** precisa che le intese si perfezionino con l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora un'intesa, espressamente prevista dalla legge, non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (**comma 3**).

Infine, il **comma 4** prevede che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei Ministri possa provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

I provvedimenti adottati saranno sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Ad ogni modo, il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Il **comma 4** individua la **copertura finanziaria** per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Esso dispone che, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, *lettera d)*, sia autorizzata la spesa di **euro 995.676** per l'**anno 2027**.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

ALLEGATI

Direttiva (UE) 2024/869
(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante
modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i
valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i
diisocianati)

La [direttiva UE 2024/869](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, introduce dei valori limite di esposizione professionale per i diisocianati⁴, modifica la norma unionale⁵ sul valore limite di esposizione dei lavoratori al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendo tale valore da 0,15 a 0,03 milligrammi/m³, calcolato (come nella norma già vigente) con riferimento a un periodo di otto ore, e ridefinisce la disciplina unionale: sul valore limite biologico, per i lavoratori, relativo al livello di piombo nel sangue; sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a concentrazioni di piombo nell'aria o per i quali siano accertati determinati livelli di piombo nel sangue⁶. La direttiva prevede anche che la Commissione europea svolga o promuova determinate valutazioni o elabori orientamenti; in particolare, la Commissione deve compiere, entro il 9 aprile 2029, una nuova valutazione dei valori limite professionali relativi al piombo e ai suoi composti inorganici, con l'eventuale presentazione di una relativa proposta legislativa unionale⁷.

Il termine per il recepimento della direttiva in esame da parte degli Stati membri è scaduto **il 9 aprile 2026**.

I valori limite (introdotti dalla presente direttiva) di esposizione professionale per i diisocianati sono pari, per il periodo temporale 9 aprile 2026-31 dicembre 2028, a 10 microgrammi di NCO/m³, in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, e a 20 microgrammi di NCO/m³, in relazione a un periodo di 15 minuti (per NCO “si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati”); a decorrere dal 1° gennaio 2029, i suddetti valori limite sono ridotti, rispettivamente, a 6 e 12 microgrammi.

⁴ Tale introduzione è operata mediante una novella relativa all'allegato I della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998. In merito alla motivazione, cfr. i considerandi n. 17 e seguenti della premessa della presente [direttiva UE 2024/869](#).

⁵ La modifica è operata mediante una novella relativa all'allegato III della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni (tale novella specifica anche che il piombo e i suoi composti inorganici costituiscono sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia). In merito alla motivazione della modifica, cfr. in particolare i considerandi n. 1, n. 4, n. 5 e n. 7 della premessa della presente [direttiva UE 2024/869](#).

⁶ Tale revisione (sulla quale cfr. *infra*) è operata mediante una novella relativa all'allegato III-bis della citata direttiva 2004/37/CE.

⁷ Cfr., in merito, la novella di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), lettera b), della [direttiva UE 2024/869](#) in esame, che inserisce alcuni paragrafi nell'articolo 18-bis della citata direttiva 2004/37/CE.

Riguardo al valore limite di esposizione dei lavoratori al piombo e ai suoi composti inorganici, cfr. *supra*.

Riguardo alle norme, relative ai lavoratori, sui livelli di piombo nel sangue e sulla suddetta sorveglianza sanitaria, la novella: con riferimento al periodo temporale 9 aprile 2026-31 dicembre 2028, riduce il valore limite da 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue a 30 microgrammi (sempre con riferimento a 100 millilitri di sangue); qualora tale limite non sia rispettato a causa di un'esposizione, antecedente al 9 aprile 2026, verificatasi nel rispetto del limite previgente di 70 microgrammi, i lavoratori possono essere autorizzati, in sede di sorveglianza sanitaria, a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo, a condizione che risulti una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 30 microgrammi; a decorrere dal 1° gennaio 2029, il valore limite è fissato a 15 microgrammi (sempre con riferimento a 100 millilitri di sangue); anche riguardo a quest'ultimo limite, si pone una norma transitoria, analoga a quella suddetta (in relazione agli effetti delle esposizioni precedenti); prevede che la sorveglianza sanitaria si effettui quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, sia superiore a 0,015 milligrammi/m³ (0,075 milligrammi/m³ nel testo previgente) oppure quando nei singoli lavoratori sia riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 microgrammi per 100 millilitri di sangue (40 microgrammi nel testo previgente); introduce la previsione della sorveglianza sanitaria per le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue superi 4,5 microgrammi per 100 millilitri di sangue o superi il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.

La [direttiva UE 2024/869](#) in esame reca anche alcune novelle di coordinamento, relative in particolare alla soppressione di alcune disposizioni della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998⁸.

Come detto, il termine per il recepimento della [direttiva UE 2024/869](#) in esame è scaduto **il 9 aprile 2026**.

• Procedura di infrazione n. 2026/0247

La Commissione europea ha [avviato](#), con la lettera di messa in mora del 27 maggio 2026, ai sensi dell'articolo [258](#) TFUE, la **procedura di infrazione** n. [2026/0247](#) nei confronti dell'Italia per **non aver notificato integralmente**, entro il 9 aprile 2026, le **misure di recepimento** della [direttiva](#) (UE) 2024/869 in relazione ai **valori limite** per il **piombo** e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. Nella relazione inviata alle Camere ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 234 del 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riferito che il ritardo nel recepimento è dovuto alla

⁸ Riguardo a tali novelle soppressive – poste dall'articolo 1 della presente [direttiva UE 2024/869](#) e dal relativo allegato I –, cfr. il considerando n. 3 della direttiva medesima.

particolare complessità tecnica delle disposizioni introdotte a livello europeo, che hanno allungato le tempistiche per lo svolgimento delle attività necessarie alla definizione del relativo intervento normativo di recepimento, nonché all'esigenza di **assicurare il pieno coordinamento** delle nuove previsioni con il **vigente quadro normativo nazionale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direttiva delegata (UE) 2025/1223
(della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario)

La [**direttiva delegata \(UE\) 2025/1223**](#) della Commissione, del 10 aprile 2025, per quanto riguarda i **requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario**, modifica parzialmente la [**direttiva 2005/36/CE**](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le modifiche sono apportate al fine di **aggiornare** detti requisiti. L'atto si compone di **quattro articoli** e di **un allegato**.

Si tratta di una direttiva **delegata**, ossia adottata dalla Commissione ai sensi dell'[**articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)**](#). La direttiva "madre" (2005/36/CE) e la successiva direttiva "modificativa" ([**2013/55/UE**](#)) sono **atti legislativi**, ossia adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante la **procedura legislativa ordinaria**. Invece, la direttiva delegata è adottata **dalla sola Commissione**, nei limiti della delega, e può modificare soltanto **elementi non essenziali** dell'atto legislativo. Il legislatore dell'Unione conserva il controllo sull'esercizio della delega, che è a tempo determinato, revocabile e soggetta al potere di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 2005/36/CE ha operato il **riassetto della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali**; per le professioni dette "settoriali", tra le quali il **veterinario**, il **riconoscimento automatico** si fonda sull'**armonizzazione dei requisiti minimi di formazione** fissati nel titolo III e nell'allegato V della citata direttiva, che è stata recepita in Italia con il [**decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**](#).

La direttiva 2013/55/UE ha successivamente modificato la direttiva 2005/36/CE, nonché il [**regolamento \(UE\) n. 1024/2012**](#)⁹, introducendo, tra l'altro, la **tessera professionale europea**, l'**accesso parziale a una professione regolamentata**, il **riconoscimento dei tirocini professionali** svolti in altro Stato membro, il **meccanismo di allerta tra autorità competenti** e il rafforzamento della cooperazione amministrativa mediante il **sistema IMI** ("informazione del mercato interno"). Questa direttiva è stata recepita con il [**decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15**](#).

Per quanto qui interessa, la direttiva 2013/55/UE ha **introdotto** lo strumento dell'**atto delegato** per l'**aggiornamento tecnico dei requisiti minimi di formazione e degli elenchi dell'allegato V**; in particolare, la delega è conferita, in base agli articoli 21, paragrafo 6, 38, paragrafo 1, e 57 *quater*, per **cinque anni** a decorrere dal **17 gennaio 2014**, con **proroga tacita**. È in forza di tale abilitazione che è stata adottata la direttiva delegata (UE) 2025/1223 in commento.

⁹ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («**regolamento IMI**»).

Passando al contenuto delle singole disposizioni che, come detto, sono quattro, l'**articolo 1** reca le **modifiche alla direttiva 2005/36/CE**.

Al **numero 1)**, si sostituisce l'articolo 38, paragrafo 3, con un **elenco ampliato delle conoscenze e delle abilità** che la formazione di veterinario deve garantire: sono **confermati** i nuclei relativi alle scienze di base e alla pertinente legislazione dell'Unione, alla struttura e alle funzioni degli animali, alle abilità cliniche, epidemiologiche e analitiche, alla medicina preventiva, all'igiene alimentare e all'uso responsabile dei medicinali veterinari; sono **introdotti** la valutazione e la gestione del dolore, la sedazione e l'eutanasia (**lettera c)**), la biosicurezza (**lettera d)**), il concetto "One Health" (**lettera g)**), l'organizzazione e la gestione dell'impresa veterinaria e le competenze relazionali, comunicative e multidisciplinari (**lettera h)**) e la gestione dei dati e le tecnologie digitali (**lettera i)**).

• *L'approccio One Health nell'Unione europea*

Si ricorda che l'approccio "**One Health**" non corrisponde a una singola disciplina normativa, ma costituisce un **criterio di integrazione delle politiche pubbliche in materia di salute, sicurezza alimentare, sanità animale, salute delle piante e tutela dell'ambiente**. La nozione, elaborata dal diritto dell'UE e ivi operante, rileva principalmente nell'ambito delle minacce sanitarie complesse, nonché come base per il coordinamento tra autorità, agenzie e Stati membri.

La Commissione europea si riferisce a [One Health](#) come a un **approccio integrato e unificante** che mira a **bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile** la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi, riconoscendo l'interdipendenza tra esseri umani, animali domestici e selvatici, piante e ambiente. La *ratio* è dunque il **superamento della frammentazione settoriale** quando il rischio sanitario nasce dall'interazione tra più fattori biologici, ambientali e organizzativi.

La Commissione precisa che l'effettività dell'approccio *One Health* richiede una stretta cooperazione tra settori e discipline diverse, tra cui agricoltura, ambiente, medicina umana, **medicina veterinaria**, epidemiologia, scienze ambientali e *governance*.

Il contenuto della nozione è sviluppato altresì dall'Agenzia "[Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie \(ECDC\)](#)", che ne evidenzia il tratto centrale: **l'azione congiunta tra professionalità diverse**, finalizzata a rafforzare interoperabilità e coordinamento nella prevenzione e nel controllo delle malattie trasmissibili.

Anche l'[Autorità europea per la sicurezza alimentare \(EFSA\)](#) sottolinea il **nesso tra salute umana, animale ed ecosistemica**, in un'ottica però eminentemente scientifica e regolatoria, volta segnatamente alla valutazione del rischio, alla raccolta dei dati, alla sorveglianza e alla cooperazione istituzionale, traducendo la definizione in un modello operativo di decisione pubblica fondato su evidenze condivise.

In questo contesto si colloca anche l'istituzione della [Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie \(HERA\)](#) nel 2021.

Ad oggi, la Commissione europea traduce **progressivamente** l'approccio *One Health* in una **pluralità di iniziative**, ben oltre il solo ambito delle zoonosi o della resistenza antimicrobica, che ne rappresentavano il punto di partenza. Tra gli strumenti più rilevanti, troviamo:

- il [Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica](#) adottato nel 2017;
- la [Strategia globale in materia di salute](#) del 2022;
- la [Strategia “dal produttore al consumatore” \(Farm to Fork\)](#) del 2020;
- il [pacchetto normativo del 2022 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, sul Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie \(ECDC\) e sull'Agenzia europea per i medicinali \(EMA\)](#).

Il Consiglio dell'UE utilizza l'approccio *One Health* soprattutto in materia di resistenza antimicrobica. In particolare, ci si riferisce alla [raccomandazione del 13 giugno 2023 sul rafforzamento delle azioni dell'UE per combattere la resistenza antimicrobica con un approccio One Health](#).

L'approccio *One Health* è oggi rafforzato anche dalla [Cross-agency One Health Task Force](#), istituita nel 2023 come iniziativa congiunta di cinque agenzie dell'Unione: Agenzia europea dell'ambiente (EEA), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Al **numero 2)** del medesimo articolo 1, si dispone che l'**allegato V** sia modificato conformemente all'allegato della direttiva, il quale **sostituisce** integralmente il punto 5.4.1 (**programma di studi dei veterinari**). L'aggiornamento **mantiene** l'impianto in **materie di base e materie specifiche** e ne rinnova le voci: “zoologia” e “botanica” divengono “biologia animale e cellulare” e “biologia vegetale”; la “matematica applicata alle scienze biologiche” diviene “biomatematica”; la “genetica” diviene “genetica e genetica molecolare”; “farmacologia” e “farmacia” confluiscono in “farmacia, farmacologia e farmacoterapia (compresa la resistenza antimicrobica)”; la “radiologia” diviene “diagnostica per immagini”; la “nutrizione” diviene “nutrizione animale”; “allevamento e salute degli animali” diviene “allevamento e gestione sanitaria della mandria”; si introduce il “benessere degli animali”; l'ispezione è estesa ai “mangimi” e si **aggiunge** la “microbiologia alimentare”.

Restano fermi la disciplina del tirocinio pratico e il criterio della ripartizione equilibrata tra insegnamento teorico e pratico.

Come emerge dai **considerando** della direttiva delegata, le modifiche rispondono all'esigenza di **adeguare** i requisiti minimi di formazione al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto (**considerando 5**). La direttiva 2013/55/UE non aveva operato, infatti, una revisione sostanziale del programma di studi (**considerando 4**).

In particolare, si riferisce che il contenuto del concetto “**generalmente riconosciuto**” è stato messo a punto in base a uno studio condotto dalla Commissione, con il quale essa ha individuato gli ambiti non adeguatamente considerati - tra i quali il concetto “One Health”, la salute pubblica, il benessere animale, l'igiene e la sicurezza alimentare e la digitalizzazione. Pertanto, “generalmente riconosciuto” è il progresso osservato in **almeno sedici Stati** membri o Stati dell'Associazione europea di libero scambio-EFTA (**considerando 8 e 10**).

Si fa inoltre presente (**considerando 2**) che l'aggiornamento dei requisiti era già stato auspicato da un **Libro verde** «Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali», [COM\(2011\) 367 definitivo del 22 giugno 2011](#).

Il successivo **articolo 2** fissa il **termine per il recepimento** al **10 aprile 2027**, mentre l'**articolo 3** prevede che la direttiva **entri in vigore** il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il **20 giugno 2025**.

Infine, l'**articolo 4** individua gli Stati membri quali **destinatari** della direttiva.

• Procedura di infrazione n. 2024/2111

La Commissione europea ha [avviato](#), con la lettera di messa in mora del 16 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo [258](#) TFUE, la **procedura di infrazione** n. [2024/2111](#) nei confronti dell'**Italia** per il mancato rispetto della [direttiva](#) 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Con specifico riferimento alle **professioni "regolate" non coperte dal riconoscimento automatico** tra Stati membri e il cui esercizio può avere **ripercussioni** in materia di "**pubblica sicurezza**" o di "**sanità pubblica**", l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva prevede che lo **Stato membro** ospitante **possa procedere a una "verifica preventiva"**, sottoposta a precise condizioni, sostanziali e temporali, delle capacità del professionista "migrante".

Nella [relazione semestrale](#) al Parlamento e alla Corte dei conti sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'UE presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 della legge 234 del 2012 e aggiornata al II semestre 2024, si riferisce che secondo la **Commissione europea, in merito ad alcune delle professioni notificate** dall'Italia nell'ambito del recepimento della normativa europea (tra cui quelle di geologo, ingegnere civile e ambientale, impiantista, architetto e geometra), per le quali si prevedono "**verifiche preventive**" delle qualifiche professionali prima che gli esercenti tali attività, provenienti da altri Stati membri, espletino le stesse nel territorio italiano per la prima volta, **non sussistano alcune delle condizioni** stabilite dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva stessa, alle quali è **subordinata la liceità della verifica preventiva** in oggetto.

Direttiva (UE) 2025/2205

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione)

La [direttiva UE 2025/2205](#) modifica il [regolamento \(UE\) 2018/1724](#) e la [direttiva \(UE\) 2022/2561](#) e abroga la [direttiva 2006/126/CE](#) e il [regolamento \(UE\) n. 383/2012](#), introducendo nuove disposizioni in materia di patenti di guida. Il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle norme di recepimento della nuova direttiva è posto dall'articolo 29 della stessa **al 26 novembre 2028** e il termine di decorrenza dell'applicazione delle norme medesime è posto **al 26 novembre 2029**, ad eccezione dei termini di recepimento e di applicazione particolari, previsti dallo stesso articolo 29.

La direttiva (UE) 2025/2205:

- **introduce** una patente di guida mobile, ovvero in formato digitale, a livello dell'UE (**art. 5**), accanto alla patente fisica¹⁰. La patente mobile e quella fisica rilasciate alla stessa persona sono equivalenti per quanto riguarda il diritto di guidare e la durata della validità amministrativa. La patente mobile diventerà il formato predefinito dopo l'adozione delle pertinenti norme di esecuzione dell'UE, mentre le patenti fisiche resteranno disponibili, su richiesta, in aggiunta a quella mobile o in sua sostituzione;
- **mantiene** le categorie di patente esistenti, consentendo nel contempo ai titolari di patenti di categoria B e BE, dopo due anni, di guidare determinati veicoli più pesanti alimentati con combustibili alternativi, nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva, e introduce norme e deroghe speciali per i veicoli dei servizi di emergenza e i camper (**art. 6**);
- **modernizza** le norme comuni in materia di validità, rinnovo, riconoscimento reciproco, conversione e sostituzione delle patenti, anche mediante la revisione delle norme dell'UE relative alla conversione delle patenti rilasciate da paesi terzi (**art. 10**);
- **introduce** requisiti dell'UE che garantiscono che tutti i conducenti rispettino norme minime di idoneità fisica e mentale. Per le categorie di veicoli più leggeri,

¹⁰ Come emerge dai considerando della direttiva: è essenziale, secondo il legislatore unionale, che i cittadini continuino ad avere il diritto di richiedere la patente di guida in formato fisico, oltre alla patente di guida in formato digitale; la patente di guida mobile deve contenere non solo le informazioni riportate sulla patente di guida fisica, ma anche informazioni che consentano di verificare l'autenticità dei dati.

gli Stati membri dell'UE possono scegliere tra una visita medica, un'autovalutazione o un sistema nazionale di monitoraggio dell'idoneità per garantire l'idoneità dei conducenti. Per le categorie di veicoli più pesanti, i conducenti rimangono soggetti a una visita medica obbligatoria (**art. 11**);

- **introduce** un periodo di prova di almeno due anni in tutta l'UE per i neopatentati, con norme più rigorose o sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza e misure da adottare per ridurre la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e il mancato uso dei dispositivi di sicurezza (**art. 18**). Si prevede che gli Stati membri stabiliscano per i conducenti inesperti norme o sanzioni, o entrambe, per la guida in stato di ebbrezza più rigorose di quelle applicabili ai conducenti esperti e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Qualora gli Stati membri decidano di stabilire sanzioni, queste devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Lo stesso **articolo 18** prevede che gli Stati membri adottino misure al fine di ridurre:

- a) la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti tra i conducenti inesperti;
- b) l'inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che attuano la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.

Ad ogni modo è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre nella normativa nazionale disposizioni di tolleranza zero che vietino a tutti i conducenti di consumare alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. Qualora gli Stati membri stabiliscano norme aggiuntive applicabili sul loro territorio ai conducenti inesperti al fine di migliorare la sicurezza stradale, ne informano la Commissione;

- **introduce la guida accompagnata** in tutta l'UE a partire dall'età di 17 anni per la categoria B e prevede che gli Stati membri possano estendere l'applicazione dell'istituto con riferimento a determinate categorie di autocarri (**art. 17**). Più nello specifico si prevede che i titolari di una patente di guida, che non abbiano compiuto 18 anni di età, guidino solo se accompagnati da una persona, che occupi il sedile anteriore del passeggero, in grado di fornire loro indicazioni durante la guida. L'accompagnatore rispetta le norme relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'accompagnatore:
 - a) ha un'età minima di 24 anni;
 - b) è titolare di una patente di guida della categoria pertinente, rilasciata nell'Unione da oltre cinque anni;
 - c) non è stato oggetto di una interdizione alla guida nello Stato membro di emissione della patente di guida di cui alla lettera b) negli ultimi cinque anni;
- **consente** di prorogare temporaneamente la validità amministrativa delle licenze in caso di crisi che ne impedisca il rinnovo (**art. 12**): gli Stati membri possono

prorogare per un massimo di sei mesi il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida che altrimenti scadrebbero.

Come detto, il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle norme di recepimento della nuova direttiva è posto dall'articolo 29 della stessa **al 26 novembre 2028** e il termine di decorrenza dell'applicazione delle norme medesime è posto **al 26 novembre 2029**, ad eccezione dei termini di recepimento e di applicazione particolari, previsti dallo stesso articolo 29.

Si ricorda infine che la **direttiva (UE) 2025/2206** ha inserito alcune novelle, di natura aggiuntiva, nella direttiva (UE) 2025/2205 in esame (si rinvia alla scheda sulla summenzionata direttiva (UE) 2025/2206).

Direttiva (UE) 2025/2206
***(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che
modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune
interdizioni alla guida)***

La [**direttiva UE 2025/2206**](#), del 22 ottobre 2025, stabilisce norme per la **notifica e l'attuazione in tutto il territorio dell'Unione di talune interdizioni alla guida** imposte da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, modificando a tal fine la [**direttiva \(UE\) 2025/2205**](#), concernente la patente di guida, anch'essa adottata il 22 ottobre 2025 (per maggiori approfondimenti sulla citata direttiva, si rimanda all'apposita scheda).

La circostanza che la direttiva in esame ne modifichi un'altra adottata nella medesima data deriva dal fatto che i due atti traggono origine da due distinte proposte della Commissione, presentate il 1° marzo 2023 nell'ambito del **quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030**, nel quale la Commissione europea ha rinnovato l'impegno ad avvicinarsi all'azzeramento delle morti e dei feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con l'obiettivo intermedio di una riduzione del 50 per cento delle morti e dei feriti gravi entro il 2030. Conseguentemente, le due direttive sono state **negoziare in parallelo** secondo procedure legislative ordinarie separate. Nel corso dell'*iter*, come risulta dalla motivazione del Consiglio relativa alla posizione in prima lettura, i colegislatori hanno concordato di **integrare** le norme relative alle **interdizioni alla guida** (n. 2025/2206) nella direttiva concernente la **patente di guida** (n. 2025/2205), mediante la tecnica della novella.

A tale riguardo, giova ricordare che la modifica tra atti coevi è **ammissibile** in quanto le due direttive hanno pari rango, medesima base giuridica (articolo 91, paragrafo 1, TFUE) e identica procedura di adozione, mentre la numerazione progressiva e la pubblicazione contestuale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 novembre 2025 assicurano la precedenza formale dell'atto base rispetto all'atto modificativo. Infine, l'allineamento dei termini di recepimento (26 novembre 2028) e di applicazione (26 novembre 2029) garantisce che gli Stati membri diano attuazione alla disciplina come corpo normativo unitario.

L'obiettivo della direttiva in esame consiste nel **migliorare la sicurezza stradale nell'Unione**, garantendo che le **interdizioni alla guida** imposte da uno Stato membro nei confronti di titolari di patenti rilasciate da un altro Stato membro, ossia dallo "Stato membro di emissione", producano **effetti in tutta l'Unione**, in termini analoghi a quelli delle interdizioni adottate nei confronti dei titolari di patenti rilasciate dallo Stato membro che impone l'interdizione.

A tale riguardo, il *considerando 4* della direttiva in commento ricorda che, allo stato attuale, l'**interdizione alla guida** disposta da uno **Stato membro diverso** da quello di emissione della patente produce **effetti nel solo territorio dello Stato** in cui l'**infrazione è stata commessa**. Conseguentemente, in assenza di iniziative dello Stato di emissione,

il **titolo conserva validità negli altri Stati membri**, con pregiudizio per il conseguimento di un più elevato livello di sicurezza stradale nell'Unione.

In proposito, si ricorda inoltre che il *considerando 8* richiama la [sentenza della Corte di giustizia \(Grande Sezione\) del 6 maggio 2014, causa C-43/12, Commissione c. Parlamento e Consiglio \(ECLI:EU:C:2014:298\)](#), con cui la Corte ha annullato la direttiva 2011/82/UE, intesa ad agevolare lo **scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni** in materia di sicurezza stradale, in quanto adottata su un **fondamento giuridico errato**, ossia la cooperazione di polizia (articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE), in luogo della corretta base giuridica in materia di **trasporti**, individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

La direttiva in commento è entrata in vigore il 25 novembre 2025 e il **termine di recepimento** è fissato al **26 novembre 2028**, mentre l'articolo 2 prevede che le disposizioni nazionali di attuazione si applicano a decorrere dal **26 novembre 2029**.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della direttiva in commento **novella** la direttiva (UE) 2025/2205 (c.d. direttiva patenti), secondo quanto di seguito illustrato.

Anzitutto, il **punto 1)** dell'**articolo 1** **estende l'oggetto** della direttiva patenti, mediante l'inserimento della lettera *e*) al paragrafo 1 dell'articolo 1, alla **notifica e all'attuazione dell'interdizione** alla guida **imposta** a seguito della commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale.

Il **punto 2)** dell'**articolo 1** integra l'articolo 2 della direttiva patenti con nove nuove definizioni (numeri da 15 a 23), funzionali al meccanismo introdotto.

In particolare, l'**interdizione alla guida** è definita come l'annullamento, la revoca, la sospensione o la limitazione del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente, disposti con decisione divenuta esecutiva di un'autorità competente, indipendentemente dalla qualificazione della misura come amministrativa o penale e dalla sua configurazione come sanzione principale, complementare o accessoria ovvero come misura di sicurezza.

Ciascuna delle **quattro fattispecie** è poi **definita separatamente**, con rinvio al diritto nazionale:

- l'**annullamento** attiene all'invalidamento per ragioni amministrative, quali il mancato rispetto dei requisiti di rilascio o l'acquisizione fraudolenta del titolo;
- la **revoca**, la **sospensione** – limitazione temporanea per un periodo determinato, eventualmente anche fino all'adempimento di condizioni complementari – e la **limitazione** – restrizione parziale per un periodo determinato, fino all'adempimento di condizioni complementari o secondo una combinazione di entrambe le ipotesi – si ricollegano invece alla

commissione di un'infrazione. Ove tali misure siano disposte per altri motivi, si applica il diritto nazionale dello Stato che le adotta;

- per **condizioni complementari** si intendono le condizioni, diverse dalla scadenza di un periodo di tempo determinato, che l'interessato deve soddisfare per recuperare il diritto di guidare o la patente, o il cui adempimento ne agevola il recupero.

Sono infine definiti lo **Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione** e lo **Stato membro di emissione**, ossia quello che ha rilasciato la patente.

Sono altresì individuate le **infrazioni che comportano un'interdizione alla guida**, che circoscrivono l'ambito applicativo del meccanismo a quattro fattispecie:

- guida in **stato di ebbrezza**;
- guida sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti**;
- **eccesso di velocità**;
- **comportamento in violazione** delle norme sulla **circolazione stradale** che ha provocato, con un veicolo a motore, la morte o **lesioni personali gravi** di un'altra persona, secondo la definizione del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Nel dettaglio, per le prime tre definizioni la direttiva rinvia alle definizioni recate dall'articolo 3, lettere *g*), *h*) e *d*), della [direttiva \(UE\) 2015/413](#) in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali. Pertanto:

- per **guida in stato di ebbrezza** si intende la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- la **guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti** si sostanzia nella guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- l'**eccesso di velocità** consiste nel superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;

Il **punto 3)** dell'**articolo 1** inserisce nella direttiva patenti gli articoli aggiuntivi da *15-bis* a *15-octies*.

Nel dettaglio, l'**articolo 15-bis**, rubricato “**obbligo di notifica dell'interdizione alla guida**”, pone a carico dello **Stato membro** in cui è stata **commessa l'infrazione l'obbligo di notificare** senza indebito ritardo l'interdizione alla guida allo Stato membro di emissione, previo accertamento, ove necessario, che l'interessato non abbia la residenza normale nel primo Stato né sia titolare di una patente da esso rilasciata.

L'obbligo opera al **ricorrere cumulativo di sei condizioni**:

- che l'interdizione consista in una revoca, sospensione o limitazione;

- che sia stata imposta a seguito di un'infrazione rientrante nell'ambito applicativo della direttiva;
- che la decisione non sia più impugnabile;
- che la durata, ove determinata, sia di almeno tre mesi;
- che, al momento della notifica, il periodo residuo della sospensione o della limitazione sia superiore a un mese;
- che l'interessato sia stato identificato come il conducente autore dell'infrazione, non essendo ammessa un'interdizione fondata su una responsabilità oggettiva quale la proprietà del veicolo.

La notifica avviene mediante un **certificato standard** relativo all'interdizione alla guida, trasmesso in **formato elettronico**, del quale la direttiva definisce il contenuto informativo minimo, comprensivo dei dati sull'autorità procedente, sull'infrazione e sui fatti, sulle disposizioni applicate, sull'interessato, sulla portata e durata della misura e sull'eventuale periodo di divieto; unitamente al certificato sono trasmesse la decisione di interdizione e la patente, ove consegnata.

Il formato e il contenuto del certificato sono stabiliti dalla Commissione con **atto di esecuzione**, adottato almeno sei mesi prima della data di recepimento, mentre l'aggiornamento dei codici di cui all'allegato I, parte E, della direttiva patenti è demandato a un **atto delegato**.

L'**articolo 15-ter**, rubricato “**specifiche relative alla lingua del certificato standard relativo all'interdizione alla guida**”, si compone di 3 paragrafi e disciplina il **regime linguistico del certificato**, che è trasmesso in una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione da questo accettata mediante dichiarazione resa alla Commissione, modificabile o revocabile in ogni momento; non è previsto obbligo di traduzione della decisione di interdizione.

Gli **articoli 15-quater e 15-quinquies** sanciscono l'obbligo dello Stato membro di emissione di **attuare l'interdizione notificata**, assicurando che le proprie autorità competenti dispongano dei relativi poteri.

In caso di revoca, lo Stato di emissione **revoca** la patente ovvero, qualora la revoca **non sia contemplata dal proprio ordinamento**, la **sospende** per la durata prevista dal diritto nazionale per quel tipo di infrazione, valutando l'idoneità o le competenze di guida del titolare e adottando le misure ritenute appropriate. L'interessato potrà quindi **recuperare il titolo o richiederne uno nuovo** secondo le procedure ordinarie.

In caso di **sospensione o limitazione**, la patente è sospesa o limitata fino alla **cessazione degli effetti** della misura imposta dallo Stato dell'infrazione, o per la durata prevista dal proprio diritto per l'infrazione corrispondente se più breve, tenendo conto del solo periodo di tempo determinato ove la misura sia subordinata anche a condizioni complementari e recependo la limitazione nei limiti della sua compatibilità con l'ordinamento nazionale.

Le misure adottate sono **iscritte nel registro nazionale delle patenti**.

Lo Stato di emissione è vincolato alle informazioni e ai fatti forniti dallo Stato dell'infrazione, **senza potere procedere** a una **nuova valutazione dei fatti** che hanno condotto all'interdizione, e provvede senza indebito ritardo e comunque entro i termini eventualmente previsti dal proprio diritto nazionale.

Resta ferma la facoltà dello Stato dell'infrazione di **eseguire l'interdizione nel proprio territorio per l'intera durata**, anche fino all'adempimento delle condizioni complementari, e di non riconoscere, durante l'eventuale periodo di divieto, la validità della patente recuperata o di nuovo rilascio; correlativamente, l'accertamento da parte dello Stato di emissione della sussistenza delle condizioni per il recupero del titolo vale come adempimento delle condizioni complementari, con indicazione della relativa data nella rete dell'UE delle patenti di guida.

L'**articolo 15-sexies** individua i **motivi di esenzione dall'obbligo di attuazione**, distinguendo tra motivi **obbligatori** e **facoltativi**.

I primi operano quando il **certificato sia incompleto o palesemente inesatto** e le informazioni mancanti o corrette non siano state fornite, ovvero quando l'interdizione risulti già giunta al termine nello Stato dell'infrazione alla data di adozione delle misure.

I secondi, applicabili in conformità al diritto nazionale, ricorrono nei seguenti casi:

- quando l'infrazione non comporterebbe un'interdizione secondo il diritto dello Stato di emissione;
- quando l'interdizione sia stata disposta unicamente per **eccesso di velocità** e il limite applicabile sia stato superato di **meno di 50 km/h**;
- quando l'**interdizione** sia **prescritta** secondo il diritto dello Stato di emissione;
- quando operino **immunità** o **privilegi** ostativi all'esecuzione;
- quando sussistano **fondati motivi** per presumere una **probabile violazione dei diritti fondamentali** o dei principi giuridici fondamentali sanciti dalla Carta;
- quando la patente sia già sottoposta a misure adottate in esito a una precedente notifica di maggiore durata.

Lo Stato di emissione può richiedere le informazioni necessarie a valutare l'**applicabilità** di un motivo di **esenzione**, nel rispetto del principio di **minimizzazione dei dati personali**.

L'**articolo 15-septies** disciplina lo **scambio di informazioni** tra le **autorità competenti**, ponendo a carico dello Stato di emissione l'obbligo di comunicare senza indugio le misure adottate o la decisione di applicare un motivo di esenzione, con la relativa motivazione, e a carico dello Stato dell'infrazione quello di segnalare ogni circostanza che incida sull'interdizione emessa nonché il termine della stessa.

L'**articolo 15-octies** presidia le **garanzie** della persona interessata.

In particolare, dispone che lo Stato di emissione **informa** la persona interessata **della notifica ricevuta**, per quanto possibile entro **venti giorni lavorativi**, indicando le autorità competenti di entrambi gli Stati e i mezzi di impugnazione disponibili, oltre al diritto di essere ascoltata. Successivamente, la informa **dell'adozione delle misure**, del loro contenuto, dei mezzi di impugnazione esperibili e della procedura per recuperare la patente o richiederne una nuova. Gli Stati membri assicurano la **disponibilità di mezzi di impugnazione** adeguati avverso le decisioni e le misure adottate ai sensi degli articoli da 15-*bis* a 15-*octies*, con particolare riguardo alla **mancata applicazione di un motivo di esenzione**. L'**interdizione alla guida** può essere invece **impugnata** soltanto nell'ambito di **un'azione promossa nello Stato membro** in cui è stata commessa l'infrazione.

Il **punto 4)** dell'**articolo 1** inserisce all'articolo 22 della direttiva patenti il **paragrafo 3-*bis***, in forza del quale **tutte le comunicazioni** tra Stati membri ai fini degli articoli da 15-*bis* a 15-*octies* avvengono attraverso la **rete dell'UE delle patenti di guida**, cui gli Stati membri garantiscono l'accesso dei punti di contatto nazionali designati, chiamati a cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione dei provvedimenti di ritiro.

Il **punto 5)** dell'**articolo 1** integra l'articolo 23 con il **paragrafo 2-*bis***, prevedendo che, entro il **26 novembre 2029** e successivamente **ogni cinque anni**, gli Stati membri comunichino alla Commissione, sulla base dei dati raccolti per ciascun anno civile:

- il **numero di notifiche ricevute**, ripartite per Stato membro dell'infrazione;
- il numero dei casi in cui è stato invocato un **motivo di esenzione**, con indicazione dei motivi applicati e ripartizione per Stato notificante;
- ogni informazione utile sul **funzionamento** e sull'**efficacia** del meccanismo, anche in ordine ai mezzi di impugnazione.

Il **punto 6)** dell'**articolo 1** integra la **clausola di riesame** di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva patenti, con una nuova lettera c), che impegna la Commissione a valutare la possibilità di estendere il meccanismo alle decisioni di ritiro della patente fondate su infrazioni stradali diverse da quelle che comportano un'interdizione alla guida, di migliorare ulteriormente la rete dell'UE delle patenti di guida al fine di ridurre gli oneri amministrativi e ottimizzare le procedure di notifica, nonché di agevolare l'attuazione delle interdizioni imposte in uno Stato membro diverso da quello di emissione o di residenza normale.

L'**articolo 2, paragrafo 2**, dispone inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri comunichino alla Commissione, in tempo utile per consentirle di presentare osservazioni, i progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato.

Direttiva (UE) 2025/2450

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale)

La [direttiva UE 2025/2450](#) modifica la direttiva 2009/38/CE al fine di garantire e rafforzare l'efficacia delle prescrizioni ivi contenute in materia di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

La direttiva, entrata in vigore il 31 dicembre 2025, deve essere **recepita** dagli Stati membri **entro il 1° gennaio 2028** e le relative disposizioni si applicano dal 2 gennaio 2029 (art. 2).

Occorre preliminarmente ricordare che la dir. 94/45/CE, modificata con la dir. 2009/38/CE¹¹, ha previsto l'istituzione dei comitati aziendali europei (CAE) o di apposite procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ossia che impiegano almeno 1.000 dipendenti nell'UE e almeno 150 dipendenti in ciascuno di almeno due Stati membri.

Le modifiche apportate dalla direttiva in esame si sono rese necessarie a seguito della valutazione della Direttiva 2009/38/CE operata dalla Commissione europea che ha individuato delle criticità e delle carenze riguardanti, tra l'altro, l'efficacia del processo di consultazione, l'accesso alla giustizia, le sanzioni e l'interpretazione di alcuni concetti.

In particolare, la direttiva in esame:

- **specifica la nozione di “questioni transnazionali”**, ossia quelle su cui intervengono l'informazione e la consultazione dei lavoratori, definendo come transnazionali le questioni quelle che si può ragionevolmente prevedere interessino l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in almeno due Stati membri diversi. Tali condizioni si considerano soddisfatte quando ricorra una delle seguenti condizioni (articolo 1, n. 1):
 - si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di tale impresa, di tale gruppo o degli eventuali relativi stabilimenti in più di uno Stato membro;
 - si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni

¹¹ Recepita dall'ordinamento italiano con il D.Lgs. 113/2012.

comunitarie incidano sui lavoratori di tale impresa, di tale gruppo o degli eventuali relativi stabilimenti in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui loro lavoratori in almeno un altro Stato membro.

- interviene in materia di **equilibrio di genere**, disponendo che donne e uomini costituiscano ciascuno almeno il 40% dei membri sia dei componenti della delegazione speciale di negoziazione (ossia l'organo deputato alla costituzione del CAE), sia dei componenti adibiti alla negoziazione o rinegoziazione dell'accordo istitutivo del CAE stesso. Se l'obiettivo dell'equilibrio di genere non è raggiunto, la delegazione speciale di negoziazione ne illustra per iscritto i motivi ai lavoratori. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio di genere non impedisce la creazione di una delegazione speciale di negoziazione (articolo 1, n. 4, lett. b) e n. 5, lett. b));
- in materia di **riservatezza delle informazioni**, si dispone che i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a divulgare a terzi le informazioni che la direzione centrale ha espressamente comunicato loro in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa, in base a criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri (articolo 1, n. 7);
- dal punto di vista procedurale, vengono distinti nettamente i due momenti dell'informazione e della consultazione prevedendo (articolo 1, n. 9, cpv. "art. 9"):
 - che l'**informazione** sulle questioni transnazionali viene comunicata secondo tempi, modalità e con contenuti appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di **procedere a una valutazione approfondita** del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie
 - che la **consultazione** avviene secondo tempi, modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole, tenuto conto dell'urgenza della questione, il loro parere **prima dell'adozione della decisione**, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole
- in materia di **funzionamento del CAE** viene ridisegnato il rapporto tra direzione aziendale e rappresentanti dei lavoratori, disponendo che la direzione centrale e il comitato aziendale europeo operano con spirito di

cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci (articolo 1, n. 9, cpv. "art. 9");

- in materia di sanzioni, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere **sanzioni** pecuniarie dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono i suddetti obblighi di informazione e consultazione, determinate tenendo conto di specifici criteri, fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni. In particolare, gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata e delle conseguenze dell'inosservanza, come pure del fatto che quest'ultima sia dolosa o colposa. In caso di sanzioni pecuniarie, tengono conto altresì del fatturato annuo dell'impresa o del gruppo interessati o garantiscono che le sanzioni applicabili abbiano un analogo carattere dissuasivo (articolo 1, n. 9, cpv "art. 10").

Direttiva (UE) 2025/2456

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche)

La [direttiva UE 2025/2456](#) modifica la [direttiva 2011/65/UE](#) ("direttiva RoHS") sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le cosiddette AEE.

La direttiva in esame segue l'approccio "una sostanza, una valutazione" delineato dal Green Deal europeo e dalla Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili ed è intesa a modificare alcuni elementi della direttiva 2011/65/UE, al fine di concentrare nell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA, i compiti scientifici e tecnici precedentemente gestiti mediante procedure frammentate o meno strutturate. Obiettivo delle modifiche è garantire che l'assegnazione delle responsabilità per l'esecuzione delle valutazioni sulle sostanze chimiche e per il lavoro tecnico e scientifico sottostante sia chiara, sfrutti al massimo le sinergie e faccia il miglior uso delle competenze e delle risorse disponibili, incluse quelle digitali, che i risultati siano di alta qualità scientifica e le procedure siano trasparenti e inclusive.

La direttiva (UE) 2025/2456 è composta da due articoli.

L'**articolo 1** reca le modifiche alla direttiva 2011/65/UE e aggiunge un allegato (allegato V-bis) e l'**articolo 2** definisce i termini per l'applicazione della direttiva. In particolare, l'**articolo 1** riscrive gli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/65/UE.

L'attuale articolo 5 definisce la procedura e i criteri per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli elenchi, di cui agli allegati III e IV, recanti applicazioni elettriche ed elettroniche (AEE) esentate dalle restrizioni d'uso mentre l'articolo 6 disciplina la procedura per il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni (di cui all'allegato II).

La direttiva non introduce direttamente nuove sostanze vietate e non modifica i limiti quantitativi già stabiliti. Interviene principalmente sull'organizzazione e sulle procedure attraverso cui: vengono concesse, rinnovate o revocate le esenzioni dalle restrizioni; vengono esaminate nuove sostanze da inserire nell'elenco di quelle soggette a restrizione; sono elaborate le valutazioni scientifiche, tecniche e socioeconomiche poste alla base delle decisioni della Commissione europea.

In base alle modifiche apportate all'**articolo 5**, paragrafi 3 e 4, le domande per la concessione, il rinnovo o la revoca saranno presentate all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA, e non più alla Commissione europea. Tali domande dovranno essere redatte secondo un modello armonizzato redatto dall'ECHA d'intesa con la Commissione europea, soddisfacendo specifiche richieste, di cui all'allegato V, e utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione

dall'ECHA. Ai fini della presentazione delle domande l'ECHA dovrà fornire orientamenti completi che tengano conto delle esigenze delle PMI, mentre la Commissione europea pubblicherà orientamenti per l'applicazione completa dell'articolo 5. Una volta ricevuta una domanda e dopo averne attestato il completamento in base a una procedura dettagliata e alle tempistiche stabilite, l'ECHA ne darà notifica alla Commissione europea e metterà a disposizione del pubblico una sintesi e una versione non riservata della stessa.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'introduzione del paragrafo 4-*bis* relativo coinvolgimento da parte dell'ECHA del Comitato per l'analisi socioeconomica, SEAC, e del Comitato per la valutazione dei rischi, RAC. Tali comitati, istituiti dal [regolamento REACH](#), svolgono un ruolo centrale in quanto forniranno pareri al fine di orientare le decisioni della Commissione europea. Il comitato SEAC sarà coinvolto obbligatoriamente, mentre il comitato RAC lo sarà nel caso di domanda per una nuova esenzione o se l'ECHA lo riterrà opportuno per altre ragioni. Il nuovo paragrafo 4-*bis* definisce quindi la procedura ai fini della formulazione dei pareri definitivi che saranno poi trasmessi alla Commissione europea dall'ECHA.

Per quanto concerne l'**articolo 6**, secondo le modifiche al paragrafo 1, viene introdotto l'obbligo di riesaminare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II almeno **ogni quattro anni**. Il riesame potrà avvenire per iniziativa della Commissione, che incaricherà l'ECHA di predisporre un fascicolo, oppure in seguito alla presentazione di un fascicolo da parte di uno Stato membro. Tutti i fascicoli dovranno tenere conto delle indicazioni stabilite dal paragrafo 2 nella sua nuova formulazione. In base a questa nella preparazione di detti fascicoli si dovrà tenere conto di qualsiasi informazione disponibile e qualsiasi valutazione pertinente presentata ai fini di altri atti giuridici dell'Unione per quanto riguarda qualsiasi parte del ciclo di vita della sostanza utilizzata nelle AEE, in particolare la fase dei rifiuti. A tal fine, gli altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione e che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro. I fascicoli dovranno poi contenere gli elementi di cui allegato V-*bis* (che riprende in sostanza la precedente formulazione del paragrafo 2) tra cui: le prove scientifiche alla base della proposta di restrizione; le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, soprattutto in fase di gestione dei rifiuti, eventuali alternative e una valutazione socioeconomica.

La direttiva in esame inserisce quindi gli **articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*** che disciplinano rispettivamente l'avvio della procedura di riesame e modifica dell'elenco di sostanze soggette a restrizioni ("procedura di restrizione"), i pareri dei comitati dell'ECHA e la trasmissione dei pareri alla Commissione europea.

In estrema sintesi, la "procedura di restrizione" di cui all'**articolo 6-*bis***, prevede che su richiesta della Commissione Europea l'ECHA prepari il fascicolo entro dodici mesi. Se è uno Stato membro a voler proporre un divieto, deve avvisare l'ECHA dodici mesi prima di consegnare il fascicolo e dimostrare la necessità di un'azione a livello europeo. L'ECHA, nel rispetto della massima trasparenza, pubblicherà sul proprio sito l'intenzione della Commissione o dello Stato membro

di avviare la procedura e mantiene un elenco aggiornato delle sostanze “sotto osservazione”. Il SEAC e il RAC secondo precise tempistiche, verificheranno la conformità dei fascicoli fornendo eventuali osservazioni scritte in caso di difformità al fine di permettere all'ECHA o allo Stato membro di regolarizzare il fascicolo. L'ECHA e lo stato membro dovranno regolarizzare il fascicolo entro sessanta giorni, pena la conclusione della procedura. Una volta che il fascicolo presentato sarà conforme, l'ECHA pubblicherà il fascicolo e avvierà una consultazione rivolta agli operatori economici, alle imprese e alle organizzazioni attive nel riciclaggio e nel trattamento dei rifiuti; alle organizzazioni ambientaliste; alle associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ad ogni altra parte interessata. I partecipanti potranno presentare osservazioni, dati, informazioni sulle alternative e un'analisi socioeconomica redatta secondo i requisiti di cui all'allegato XVI del regolamento REACH.

L'allegato in questione valuta i criteri per l'analisi socioeconomica, che riguardano: l'impatto sull'industria, sui posti di lavoro (ad esempio rischio di licenziamenti, chiusura di impianti o nuova occupazione, benefici per la salute umana e per l'ambiente.

L'**articolo 6-ter** prevede due procedure e tempistiche distinte per i pareri espressi del RAC e dal SEAC.

Il RAC dispone di dodici mesi dalla pubblicazione del fascicolo per adottare parere che dovrà tenere conto anche delle osservazioni delle parti intervenute nella consultazione pubblica.

Il SEAC ha quindici mesi per la predisposizione del parere. In vista di ciò può formulare e inviare all'ECHA un progetto di parere affinché sia pubblicato sul sito. Le parti interessate possono inviare osservazioni entro quarantacinque giorni.

L'**articolo 6-quater** prevede che i pareri siano trasmessi senza indugio alla Commissione europea. In caso di ritardo nell'adozione dei pareri l'ECHA informa la Commissione europea. Inoltre, se le conclusioni dei due comitati divergono sensibilmente dalla restrizione proposta, l'ECHA dovrà accompagnare i pareri con una nota esplicativa contenente le ragioni dettagliate della divergenza. I pareri saranno pubblicati sul sito dell'ECHA che su richiesta fornirà alla Commissione o agli Stati membri tutti i documenti e gli elementi probatori acquisiti.

Ulteriori modifiche alla direttiva 2011/65 riguardano l'articolo 20 relativo agli atti delegati adottati dalla Commissione europea e l'articolo 24 relativo alla *governance* dei comitati scientifici dell'ECHA.

Tutte le modifiche illustrate, stando all'**articolo 2**, si applicano dal **13 agosto 2027**.

Direttiva (UE) 2026/288
(della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento)

La [direttiva UE 2026/288](#) modifica la previgente [direttiva 91/676/CEE al fine di](#) consentire l'utilizzo dei fertilizzanti RENURE (REcovered Nitrogen from manURE), ossia azoto recuperato dai reflui di allevamento. Si auspica in tale maniera di sostituire in maggior misura i concimi minerali senza compromettere la protezione delle acque.

La [direttiva 91/676/CEE](#) ¹²[prescrive](#) che [il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi i 170 kg di azoto per ettaro all'anno \(Allegato III, punto 2, c. 1 e 2\) nelle zone vulnerabili ai nitrati \(articolo 5, par. 1\), designate come tali dagli Stati membri \(articolo 3, par. 2\).](#)

Gli articoli 8 e 9 [autorizzano la Commissione a modificare](#) la direttiva medesima al fine di adeguarla al progresso scientifico e tecnico.

Nel punto n. 2 della premessa del provvedimento in titolo, la Commissione europea riferisce che il progresso scientifico e tecnico ha consentito la fabbricazione di fertilizzanti (RENURE) che, a determinate condizioni, agiscono come concimi chimici. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha infatti valutato che questi ultimi hanno caratteristiche simili a quelle dei concimi chimici ma riducono i rischi di dispersione nell'acqua. Ha quindi concluso che in virtù di tale vantaggio ambientale potrebbero essere utilizzati in quantitativi superiori alla soglia massima prevista nella [direttiva 91/676/CEE](#) (punto n. 4).

In tale ottica il provvedimento in esame consente agli Stati membri di autorizzare “un limite distinto di 80 kg supplementari di azoto per ettaro all'anno” (Allegato III, punto 2, c. 2, lettera c) novellata).

La possibilità di incremento si applica a “materiali fertilizzanti da effluente di allevamento che sono stati trasformati” ed è subordinata al rispetto delle seguenti **condizioni** (Allegato III, punto 2, c. 2, lettera c) novellata):

- 1) la componente dell'effluente di allevamento del materiale fertilizzante sia stata sottoposta a un processo di **trattamento** che aumenta la concentrazione di azoto, espressa come percentuale in peso dell'azoto totale rispetto all'apporto al processo di trattamento (punto i);
- 2) i materiali fertilizzanti siano caratterizzati da una **qualità** costante e da un rapporto tra azoto minerale e azoto totale di almeno il 90 % o un rapporto tra carbonio organico e azoto totale non superiore a tre (punto ii);

¹² Si segnala che a luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato una [valutazione](#) globale della direttiva 91/676/CEE, che ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza pur individuando margini di miglioramento nell'attuazione.

- 3) i **materiali fertilizzanti** non superino i limiti massimi specificati nella lettera c), punto iii);
- 4) gli **agenti patogeni** nei materiali fertilizzanti contenenti più dell'1 % di carbonio organico non superino i limiti massimi elencati nella lettera c), punto iv);
- 5) siano attuate **norme di qualità** rigorose, tali da garantire un tenore costante di nutrienti nei materiali fertilizzanti (lettera c), punto v);
- 6) i materiali fertilizzanti siano accompagnati da **documentazione** contenente informazioni sul tenore di azoto e fosfati se uno di questi elementi superi la concentrazione di cui alla lettera c), punto vi);
- 7) non ne derivi un **aumento** del numero di capi di bestiame e produzione di effluente a livello nazionale e regionale come descritto nella lettera c), punto vii);
- 8) vengano inasprite le limitazioni dell'applicazione al terreno di fertilizzanti (**tassi di fertilizzazione**) per tenere conto dei maggiori rischi di dispersione di azoto in acqua e in aria (lettera c, punto viii);
- 9) siano prevenute, nella misura del possibile, le **emissioni**, comprese le emissioni nell'aria, derivanti dall'immagazzinamento di materiali fertilizzanti (lettera c), punto ix);
- 10) non sia pregiudicato il conseguimento degli obiettivi della **normativa unionale** (lettera c, x).

L'intervento realizzato dal provvedimento in titolo è coerente con l'invito – già rivolto dalla Commissione europea nella [Comunicazione](#) «Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi» (1992) - a valutare misure, normative e non normative, per consentire un uso più ampio dei nutrienti recuperati dagli effluenti di allevamento. È inoltre strumentale al potenziamento dell'autonomia strategica in materia di fertilizzanti. Si veda anche in merito il "[Piano d'azione dei concimi](#)", pubblicato dalla Commissione europea nel maggio 2026.

Il termine per il recepimento della **direttiva UE 2026/288** in esame è posto **al 2 marzo 2028** (articolo 2).

Direttiva (UE) 2026/706

(del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica)

La [direttiva UE 2026/706](#) modifica la direttiva [2014/32/UE](#) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (c.d. direttiva MID).

Il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle norme di recepimento della nuova direttiva è posto dall'articolo 3 della stessa al **10 aprile 2028** e il termine di decorrenza dell'applicazione delle norme medesime è posto al **10 ottobre 2028**.

La direttiva UE 2026/706 in esame, modificando l'art. 2, par. 1, della citata direttiva MID, integra l'ambito di applicazione di quest'ultima, introducendo il riferimento ai **sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011)** e ai **sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012)**.

Sono inseriti i relativi allegati, concernenti i sistemi di misura qui sopra menzionati: V-bis, sui sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (MI-011), e VII-bis, sui sistemi di misura per distributori di gas compresso (MI-012).

Sono inoltre modificati i seguenti allegati della direttiva MID:

- I, concernente i “requisiti essenziali” degli strumenti di misura;
- IV, concernente i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002);
- V, concernente i contatori di energia elettrica attiva (MI-003);
- VI, concernente i contatori di energia termica (MI-004).

Come emerge dai *considerando* della direttiva UE 2026/706 in esame, le modifiche mirano a definire i requisiti per i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e, per quanto riguarda i contatori dell'energia elettrica e del gas, ad adeguare le disposizioni inerenti all'uso della corrente continua, dell'idrogeno e di altri gas che possono essere utilizzati come alternative ai gas più tradizionali, introducendo al contempo misure per la maggiore efficienza dei contatori intelligenti, utili per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione.

Direttiva (UE) 2026/799
***(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che
armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza)***

La [direttiva \(UE\) 2026/799](#) detta disposizioni in materia di insolvenza, al fine di armonizzare taluni istituti ed aspetti normativi tra le legislazioni degli Stati membri.

Nello specifico, il provvedimento europeo si compone di **8 Titoli** concernenti, rispettivamente:

- le “Disposizioni generali” (Titolo I);
- le “Azioni revocatorie” (Titolo II);
- il “Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare” (Titolo III);
- la “Procedura di pre-pack” (Titolo IV);
- l’“Obbligo degli amministratori di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza e responsabilità civile” (Titolo V);
- i “Comitati dei creditori” (Titolo VI);
- le “Misure volte a migliorare la trasparenza delle normative nazionali in materia di insolvenza” (Titolo VII);
- le “Disposizioni finali” (Titolo VIII), oltre a un Allegato recante l’elenco dei registri e delle banche dati nazionali di cui all’articolo 19.

TITOLO I – Disposizioni generali

L’**articolo 1** definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, richiamando le materie trattate nei titoli successivi (v. *supra*).

La norma precisa, altresì, che i Titoli II, III e VI si applicano alle procedure concorsuali come definite dall’art. 2, n. 1), del [regolamento \(UE\) 2015/848](#), con esclusione delle procedure di ristrutturazione preventiva. Inoltre, il Titolo II non trova applicazione nei confronti delle procedure temporanee. Invece, i Titoli IV e VI si applicano ai debitori persone giuridiche, mentre gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione del Titolo VI ai soli debitori che sono grandi imprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva 2013/34/UE](#).

La disciplina dettata dal presente provvedimento europeo non si estende ai debitori del settore finanziario e assicurativo (imprese di assicurazione e riassicurazione, enti creditizi, imprese di investimento e OIC – organismi di investimento collettivo –, controparti centrali, depositari centrali di titoli, altri enti di cui alla [direttiva 2014/59/UE](#)), agli enti pubblici e alle persone fisiche non imprenditori. È fatta salva la possibilità per gli Stati membri di escludere ulteriori entità finanziarie soggette a regimi speciali, che sono comunicati alla Commissione.

L'**articolo 2** reca le definizioni rilevanti per l'applicazione della normativa (tra le definizioni presenti rilevano quelle di "amministratore delle procedure di insolvenza", "atto giuridico", "contratto ineseguito", "verifica del migliore soddisfacimento dei creditori", "finanziamento temporaneo", "procedura di *pre-pack*" con le sue fasi di preparazione e liquidazione). I concetti di "insolvenza" e di "amministratori" sono, invece, rimessi alle definizioni del diritto nazionale.

L'**articolo 3** individua le cd. "parti strettamente correlate al debitore", ossia i soggetti legati da particolari rapporti con il debitore, distinguendo tra persona fisica e persona giuridica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei Titoli II e IV. La norma detta anche i criteri temporali per l'accertamento della suddetta correlazione.

L'**articolo 4** specifica che la direttiva svolge la funzione di armonizzazione minima, chiarendo, allo stesso tempo, che gli Stati membri possono intervenire stabilendo misure più protettive per i creditori, fatto salvo il termine di prescrizione triennale di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nonché discipline che assicurino una maggiore partecipazione dei creditori rispetto al Titolo VI e un più ampio accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni rispetto al Titolo III. È inoltre assicurato l'accesso all'esdebitazione integrale ai sensi della [direttiva \(UE\) 2019/1023](#) agli imprenditori insolventi e alle altre persone fisiche che, quali detentori di strumenti di capitale, sono personalmente responsabili dei debiti di una società a responsabilità illimitata, anche quando la procedura di insolvenza non possa essere aperta per insufficienza dell'attivo a coprire i costi della procedura. Resta ferma la facoltà degli Stati membri di istituire procedure di liquidazione semplificate per le microimprese.

L'**articolo 5** reca una clausola di salvaguardia dei diritti dei lavoratori (direttive 98/59/CE, 2001/23/CE, 2008/94/CE, 2002/14/CE e 2009/38/CE).

TITOLO II – Azioni revocatorie

Il **Titolo II**, dedicato alla disciplina delle azioni revocatorie, si compone di 3 Capi.

Il **Capo 1** concerne le "Disposizioni generali" in materia di azioni revocatorie. Tale Capo è costituito dal **solo articolo 6** il quale fissa i presupposti generali per le predette azioni. In particolare, la norma dispone che gli atti giuridici perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa sono nulli, annullabili o inefficaci alle condizioni del Capo 2 (v. *infra*). Gli Stati membri possono comunque prevedere che un atto giuridico i cui effetti siano subordinati alla sua iscrizione in un registro pubblico sia ritenuto perfezionato non appena siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per la sua efficacia.

Il **Capo 2** (artt. 7-9) indica le “Condizioni specifiche” che governano le azioni revocatorie.

Nello specifico, l'**articolo 7** disciplina il regime delle Preferenze, prevedendo che **gli atti giuridici pregiudizievoli che producono beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori** tramite soddisfazione o costituzione di garanzia siano **nulli, annullabili o inefficaci**, nel caso in cui siano stati perfezionati:

- nei 3 mesi antecedenti al deposito della domanda che ha portato all'apertura della procedura di insolvenza ovvero, in assenza di tale domanda, entro tre mesi dalla data della delibera di apertura della predetta procedura, a condizione che il debitore sia incapace di pagare i propri debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale;
- in data successiva al deposito della domanda o alla data della delibera di cui al punto precedente e prima dell'apertura della procedura.

La norma precisa che se un credito esigibile è stato soddisfatto o garantito, gli atti giuridici pregiudizievoli sono nulli, annullabili o inefficaci almeno se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- ricorre una delle condizioni temporali ricordate ai punti che precedono;
- il creditore era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale, ovvero del deposito di una domanda di apertura della procedura di insolvenza o dell'assunzione, in assenza di tale domanda, di una delibera di apertura della procedura. Ricorre una presunzione relativa di conoscenza per i creditori strettamente correlati al debitore.

Non si applicano le predette disposizioni in punto di invalidità o inefficacia degli atti giuridici in determinati casi come: gli atti compiuti direttamente a beneficio dei beni del debitore in cambio di un equo corrispettivo, pagamenti su cambiali/assegni, atti non soggetti ad azioni revocatorie a norma delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE, atti diretti alla soddisfazione dei crediti o alla costituzione di garanzie sui crediti da parte delle autorità competenti per la sicurezza sociale e accordi di *netting*.

Con riferimento ai pagamenti su cambiali o assegni, la direttiva pone a carico dell'ultimo girante – ovvero del terzo per conto del quale la cambiale sia stata girata – l'obbligo di restituzione dell'importo pagato, qualora al momento della girata egli fosse a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i propri debiti in scadenza o del deposito della domanda di apertura della procedura di insolvenza; anche in tal caso la conoscenza è presunta, con presunzione relativa, ove si tratti di parte strettamente correlata al debitore.

L'**articolo 8** prende in esame gli **atti giuridici a titolo gratuito** ovvero quelli a **corrispettivo manifestamente inadeguato**, stabilendo la loro **invalidità o inefficacia se perfezionati nei 12 mesi antecedenti** al deposito della domanda che ha portato all'apertura della procedura ovvero, in assenza di tale domanda, nei 12 mesi antecedenti alla data della delibera di apertura della procedura, oppure

successivamente al deposito della domanda o alla data della delibera e prima dell'apertura della procedura. Tale norma **non si applica a regali e donazioni di valore simbolico**.

L'**articolo 9** disciplina il **regime di invalidità e di inefficacia** che colpisce gli atti giuridici attraverso cui il **debitore abbia intenzionalmente arrecato pregiudizio ai creditori**. L'invalidità e l'inefficacia si verificano quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- tali atti sono perfezionati nei 2 anni antecedenti al deposito della domanda che ha portato all'apertura della procedura ovvero, in assenza di tale domanda, nei due anni antecedenti alla data della delibera di apertura, nonché in data successiva al deposito della domanda o alla data della delibera e prima dell'apertura della procedura;
- la controparte dell'atto giuridico era a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare pregiudizio. Vigè una presunzione relativa di conoscenza se la controparte è strettamente correlata al debitore.

Il **Capo 3** (artt. 10-13) regola le “**Conseguenze**” discendenti dalle azioni revocatorie.

A tal riguardo, l'**articolo 10** disciplina le “Conseguenze generali” derivanti dalla pronuncia di invalidità o inefficacia degli atti giuridici soggetti ad azione revocatoria. Tra gli effetti figurano: l'inopponibilità alla massa creditoria dei diritti o degli obblighi derivanti dai predetti atti, l'obbligo restitutorio o di versamento dell'equivalente monetario dei benefici ottenuti dall'atto, il termine di prescrizione non superiore a 3 anni dall'apertura della procedura di insolvenza per ripetere un credito oggetto di un atto nullo, annullabile o inefficace, la possibilità di cedere a un terzo o a un creditore il diritto alla restituzione di un beneficio o del suo equivalente monetario oggetto di un atto giuridico soggetto a revocazione, il divieto di compensazione tra i benefici indebitamente ottenuti a seguito di un atto nullo, annullabile o inefficace con eventuali crediti vantati all'interno della procedura di insolvenza.

La parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo, annullato o inefficace può invocare il venir meno dell'arricchimento soltanto se non era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

L'**articolo 11** regola le **conseguenze che sorgono in capo alla parte che ha beneficiato** di un atto giuridico nullo, annullabile o inefficace, con riferimento al ripristino della sua posizione creditoria nei confronti della massa e del rimborso della controprestazione effettuata in esecuzione dell'atto giuridico invalido o inefficace.

L'**articolo 12** prevede l'estensione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 anche nei confronti dell'erede o di altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo, annullabile o inefficace, restando

rimessa al diritto nazionale la portata della responsabilità degli eredi. La disciplina dell'art. 10, invece, si estende anche al successore a titolo particolare della controparte dell'atto giuridico invalido o inefficace, soltanto se il successore era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria; tale conoscenza è presunta, con presunzione relativa, ove il successore a titolo particolare sia parte strettamente correlata a quella che ha beneficiato dell'atto.

L'**articolo 13** coordina le disposizioni del Titolo II con le direttive 98/26/CE ("concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli"), 2002/47/CE ("relativa ai contratti di garanzia finanziaria") e (UE) 2019/1023 ("riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione").

TITOLO III – Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare

Il **Titolo III** disciplina le procedure attraverso cui rintracciare i beni che compongono la massa fallimentare e su cui si soddisferanno i creditori. Il presente Titolo si compone di 4 Capi.

Il **Capo 1** (artt. 14-17) concerne l'“**Accesso alle informazioni sui conti bancari** da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati”.

In particolare, l'**articolo 14** stabilisce che ciascuno Stato membro sia tenuto a designare le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali autorizzati ad accedere e a consultare i registri nazionali dei conti bancari, nonché le autorità chiamate ad accedere a tali registri in via transfrontaliera, tramite il SIRCB (sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari di cui all'articolo 16, paragrafo 6, della [direttiva \(UE\) 2024/1640](#)). Le predette autorità devono essere comunicate alla Commissione europea entro il 22 aprile 2029.

L'**articolo 15** prevede per le autorità designate l'**accesso diretto e immediato** alle informazioni relative ai conti bancari quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, comprese le procedure temporanee, chiede informazioni sui conti bancari;
- le informazioni sui conti bancari sono necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie.

Il medesimo potere di accesso diretto e immediato è previsto, alle stesse condizioni, con riferimento alle informazioni sui conti bancari detenute in altri Stati membri e disponibili attraverso il SIRCB. Le autorità designate, previa verifica della sussistenza delle condizioni predette, trasmettono le pertinenti

informazioni al richiedente, rispettando le garanzie procedurali nazionali e le norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

L'**articolo 16** prescrive che l'accesso ai conti bancari deve essere compiuto da soggetti in possesso di standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati e che soddisfino i requisiti di elevata integrità. Inoltre, devono essere predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati.

L'**articolo 17** disciplina la **tracciabilità degli accessi** mediante registrazioni sottoposte a controllo regolare da parte delle autorità che gestiscono i registri, utilizzabili unicamente ai fini della verifica del rispetto della direttiva e della disciplina dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e cancellate cinque anni dopo la loro creazione, salvo che siano necessarie per procedure di controllo in corso.

Il **Capo 2** è costituito dal solo **articolo 18**, che regola l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni riguardanti la titolarità effettiva dei soggetti di diritto, al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza.

Il **Capo 3** concerne l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri e alle banche dati nazionali e si compone del solo **articolo 19**. Quest'ultima norma permette agli amministratori delle procedure di insolvenza di avere accesso diretto e rapido alle informazioni necessarie per individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie, contenute nei registri e nelle banche dati nazionali (cfr. Allegato della direttiva). La disposizione reca anche una clausola di non discriminazione in favore degli amministratori nominati in altri Stati membri, ai quali non possono essere applicate condizioni di accesso sostanziali, di fatto o di diritto, meno favorevoli di quelle previste per gli amministratori nominati nello Stato membro interessato. I registri e le banche dati nazionali esistenti tra quelli elencati nell'Allegato sono notificati alla Commissione entro il 22 aprile 2029 e le relative informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel portale europeo della giustizia elettronica.

Il **Capo 4**, attraverso l'unico **articolo 20**, detta prescrizioni in materia di **accesso alla giustizia** da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro. A tal proposito, si prevede una clausola di non discriminazione per i predetti amministratori che agiscono in giudizio in altri Stati per rivendicare beni appartenenti alla massa fallimentare.

TITOLO IV – Procedura di *pre-pack*

Il **TITOLO IV** regola le procedure cd. di *pre-pack* (ossia le procedure di **vendita pre-negoziata dell'impresa**, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale) e si compone di **4 Capi**.

Il **Capo 1** (artt. 21 e 22) reca le disposizioni generali in materia di procedure di *pre-pack*. In particolare, l'**articolo 21** prevede che l'accesso a tali procedure deve essere disponibile almeno nei casi in cui è probabile che il debitore diventi insolvente, conformemente al diritto nazionale, ferma restando la facoltà degli Stati membri di prevedere che la fase di preparazione non possa essere avviata quando il debitore sia già incapace di pagare i propri debiti in scadenza. Inoltre, la procedura di *pre-pack* può costituire una procedura distinta ovvero un segmento di una procedura già esistente di insolvenza. Il debitore che accede alla procedura di *pre-pack* mantiene il controllo totale o parziale dei beni e della gestione durante la fase di preparazione.

L'**articolo 22** dispone, invece, che, in questi casi, la **fase di liquidazione** si svolge mediante procedure di insolvenza diverse da quelle di ristrutturazione preventiva, individuate, negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, in quelle di cui all'allegato A del medesimo regolamento. Tuttavia, è fatta salva l'applicazione della [direttiva 2001/23/CE](#), riguardante la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, con previsione dell'applicazione dell'eccezione contenuta all'art. 5, par. 1, della suddetta direttiva 2001/23/CE.

Il **Capo 2** (artt. 23-27) si occupa puntualmente della **fase di preparazione all'interno della procedura di *pre-pack***.

L'**articolo 23** stabilisce che la fase di preparazione inizia con la nomina di un **commissario**, ossia un soggetto indipendente dal debitore e da qualsiasi parte strettamente correlata a quest'ultimo e che possiede i requisiti professionali richiesti per gli amministratori delle procedure di insolvenza.

L'**articolo 24** individua i **principi applicabili** alla fase di preparazione. A tal proposito, si specifica che il processo di vendita svolto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente ed equo e conforme alle norme di mercato. Il commissario è, pertanto, tenuto a: giustificare il rispetto dei predetti requisiti di vendita, raccomandare il migliore offerente per l'acquisto nella fase di *pre-pack*, attestare che la miglior offerta non si ponga in contrasto con il miglior soddisfacimento dei creditori.

Gli Stati membri possono prevedere lo svolgimento di un'asta pubblica al fine di assicurare il realizzo di un prezzo di mercato equo, in particolare qualora uno o più creditori dimostrino la sussistenza di ragionevoli dubbi sul fatto che la migliore

offerta raccomandata dal commissario rifletta il prezzo equo di mercato; in tal caso, come pure nell'ipotesi di approvazione della raccomandazione da parte dei creditori, gli obblighi di conduzione del processo di vendita secondo i predetti requisiti e di relativa giustificazione possono non applicarsi al commissario. La remunerazione del commissario è a carico del debitore in assenza di una successiva fase di liquidazione e a carico della massa fallimentare in caso di apertura della stessa.

Il commissario deve, comunque, documentare ogni fase del processo di vendita, riferendone per iscritto.

L'**articolo 25** prevede la sospensione delle azioni esecutive individuali di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023 durante la predetta fase di preparazione nella procedura di *pre-pack*.

L'**articolo 26**, invece, prevede che, qualora un creditore depositi una domanda di apertura di una procedura di insolvenza durante la fase di preparazione, l'apertura della fase di liquidazione possa essere sospesa ove, tenuto conto delle circostanze del caso, essa non risponda all'interesse generale dei creditori.

L'**articolo 27** concerne la cessazione della fase di preparazione. In primo luogo, gli Stati membri sono tenuti a circoscrivere temporalmente la durata della fase di preparazione. Inoltre, è possibile procedere con la cessazione anticipata nei casi di mancata prestazione, da parte del debitore, dell'assistenza necessaria ai sensi dell'art. 24, par. 2, di mancata diligenza del debitore nel corso della fase di preparazione ovvero di assenza di ragionevoli prospettive di successo.

Il **Capo 3** (artt. 28-32) prende in esame la **fase di liquidazione**.

Sul punto, l'**articolo 28** dispone che la fase di liquidazione inizia con la decisione di apertura della procedura di insolvenza (cfr. art. 22).

L'**articolo 29** individua i principi applicabili alla fase di liquidazione, stabilendo che l'organo giurisdizionale o l'autorità competente autorizza la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa secondo 3 modalità alternative: l'acquirente è proposto dal commissario purché siano stati rispettati i requisiti richiesti dall'art. 24 (v. *supra*); l'acquirente è selezionato nell'ambito di un'asta pubblica (asta che non può durare più di 3 mesi e l'offerta selezionata dal commissario vale come offerta iniziale); la vendita all'acquirente è approvata dai creditori. Si prevede, inoltre, che l'organo giurisdizionale o l'autorità competente possa decidere di far effettuare una valutazione dell'impresa del debitore in regime di continuità aziendale poiché la migliore offerta potrebbe non superare la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Le tutele concesse all'offerente iniziale nella fase di preparazione devono essere commisurate e proporzionate. Ove il diritto nazionale subordini la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, al consenso dei creditori, gli Stati

membri possono prevedere che l'approvazione dei creditori intervenga senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente.

L'**articolo 30** regola il **trasferimento dei contratti** relativi all'impresa al nuovo acquirente. A tal riguardo, è automatico il trasferimento dei contratti pendenti necessari alla prosecuzione dell'impresa e la cui sospensione ne comporterebbe la paralisi, senza necessità di ottenere il consenso della controparte ceduta. Non si applica tale previsione se l'acquirente è un concorrente della controparte.

Inoltre, il consenso della controparte al trasferimento del contratto può essere richiesto in altre ipotesi individuate dagli Stati membri, tenuto conto della natura delle parti o degli interessi dell'impresa.

Gli Stati membri possono altresì prevedere, salve le altre facoltà di risoluzione, che la controparte ingiustamente pregiudicata dal trasferimento del contratto possa **risolvere i contratti pendenti trasferiti con un preavviso non inferiore a 3 mesi dal trasferimento**. È inoltre rimessa agli Stati membri la facoltà di disporre che i contratti pendenti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, di cui il debitore sia licenziante, non possano essere risolti senza il consenso del licenziatario.

L'**articolo 31** dispone che l'acquirente subentra nell'impresa libera da debiti e passività, salvo che egli acconsenta espressamente a sostenerli, e salvi gli obblighi da rapporto di lavoro interessato dalla vendita e le eccezioni normativamente indicate (artt. 30 e 38, paragrafi 1 e 2). Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali che prevedono che la condotta del debitore sia presa in considerazione nella valutazione della responsabilità dell'acquirente per danni, ove tale condotta sia a quest'ultimo imputabile in base al diritto applicabile.

L'**articolo 32** stabilisce che i **ricorsi** contro l'autorizzazione o l'esecuzione della vendita **non sospendono l'esecuzione della vendita**, a meno che non siano adottate misure adeguate a copertura dei danni.

Il **Capo 4** (artt. 33-39) detta alcune "**Disposizioni comuni**" che devono essere previste dai vari Stati membri.

L'**articolo 33** concerne i **criteri di selezione della migliore offerta** nella procedura di *pre-pack*. Si prevede che gli Stati membri devono adottare i medesimi criteri sanciti per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di insolvenza e, tra di essi, può essere incluso il mantenimento dell'occupazione.

L'**articolo 34** riguarda la **responsabilità civile dei commissari e degli amministratori delle procedure di insolvenza**, i quali rispondono dei danni arrecati ai creditori per il mancato rispetto, intenzionale o per negligenza, degli obblighi loro incombenti.

L'**articolo 35** disciplina la **partecipazione delle parti strettamente correlate al processo di vendita**. Tale partecipazione è ammessa a condizioni stringenti di trasparenza circa la relazione sussistente con il debitore e con misure di salvaguardia supplementari.

L'**articolo 36** introduce **garanzie** con riferimento ai **finanziamenti temporanei**. In particolare, si prevede che qualora siano necessari finanziamenti temporanei, essi non siano dichiarati nulli, annullabili o inefficaci e che i concedenti non siano ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili in base al solo rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, salvo che il diritto nazionale preveda altri motivi di responsabilità. A determinate condizioni, gli Stati membri possono prevedere il soddisfacimento in via prioritaria di tali finanziamenti.

L'**articolo 37** disciplina i **diritti di prelazione** (di regola non concessi agli offerenti) e le offerte sotto forma di estinzione del credito, limitate al valore di mercato dell'impresa.

L'**articolo 38** regola lo svincolo dei diritti di garanzia e degli altri gravami nel corso della procedura di *pre-pack*, che ha luogo alle stesse condizioni applicabili nella procedura di insolvenza secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri la cui legislazione subordina lo svincolo dei diritti di garanzia al consenso dei titolari di crediti garantiti possono disporre che tale consenso non sia richiesto nel corso della procedura di *pre-pack*.

Infine, l'**articolo 39** prende in considerazione l'impatto delle procedure previste dal **diritto della concorrenza** sui tempi ovvero sull'esito positivo dell'offerta presentata durante la fase di preparazione. In questi casi, il commissario o il debitore adottano misure appropriate ai fini della presentazione di offerte alternative. Il commissario può inoltre ricevere informazioni sulle procedure applicabili in materia di concorrenza e sui relativi esiti, nei limiti in cui la comunicazione non contrasti con le norme nazionali di protezione dei segreti d'impresa, restando egli soggetto a obbligo di riservatezza. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile ignorare l'offerta che possa comportare un significativo ritardo per la procedura, a condizione che essa non sia l'unica offerta e che il ritardo nella conclusione della vendita comporti un danno per l'impresa del debitore o per parte di essa.

TITOLO V – Obbligo degli amministratori di chiedere l'apertura della procedura e responsabilità civile

Il **Titolo V**, costituito dagli artt. 40-43, reca norme in merito all'obbligo degli amministratori delle società di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e responsabilità civile.

A tal riguardo, l'**articolo 40** prescrive che gli amministratori di una società insolvente hanno l'**obbligo di depositare, entro 3 mesi dalla conoscenza effettiva o presunta dello stato di insolvenza**, una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva.

L'**articolo 41** dispone che gli Stati membri possono introdurre una deroga all'obbligo di cui al precedente art. 40 in favore degli amministratori persone fisiche illimitatamente responsabili del debito societario.

Gli Stati membri possono, inoltre, prevedere che l'obbligo di cui all'art. 40 possa essere adempiuto mediante notifica al pubblico mediante apposito registro, in modo tale che i creditori siano in grado di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza. Può essere anche prevista la sospensione dell'obbligo *ex art. 40* qualora gli amministratori adottino misure idonee a evitare danni ai creditori e garantiscano misure di tutela della massa di livello equivalente.

L'**articolo 42** regola la **responsabilità civile degli amministratori** per i danni arrecati ai creditori derivanti dall'inadempimento dell'obbligo *ex art. 40* ovvero dall'inadeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3, che non hanno prodotto un livello di tutela equivalente per la massa (*v. supra*).

La responsabilità può essere esclusa se gli amministratori dimostrano, sulla base di circostanze oggettive, l'idoneità delle misure alternative adottate a garantire un risultato equivalente o migliore.

In forza dell'**articolo 43** è fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della direttiva (UE) 2019/1023, relativo alle conseguenze discendenti dalla sospensione delle azioni esecutive individuali.

TITOLO VI – Comitati dei creditori (artt. 44-50)

Il **Titolo VI**, che si compone di 2 Capi, detta disposizioni in materia di “**Comitati dei creditori**”.

Il **Capo 1** (artt. 44-46) concerne la costituzione e i membri che fanno parte di comitati dei creditori.

In particolare, l'**articolo 44** prevede che il comitato sia costituito dopo l'apertura della procedura su decisione o richiesta dei creditori (con facoltà di costituzione anticipata) e può non essere istituito quando gli oneri legati alla sua costituzione superino i benefici, secondo circostanze definite dal diritto nazionale (come, a titolo esemplificativo, la scarsa rilevanza economica della massa fallimentare, il numero esiguo di creditori, la ridotta dimensione del debitore o l'effetto negativo sulla situazione finanziaria del debitore causato da eventuali ritardi nella costituzione di un comitato). La composizione del comitato dei creditori è decisa al momento della sua costituzione.

L'**articolo 45** prescrive che i membri del comitato devono essere nominati senza indebito ritardo in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale. La composizione deve rispecchiare correttamente i diversi interessi dei creditori, con nomina anche dei lavoratori o loro rappresentanti laddove presenti, salvo meccanismo equivalente di rappresentanza, nonché dei creditori transfrontalieri. Ove il diritto nazionale preveda ricorsi, qualsiasi parte interessata, come definita in conformità del diritto nazionale, può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale la nomina di uno o più membri del comitato, deducendo la non conformità della nomina alla normativa applicabile.

L'**articolo 46** disciplina i motivi e le procedure di revoca e sostituzione dei membri del comitato. I motivi di revoca comprendono la violazione grave, intenzionale o gravemente negligente, dei loro doveri in relazione agli interessi della massa dei creditori, come le situazioni di conflitto di interessi.

Il **Capo 2** (artt. 47-50) regola i **metodi di lavoro e di funzionamento** dei comitati dei creditori.

A tal riguardo, l'**articolo 47** chiarisce che gli Stati membri individuano le regole concernenti la procedura di voto, ivi compresi il diritto di voto e il quorum necessario, la sussistenza di conflitti di interessi, la riservatezza delle informazioni e la registrazione delle decisioni adottate. È fatta salva la possibilità per i comitati di specificare ulteriormente i loro metodi di lavoro mediante protocolli interni. Gli Stati membri dispongono che i membri dei comitati dei creditori abbiano la possibilità di partecipare e votare di persona o per via elettronica, con facoltà per gli Stati membri di prevedere anche il voto per iscritto; i membri possono essere rappresentati da una persona debitamente autorizzata.

L'**articolo 48** individua i **diritti riconosciuti ai comitati dei creditori** tra i quali figurano: il diritto di ascoltare e di essere ascoltati dagli amministratori delle procedure di insolvenza su questioni di interesse per la massa dei creditori, comprese le decisioni importanti quali la vendita di beni al di fuori dell'attività ordinaria; il diritto di essere ascoltati nella procedura di insolvenza; il diritto di chiedere e di ricevere informazioni pertinenti e necessarie dai creditori rappresentati e dall'amministratore delle procedure di insolvenza o, in caso di debitore non spossessato, da quest'ultimo; il diritto di nominare un segretario e di chiedere consulenza esterna. I comitati dei creditori, nel corso delle loro attività, rappresentano gli interessi della massa dei creditori e agiscono in modo indipendente dagli amministratori delle procedure di insolvenza. L'azione dei comitati, inoltre, deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e riservatezza. Gli Stati membri possono attribuire ai comitati dei creditori il potere di approvare determinate decisioni o determinati atti giuridici, specificando chiaramente le questioni per le quali tale approvazione è richiesta.

L'**articolo 49** regola gli aspetti concernenti le spese sostenute dai comitati dei creditori e la remunerazione dei membri. Ove le spese siano a carico della massa fallimentare, il comitato o i suoi singoli membri ne tengono traccia e l'organo giurisdizionale, l'autorità competente o l'amministratore delle procedure di insolvenza possono limitare le spese ingiustificate o sproporzionate; l'eventuale remunerazione dei membri a carico della massa deve essere proporzionata alla funzione svolta.

L'**articolo 50** riguarda la **responsabilità dei membri dei comitati**. Sul punto si prevede che gli Stati membri applichino almeno una delle seguenti regole: l'esonero dei membri dalla responsabilità personale per le loro azioni in qualità di membri del comitato, a meno che non sia stato accertato che abbiano violato i loro obblighi nei confronti degli interessi dei creditori intenzionalmente o per grave negligenza; ovvero la copertura assicurativa della responsabilità personale dei medesimi, con oneri a carico della massa fallimentare. Se il comitato possiede poteri deliberativi, i membri possono essere responsabili allo stesso modo di un amministratore delle procedure di insolvenza.

TITOLO VII – Misure per la trasparenza delle normative nazionali

Il **Titolo VII**, recante le misure per la trasparenza delle normative nazionali, è costituito dal solo **articolo 51**.

Quest'ultima norma prevede che ciascuno Stato membro elabori, entro il **22 luglio 2029**, una scheda con le informazioni chiave sugli elementi essenziali della normativa nazionale in materia di insolvenza, da presentare alla Commissione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. La scheda è redatta in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, con contenuto conciso, esatto, chiaro, non tecnico e fattuale. Essa si articola in sezioni predefinite (condizioni di apertura della procedura; insinuazione, verifica e ammissione dei crediti; graduazione e ripartizione del ricavato; durata media delle procedure). La Commissione la rende disponibile al pubblico in inglese, francese, tedesco e nella lingua originale sul portale europeo della giustizia elettronica. Si prevede, inoltre, l'aggiornamento delle schede entro un mese dalle modifiche eventualmente apportate dal diritto nazionale, nonché il conferimento alla Commissione del potere di modificare il formato della scheda mediante atti di esecuzione.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

L'**articolo 52** disciplina le **misure di urgenza** che consentono deroghe temporanee ai Titoli II, V e VI, qualora ricorrano situazioni straordinarie di grave perturbazione economica e l'applicazione delle misure di recepimento dei predetti titoli comportino il rischio di insolvenze diffuse.

Le deroghe devono essere proporzionate e limitate a quanto essenziale per contenere, attenuare, risolvere o prevenire le gravi perturbazioni. La durata

massima può essere di 1 anno, prorogabile per periodi non superiori a 6 mesi. Ogni misura derogatoria deve essere comunque notificata alla Commissione entro un mese dalla sua entrata in vigore, con indicazione delle disposizioni derogate, della natura e della portata delle circostanze eccezionali, della durata della deroga e delle ragioni che la rendono essenziale; la proroga presuppone l'informazione della Commissione al più tardi tre mesi prima della scadenza del precedente periodo e prende effetto salva l'opposizione della Commissione per difetto dei requisiti richiesti.

L'**articolo 53** prevede che la Commissione sia assistita dal comitato sulla ristrutturazione e l'insolvenza istituito ai sensi dell'art. 30 della direttiva (UE) 2019/1023.

L'**articolo 54** stabilisce il riesame periodico della presente direttiva da parte della Commissione, con prima relazione indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo da effettuarsi entro il 22 gennaio 2034. Successivamente a tale data la relazione avrà cadenza quinquennale.

L'**articolo 55** individua il termine per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il **22 gennaio 2029**. Per gli articoli 15, 16 e 17, nella misura in cui si riferiscono al SIRCB, il termine di recepimento coincide con la predetta data ovvero, se successivo, con il 10 luglio 2029. Si precisa, inoltre, che il titolo II si applica solo agli atti giuridici perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Infine, l'entrata in vigore della presente direttiva e i destinatari sono individuati, rispettivamente, dagli **articoli 56 e 57**: la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 1° aprile 2026, ed è indirizzata agli Stati membri.

La direttiva in esame si conclude con un **Allegato**, recante i registri e le banche dati nazionali a cui rinvia l'articolo 19 (v. *supra*): registri catastali e immobiliari; registri dei beni mobili, ivi compresi i registri di immatricolazione dei veicoli, delle navi e degli aeromobili, ove i diritti di proprietà siano ivi iscritti; registri delle donazioni; registri ipotecari; registri o banche dati contenenti informazioni sulla proprietà dei titoli; registri dei pegni, ivi compresi i contratti di leasing, e degli accordi di compravendita con riserva della proprietà; registri contenenti atti di sequestro; registri dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i registri dei brevetti e dei marchi.

Direttiva (UE) 2026/804

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza)

La **direttiva (UE) 2026/804** modifica la **direttiva 2014/49/UE**, relativa ai **Sistemi di garanzia dei depositi** – SGD (*Deposit Guarantee Schemes Directive* – DGSD), con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, armonizzare ulteriormente il funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia e migliorarne l'efficacia nelle situazioni di crisi degli enti creditizi. La direttiva costituisce uno dei provvedimenti del pacchetto di riforma del quadro europeo per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (*Crisis Management and Deposit Insurance* – [CMDI](#)). La riforma rivede il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRM), la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e la **direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi** (DGSD) allo scopo di rendere più efficace la gestione dei fallimenti bancari, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, in modo che possano uscire dal mercato in modo ordinato senza ricorrere al denaro dei contribuenti.

Si segnala, da ultimo, che la Commissione europea il 17 luglio 2026 ha pubblicato una [Comunicazione](#) sulla competitività del settore bancario dell'UE, che definisce misure per rafforzare il mercato unico bancario.

La direttiva, entrata in vigore il 10 maggio 2026, deve essere recepita negli Stati membri **entro l'11 maggio 2028**.

I **sistemi di garanzia dei depositi (SGD)** hanno la finalità di tutelare i depositanti in caso di indisponibilità dei depositi, garantendo il **rimborso delle somme depositate fino a 100.000 euro per depositante e per banca**. La **direttiva 2014/49/UE** ha armonizzato i principali aspetti del funzionamento dei sistemi di garanzia, tra cui il livello di copertura, le modalità di finanziamento, i tempi di rimborso e la cooperazione tra gli Stati membri. Nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE è stata recepita con il **decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30** che ha modificato il Testo unico bancario (TUB - Decreto legislativo n. 385 del 1993). In Italia tali sistemi sono costituiti da appositi **fondi di garanzia** cui le banche sono tenute ad aderire ai sensi degli articoli 96 e seguenti del TUB. I principali sistemi sono il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC). La **direttiva (UE) 2026/804** in esame modifica la direttiva 2014/49/UE con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dei sistemi di garanzia e di armonizzarne ulteriormente il funzionamento.

Le modifiche introdotte dalla **direttiva (UE) 2026/804** riguardano l'**ambito di applicazione della protezione dei depositi**, l'**uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi**, la **cooperazione transfrontaliera** e la **trasparenza**.

In primo luogo, viene ampliato e chiarito l'**ambito della protezione dei depositi**, mediante una definizione più precisa delle categorie di depositi ammissibili alla garanzia e delle esclusioni dalla copertura. Sono generalmente garantiti i depositi detenuti presso una banca aderente a un sistema di garanzia dei depositi, fino al limite di 100.000 euro **per ciascun depositante presso ciascun ente creditizio**. La direttiva interviene inoltre su alcune fattispecie di **protezione temporanea dei depositi superiori al limite ordinario**, al fine di assicurare un'applicazione più uniforme della disciplina nei diversi Stati membri.

In proposito, nel 9° considerando della direttiva si afferma che i depositi derivanti da determinati eventi, tra cui le operazioni su beni immobili effettuate da una persona fisica relative a proprietà residenziali private o il pagamento di determinate prestazioni assicurative, possono portare temporaneamente a ingenti depositi. Per tale motivo la direttiva 2014/49/UE impone agli Stati membri di assicurare che i depositi derivanti da tali eventi siano protetti oltre 100.000 euro per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi a decorrere dall'accredito dell'importo o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. Per armonizzare la tutela dei depositanti nell'Unione e ridurre la complessità amministrativa e l'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione di tali depositi si ritiene necessario allineare la protezione a un importo minimo di almeno 500.000 euro per tutti i saldi temporaneamente elevati e a un importo massimo di 2.500.000 euro per i depositi relativi a operazioni su beni immobili oltre al livello di copertura di 100.000 euro, per una durata armonizzata di sei mesi.

In secondo luogo, la direttiva disciplina in modo più dettagliato l'**utilizzo delle risorse dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD)**. Pur confermando che la funzione primaria dei sistemi resta il rimborso dei depositanti in caso di indisponibilità dei depositi, **vengono armonizzate le condizioni alle quali le risorse dei sistemi possono essere impiegate anche per misure alternative**, quali il finanziamento di interventi nell'ambito della risoluzione o della liquidazione degli enti creditizi, quando tali interventi risultino meno onerosi del rimborso diretto dei depositanti e consentano di preservare l'accesso ai depositi. La direttiva introduce, inoltre, specifiche salvaguardie e criteri comuni per l'effettuazione del cosiddetto *least-cost test* (verifica del minor onere), volto a verificare che l'intervento rappresenti l'opzione meno costosa per il sistema di garanzia (nuovo articolo 11 *sexies*).

Un ulteriore gruppo di disposizioni è volto a **rafforzare la cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi, le autorità designate, le autorità competenti e le autorità di risoluzione**, soprattutto nell'ambito degli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi diversi dal rimborso dei depositanti. A tal fine, la direttiva introduce specifici **obblighi di informazione e procedure di coordinamento**, prevedendo, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra autorità di risoluzione e SGD (articoli 16-*bis*).

In proposito, nel 4° considerando della direttiva si afferma l'importanza di migliorare il coordinamento tra i SGD, le autorità designate e le autorità competenti per attuare interventi esecutivi nei confronti di un ente creditizio che non adempie agli obblighi ad esso incombenti. È necessario assicurare che i SGD o, se del caso, le autorità designate informino tempestivamente le autorità competenti in merito a qualsiasi violazione degli obblighi degli enti creditizi ai sensi delle norme sulla protezione dei depositi, in modo che le autorità competenti possano esercitare i loro poteri di vigilanza.

La direttiva interviene infine sugli **obblighi di informazione nei confronti dei depositanti**, modificando l'articolo 16 della direttiva 2014/49/UE. Gli enti creditizi sono tenuti a fornire ai depositanti un'informativa standardizzata contenente le informazioni essenziali relative alla protezione dei depositi, comprese quelle concernenti il livello di copertura, le esclusioni dalla garanzia, il termine di rimborso e il sistema di garanzia competente. L'informativa deve essere fornita prima della conclusione del contratto di deposito, aggiornata in caso di modifiche rilevanti e ripresentata almeno ogni cinque anni, al fine di assicurare una maggiore consapevolezza dei depositanti circa il livello di tutela applicabile.

Direttiva (UE) 2026/805

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque)

La **direttiva UE 2026/805** modifica la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), la direttiva sugli standard di qualità ambientale (SQA) nel settore della politica delle acque (2008/105/CE) e la direttiva sulle acque sotterranee (2006/118/CE), al fine di:

- allineare gli elenchi degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee (previsti da tali direttive) alle più recenti raccomandazioni scientifiche;
 - e di garantire un monitoraggio e controlli più rigorosi delle sostanze individuate.
- La direttiva, entrata in vigore il 10 maggio 2026, dev'essere recepita negli Stati membri **entro il 21 dicembre 2027**.

Come poc'anzi sottolineato, la direttiva in esame modifica ben tre direttive in materia di acque: la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e le due direttive "figlie" sugli standard di qualità ambientale (SQA) nel settore della politica delle acque (direttiva 2008/105/CE) e sulle acque sotterranee (direttiva 2006/118/CE).

In proposito, nel 10° considerando della direttiva in esame viene ricordato che:

- la direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello dell'Unione;
- la direttiva 2008/105/CE istituisce SQA a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie che erano elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti che erano già disciplinati a livello dell'Unione prima che tale allegato fosse introdotto con la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la direttiva 2006/118/CE stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi nonché criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione di detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.

Le principali disposizioni nazionali di recepimento delle citate direttive sono rappresentate dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), con cui si è provveduto al recepimento della direttiva 2000/60/CE, dal D.Lgs. 30/2009 (di attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento) e dal D.Lgs. 219/2010 (di attuazione della

direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque).

Una delle modifiche principali operate dalla direttiva in esame consiste nell'**aggiornamento dell'elenco degli inquinanti** acquatici al fine di includervi, **sulla base delle più recenti evidenze scientifiche**, i PFAS (tra cui il TFA), i prodotti farmaceutici (come antibiotici e antinfiammatori), e nuovi pesticidi (tra i quali i neonicotinoidi).

Inoltre, tra l'altro, secondo quanto evidenziato nella [nota della Commissione europea dell'11 maggio 2026](#):

- per la prima volta le norme affrontano anche il tema delle **microplastiche**, degli indicatori di resistenza antimicrobica e degli ecosistemi sensibili delle acque sotterranee;
- viene introdotto l'obbligo del cosiddetto "**monitoraggio basato sugli effetti**", al fine di valutare il rischio complessivo per la qualità dell'acqua anziché misurare il livello dei singoli inquinanti;
- sono **aggiornati i limiti per gli inquinanti già inclusi** negli elenchi previgenti.

Le principali motivazioni che hanno spinto all'adozione della direttiva sono riassunte nel suo 3° considerando, ove si ricorda che “secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «*Europe's state of water 2024*» (Lo stato delle acque in Europa nel 2024), nel 2021 gli Stati membri segnalavano che circa il 90% della superficie dei corpi idrici sotterranei era in buono stato quantitativo e circa il 75% era in buono stato chimico, mentre il 40% dei corpi idrici superficiali presentava uno stato ecologico buono o elevato e il 38% un buono stato chimico”.

Per quanto riguarda la **struttura della direttiva**, si fa notare che le modifiche alle succitate tre direttive oggetto di revisione sono effettuate dai primi tre articoli, a cui si aggiungono otto allegati tecnici.

Si fa notare che il nuovo impianto normativo, risultante dalle modifiche operate dalla direttiva in esame, poggia su un apparato definitorio che innova e integra le **definizioni** stabilite dall'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE.

In particolare l'articolo 1 della direttiva in esame modifica e integra la definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" (recata dal punto 24) del citato articolo 2) al fine di:

- far riferimento agli SQA per le sostanze prioritarie indicati nella parte A dell'allegato I della direttiva 2008/105/CE (come riscritta dall'allegato VI alla direttiva 2026/805/UE) e non più agli standard previsti dall'allegato IX alla direttiva 200/60/CE (che viene soppresso dal punto 20) dell'articolo 1 in esame);
- richiedere il rispetto, oltre che degli SQA indicati nella succitata parte A, anche degli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici (fissati e applicati a norma del nuovo articolo 8 *quinquies* della direttiva 200/60/CE), nonché delle soglie di allerta basate sugli effetti.

Il nuovo testo della definizione di “buono stato chimico delle acque superficiali”, testé illustrato, richiama due nuove importanti definizioni che vengono introdotte dall'articolo in esame nel testo dell'art. 2 della direttiva 200/60/CE:

- la definizione di "inquinanti specifici dei bacini idrografici", intesi come gli inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie, ma che, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali, gli Stati membri ritengono che siano scaricati o depositati in quantità significative in un bacino o sottobacino idrografico e che presentino quindi un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico nel loro territorio (nuovo punto 30 *ter*) dell'art. 2 della direttiva 2000/60/CE);

- la definizione di "soglia di allerta basata sugli effetti", intesa come soglia per gli effetti di un inquinante o di un gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota, misurati con un metodo di monitoraggio basato sugli effetti appropriato e scientificamente validato, al di sopra della quale potrebbero verificarsi effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente derivanti da tale inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota (nuovo punto 35 *bis*) dell'art. 2 della direttiva 2000/60/CE).

Un'altra rilevante novità definitoria è rappresentata dall'introduzione della nozione di "deterioramento dello stato di un corpo idrico" (nuovo punto 42) dell'art. 2 della direttiva 2000/60/CE). Tale introduzione, secondo quanto chiarito nel 30° considerando, è motivata alla luce del fatto che "varie sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (a partire dalla sentenza del 1° luglio 2015, causa C-461/13, *n.d.r.*) hanno chiarito il concetto di deterioramento dello stato".

• La procedura d'infrazione n. 2025/2207

A causa del **non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque** ([direttiva 2000/60/CE](#)), con la lettera di messa in mora del 30 gennaio 2026 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE, la **procedura d'infrazione n. 2025/2207**.

Le criticità riscontrate dalla Commissione, riportate anche nel relativo [comunicato stampa](#), sono state riferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) nella relazione inviata alle Camere ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

La **prima criticità** è riconducibile al recepimento frammentario degli obblighi derivanti dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva, poiché la legislazione nazionale non garantisce la **registrazione** di tutte le **autorizzazioni di estrazione e/o arginamento delle acque**. In particolare, ai sensi del [d.lgs. 112/1998](#) la gestione del demanio idrico di cui fanno parte le acque sotterranee e superficiali è rimessa alle regioni, le quali, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del [d.lgs. 152/2006](#), detengono un proprio registro con l'elenco delle estrazioni effettuate in virtù di un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che non tutte le regioni garantiscono la registrazione di ciascuna estrazione autorizzata in forma tale da poter offrire un quadro della reale situazione concessoria.

Il MASE ha sottolineato, tra le altre cose, che per risolvere tale criticità occorre portare ad unità, a livello distrettuale e nazionale, i sistemi dei dati oggi esistenti sulle concessioni e ha quindi riferito di starsi adoperando in questo senso.

La **seconda criticità** concerne invece la mancata previsione di un **riesame automatico e periodico delle concessioni di estrazione**, sebbene i relativi periodi di validità possano avere anche una durata di 30 o 40 anni.

La Commissione ha infatti evidenziato che la disciplina italiana, ed in particolare il [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), prevede che il riesame delle concessioni avvenga solo in occasione di un'istanza di proroga o del rilascio di una nuova concessione e non con una frequenza periodica predefinita. Per tale ragione la disciplina italiana non risulta conforme all'articolo 4 e all'articolo 11, paragrafo 3, lett. e) della direttiva. In tal modo non si consente infatti, a giudizio della Commissione, di rilevare se i quantitativi di acqua prelevati e restituiti in ragione della concessione continuino ad essere coerenti con gli obiettivi di qualità ambientale per i singoli corpi idrici.

Per risolvere questa seconda criticità il MASE ha riferito di aver predisposto una proposta normativa che, modificando l'articolo 95 del [d.lgs. n. 152/2006](#), recepisce pienamente l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva assicurando lo svolgimento di tale riesame, da inserire nel primo provvedimento legislativo disponibile.

Direttiva (UE) 2026/806
(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione)

La [direttiva UE 2026/806](#) (cd. BRRD3) modifica la previgente direttiva [2014/59/UE](#), che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Le modifiche apportate mirano a consentire alle autorità di organizzare l'uscita ordinata dal mercato anche per le banche di minori dimensioni sulla base di un quadro normativo riformato per la gestione delle crisi e la garanzia dei depositi per le banche (cd. “quadro CMDI” sulla base dell’acronimo inglese “bank crisis management and deposit insurance”).

In particolare, la [riforma](#) migliora il processo di risoluzione per le banche di piccole e medie dimensioni, consentendo loro di accedere alle reti di sicurezza finanziate dal settore nei casi in cui non dispongano di una capacità interna di assorbimento delle perdite sufficiente per accedere ai finanziamenti *ad hoc* disponibili ai fini della risoluzione medesima.

Gli elementi principali di novità sono i seguenti:

- 1) una valutazione ampia del concetto di **interesse pubblico**: la procedura di risoluzione può essere avviata solo se ritenuta conforme all'interesse pubblico sulla base di una valutazione condotta dalle autorità di risoluzione. I criteri applicati privilegiano il ricorso alla risoluzione (rispetto alla liquidazione) quando questa sia strumentale alla stabilità finanziaria e alla tutela dei depositanti. Nel valutare l'impatto sull'economia reale, l'autorità di risoluzione dovrebbe concentrarsi sia sul livello nazionale che su quello regionale, tenendo conto del potenziale impatto di alcune banche di piccole e medie dimensioni;
- 2) facilitazione dell'accesso delle banche in difficoltà alle **reti di sicurezza finanziate dal settore**. A tal fine i fondi di garanzia dei depositi sono utilizzati per "colmare il divario" (“bridge the gap”): essi integrano le riserve di capitale proprio e di passività convertibili (MREL) della banca in difficoltà, che garantiscono che le perdite siano sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai creditori della banca medesima. Gli istituti con riserve di capitale minimo insufficienti possono, in ultima istanza, fare affidamento sui fondi dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD)¹³ o sui fondi di

¹³ La [Commissione europea](#) definisce i sistemi di garanzia dei depositi “controparte fondamentale alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi” introducendo un vincolo di solidarietà tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria in caso di inadempimento di uno di essi all’interno dei limiti stabiliti dalla normativa unionale. Gli SGD sono regolati dalla [direttiva 2014/49/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

risoluzione senza dover coinvolgere i depositanti. L'accesso alle reti di sicurezza finanziate dal settore è soggetto a rigide garanzie per assicurare che le MREL rimangano la principale linea di difesa e che il rischio sia ridotto al minimo;

- 3) con specifico riferimento alle banche di **piccole e medie dimensioni**, per accedere a finanziamenti esterni, gli investitori e i creditori di una banca in difficoltà devono preliminarmente assorbire perdite pari ad almeno l'8 per cento del totale delle passività e del patrimonio netto della banca. Nel caso in cui una banca finanziata da fondi SGD non disponga di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite il già citato meccanismo *bridge the gap* consente di ricorrere ad essi per soddisfare tale requisito minimo. Si tratta del cosiddetto “**ponte SGD**”: un contributo da parte di un sistema di garanzia può aiutare una banca a raggiungere la soglia necessaria per accedere ai fondi di risoluzione, senza che le perdite debbano ricadere sui depositanti. Questa possibilità è riservata alle banche con un attivo pari o inferiore a 80 miliardi di euro ed è corredata da ulteriori garanzie e tutele.

L'articolo 2 modifica altresì la [direttiva 2014/24/UE](#)¹⁴ sugli appalti pubblici escludendo dall'applicazione di quest'ultima gli appalti pubblici di servizi concernenti servizi di:

- 1) valutazione per una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività ai fini della risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento (articolo 36, [2014/59/UE](#));
- 2) valutazione della differenza di trattamento al fine di valutare se azionisti e creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (articolo 74, direttiva [2014/59/UE](#)).

Per la procedura di infrazione avviata in relazione alla [direttiva 2014/24/UE](#) si rinvia al *box* seguente.

• La procedura di infrazione n. 2018/2273

La Commissione europea ha [avviato](#), con la lettera di messa in mora del 24 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo [258](#) TFUE, la **procedura di infrazione** n. [2018/2273](#) nei confronti dell'**Italia** in merito alla conformità della legislazione nazionale con le **direttive in materia di appalti pubblici e concessioni** ([direttiva](#) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, [direttiva](#) 2014/24/UE sugli appalti pubblici, [direttiva](#) 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

¹⁴ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

In relazione alle norme europee in materia, la Commissione europea ha annunciato, nel suo [programma](#) di lavoro per il 2026, la revisione del quadro normativo UE sugli appalti che dovrebbe essere imminente.

Nell'ambito della procedura di infrazione, la Commissione ha [inviato, il](#) 27 novembre 2019, una **ulteriore lettera di messa in mora** per richiedere **maggiori informazioni** sulle norme nazionali di recepimento, e, il 7 aprile 2022, una **seconda lettera di messa in mora complementare** in cui, pur prendendo atto dei progressi compiuti nell'adeguamento della legislazione nazionale al quadro normativo europeo, ha invitato il Governo ad **affrontare alcune questioni ancora aperte** e ulteriori relative al recepimento.

Nella [relazione semestrale](#) al Parlamento e alla Corte dei conti sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'UE presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 della legge 234 del 2012 e aggiornata al II semestre 2024, si riferisce che **la Commissione europea ha rilevato il contrasto** con l'ordinamento europeo delle **disposizioni** dell'allora vigente Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), oggi sostituito dal [decreto legislativo](#) 31 marzo 2023, n. 36, **riguardanti**:

- il divieto per i subappaltatori di ricorrere a loro volta a ulteriori subappaltatori;
- il duplice divieto, per gli operatori concorrenti nelle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, alla possibilità che due o più operatori si “avvalgano” dello stesso “ausiliario”, e, per l'operatore di cui si sia “avvalso” un altro operatore che concorre per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico, di presentare egli medesimo una sua offerta nella stessa gara;
- il divieto per il concorrente per l'aggiudicazione di un appalto pubblico – quando questo includa componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica il cui valore superi il 10% di quello dell'intero appalto – di ricorrere all'“avvalimento” di altri operatori.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che i **predetti divieti**, in quanto **formulati** dal legislatore in **termini assoluti**, **fossero contrari al principio generale** UE della **proporzionalità** poiché pregiudicavano il rispetto del principio di **libera concorrenza** in misura eccessiva rispetto a quanto strettamente richiesto.

La Commissione ha inoltre individuato ulteriori ipotesi di **presunta contrarietà** della disciplina italiana all'ordinamento europeo in ordine a:

- la possibilità che sia il legislatore nazionale a stabilire “a priori” un obbligo assoluto che vincoli le stazioni appaltanti, in ciascun caso in cui il concorrente nella relativa gara sia un raggruppamento di imprese, a esigere che la “capogruppo” possieda i requisiti richiesti in misura maggioritaria ed esegua l'appalto nella stessa misura;
- le ipotesi in cui un appalto pubblico può essere aggiudicato tramite *c.d.* “**procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**” che non coinciderebbero con quelle di “estrema urgenza” disciplinate dalla normativa dell'Unione e potrebbero determinare un allargamento dell'ambito di applicazione di tale modalità di aggiudicazione. Nella relazione semestrale al Parlamento e alla Corte dei conti di cui sopra, il Governo afferma di aver provveduto ad adempiere a tale osservazione mediante l'introduzione dell'[articolo 24 ter](#) nel [decreto-legge](#) n. 69 del 2023, come convertito dalla [legge](#) n. 103 del 2023;
- la necessità che anche i contratti pubblici di valore “sotto-soglia” disciplinati dall'ordinamento italiano rispettino i fondamentali principi UE di trasparenza, parità tra operatori e apertura alla concorrenza.

Lo scorso 8 ottobre, la Commissione europea ha [inviato](#) all'Italia una **terza lettera di messa in mora complementare** per non aver recepito correttamente alcune disposizioni delle direttive europee sugli appalti pubblici, sostenendo che **le nuove norme sulle procedure di aggiudicazione dei finanziamenti di progetto** e sulla **divulgazione dei segreti tecnici e commerciali** relativi alle offerte nelle gare d'appalto, stabilite nel vigente [Codice](#) degli appalti pubblici, **non siano ancora conformi** alle direttive europee.

L'articolo 3 pone il termine per il **recepimento** all'11 maggio 2028 in vista dell'applicazione a partire dal giorno successivo.

La direttiva genera dalla proposta della Commissione [COM\(2023\) 227](#). Questa faceva parte di un [pacchetto di proposte](#) avente l'obiettivo di incrementare la tutela della stabilità finanziaria e dei contribuenti, salvaguardando l'economia reale dall'impatto dei fallimenti bancari e rafforzando ulteriormente la tutela dei depositanti¹⁵.

A luglio 2026 la Commissione europea ha presentato una [Comunicazione](#) su “Competitività del settore bancario e mercato unico bancario” in cui definisce il settore “resiliente e redditizio” ma individua le seguenti sfide che ne limitano la capacità di sostenere efficacemente l'economia dell'UE: l'eccessiva frammentazione, un inadeguato recepimento delle norme internazionali e l'eccessiva complessità e onerosità di alcuni aspetti del quadro normativo (dovuti ad esempio al carattere multilivello e granulare del quadro normativo a causa dei numerosi soggetti coinvolti). La Commissione preannuncia il proprio intervento per risolvere tali inadeguatezze.

In generale, si ricorda che nella [Strategia](#) relativa all'Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU), la Commissione ha espresso l'avviso che un settore bancario più forte, più integrato e più competitivo costituisca un elemento fondamentale per un'economia europea competitiva.

¹⁵ Anche le altre componenti del pacchetto sono state approvate: [regolamento 2026/808](#) (sulle misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione) e [direttiva 2026/804](#) (relativa a l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza).

Direttiva (UE) 2026/1024

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva)

La [**direttiva \(UE\) 2026/1024**](#) reca modifiche alla [**direttiva \(UE\) 2015/2302**](#) riguardo ai pacchetti turistici e alla protezione dei viaggiatori.

Il termine per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle norme di recepimento della nuova direttiva è posto dall'articolo 3 della stessa al **29 settembre 2028** e il termine di decorrenza dell'applicazione delle norme medesime è posto al **29 marzo 2029**.

La direttiva in esame espunge, nel titolo e nel testo della direttiva (UE) 2015/2302, la nozione di “servizio turistico collegato”. Ridefinisce, altresì, la nozione di “pacchetto turistico”, ossia la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (la cui definizione non viene modificata) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza. Tra l'altro, modificando l'articolo 3, punto 2), della direttiva n. 2302 citata, si prevede che la combinazione di un servizio turistico “principale” con servizi ulteriori non facenti intrinsecamente parte del servizio principale costituisce un “pacchetto” quando tali servizi ulteriori rappresentino almeno il 25% del valore complessivo della combinazione. Giova osservare che la modifica introduce una soglia quantitativa pari al 25%, laddove la disciplina previgente stabiliva che i servizi collegati al servizio principale non dovessero rappresentare “una parte sostanziale del valore della combinazione”.

Più in particolare, in base alla disciplina come modificata dalla nuova direttiva, la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza può essere considerata un pacchetto se:

- a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
- b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
 - i) acquistati presso un unico punto vendita e sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, indipendentemente dall'eventuale fatturazione separata;
 - iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
 - iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o
 - v) acquistati presso un professionista, o professionisti distinti, attraverso processi collegati di prenotazione online ove i dati personali attraverso cui è possibile identificare il viaggiatore quale parte contraente sono trasmessi dal

professionista con cui è concluso il primo contratto a un altro professionista, o ad altri professionisti, e un contratto con tale altro professionista, o tali altri professionisti, è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Ulteriori modifiche alla direttiva n. 2302 riguardano le garanzie per il turista in tema di informazioni precontrattuali: introducendo (**art. 1, punto 6**), della direttiva (UE) 2026/1024 in esame) un nuovo articolo 5-*bis* nella direttiva n. 2302, si prevedono specifici obblighi di informazione per i casi in cui un professionista inviti un viaggiatore ad acquistare un tipo di servizio turistico aggiuntivo per lo stesso viaggio o la stessa vacanza.

L'**art. 1, punto 8**), della direttiva (UE) 2026/1024 in esame interviene, tra l'altro, sull'art. 12, par. 2, della medesima direttiva n. 2302, in materia di recesso in presenza di "circostanze inevitabili e straordinarie"; la nuova disciplina ne ridefinisce la nozione, richiedendo che si tratti di circostanze "oggettive", ed estende la possibilità di risolvere il contratto senza penali anche quando tali circostanze si verifichino nel luogo di partenza, e non più soltanto in quello di destinazione.

Il nuovo articolo 12-*bis* (inserito dall'**art. 1, punto 9**), della direttiva (UE) 2026/1024 in esame) contiene una disciplina organica dei buoni offerti in alternativa al rimborso in denaro; il viaggiatore non è tenuto ad accettarli e può sempre pretendere il rimborso; il buono, ove accettato, ha validità massima di dodici mesi (prorogabile una sola volta), è cedibile a terzi una sola volta senza costi aggiuntivi, ed è coperto dalla garanzia contro l'insolvenza dell'organizzatore. L'eventuale importo residuo non utilizzato alla scadenza deve essere rimborsato entro quattordici giorni, senza necessità di richiesta da parte del viaggiatore.

Per quanto concerne la gestione dei reclami, si prevede (nuovo articolo 16-*bis*, inserito dall'**art. 1, punto 10**), della direttiva in esame) che gli organizzatori predispongano canali di reclamo efficaci, con obbligo di conferma di ricezione entro sette giorni e risposta motivata entro sessanta giorni.

L'**art. 1, punto 11**), della direttiva in esame interviene sull'articolo 17, concernente "Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza". Vengono fissati termini certi per i rimborsi (di regola, entro sei mesi dalla presentazione della documentazione, elevabili a nove in circostanze eccezionali) e viene rafforzata la garanzia contro l'insolvenza dell'organizzatore, la quale dovrà coprire anche i buoni emessi, con istituzione di registri pubblici online degli operatori garantiti. Si prevede che gli organizzatori forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti effettuati da, o per conto dei, viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore. Tale garanzia includerà la protezione dei pagamenti effettuati qualora un pacchetto non sia eseguito in tutto o in parte a causa dell'insolvenza dell'organizzatore o qualora un viaggiatore abbia diritto al rimborso. Se un viaggiatore riceve un buono, la garanzia è limitata all'importo del diritto del viaggiatore al rimborso. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il viaggio di ritorno, gli organizzatori forniranno una garanzia anche per il rimpatrio del

viaggiatore. Tale garanzia copre costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra il ricevimento di qualsiasi pagamento e il completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato dei rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore. La garanzia tiene conto del fatto che le insolvenze potrebbero verificarsi quando gli organizzatori detengono gli importi di pagamento più elevati nonché di eventuali variazioni del volume delle vendite di pacchetti.

Si impone agli Stati membri di vigilare sulle modalità di protezione per i casi d'insolvenza predisposte dagli organizzatori stabiliti sul loro territorio e di monitorare la disponibilità delle soluzioni di protezione in oggetto.

Si prevede che i viaggiatori beneficino della protezione in caso d'insolvenza dell'organizzatore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilita l'entità incaricata di fornire protezione in caso di insolvenza.

La direttiva (UE) 2026/1024 interviene altresì sugli allegati annessi alla direttiva n. 2302: viene sostituito (da parte dell'**art. 1, punto 17**), della direttiva in esame) l'Allegato I, concernente le varie tipologie di moduli informativi standard per contratti di pacchetto turistico; viene soppresso (**punto 18**) l'Allegato 2 in materia di servizi turistici collegati (la disciplina dei quali è, come detto, soppressa).

Direttiva (UE) 2026/1021

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio)

La **direttiva UE 2026/1021** costituisce il nuovo strumento penale dell'Unione in materia di **corruzione**.

Sul piano delle fonti **sostituisce** due strumenti preesistenti:

- **la decisione quadro 2003/568/GAI sulla corruzione nel settore privato;**
- **la convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari** delle Comunità europee o degli Stati membri.

La sostituzione integrale dei suddetti provvedimenti è motivata da ragioni di chiarezza in considerazione del numero e della natura delle modifiche da apportare all'impianto normativo vigente (considerando 2). La direttiva stabilisce norme minime, restando gli Stati membri liberi di adottare o mantenere norme più severe in materia di corruzione (considerando 3).

Inoltre, la direttiva in commento reca **modifiche alla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione** mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF).

Essa si compone di **40 articoli suddivisi in 5 capi**.

Il capo I (artt. 1-2) detta le disposizioni generali.

L'**art. 1** definisce l'**oggetto** ovvero l'individuazione di norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni penali e non penali in materia di corruzione, nonché sulle misure preventive.

L'**art. 2** contiene le **definizioni**. Tra le più rilevanti vi sono quella di «**beni**», definizione ampia che comprende fondi e beni materiali o immateriali, sia mobili che immobili, ivi incluse espressamente le **cripto-attività**, e le definizioni di «**funzionario pubblico**» (che a sua volta ricomprende quelle di «**funzionario dell'Unione**» e di «**funzionario nazionale**» oltre ad altre categorie di persone cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio) e soprattutto quella di «**funzionario di alto livello**», categoria di nuova enunciazione, riferita al funzionario pubblico cui sono conferite funzioni esecutive, amministrative, legislative o giurisdizionali chiave conformemente al diritto nazionale; l'elencazione contenuta nella definizione ha carattere esemplificativo e può comprendere capi di governo centrale e regionale, membri del governo centrale e

regionale, viceministri, sottosegretari di Stato, consulenti politici principali, capi e membri di gabinetto di un ministro, membri delle camere parlamentari, membri delle corti costituzionali e delle corti supreme, il procuratore generale, membri delle istituzioni superiori di controllo, membri del collegio dei commissari della Commissione europea e membri del Parlamento europeo, fatti salvi le immunità e i privilegi stabiliti dalle costituzioni o dalle leggi nazionali.

Il **capo II (artt. 3-19)** delinea i **reati di corruzione (artt. 3-11)** e definisce **sanzioni e responsabilità (artt. 12-16)**.

I reati considerati dalla direttiva, punibili se la condotta tipica è tenuta **intenzionalmente**, sono i seguenti:

- **corruzione nel settore pubblico (art. 3):** si differenzia in **attiva**, quando chiunque, direttamente o tramite un intermediario, promette, offre o concede a un funzionario pubblico un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto nell'esercizio delle sue funzioni, e **passiva**, quando, viceversa, è il funzionario pubblico a sollecitare o ricevere tale vantaggio, per sé o per un terzo, per compiere o omettere un atto nell'esercizio delle sue funzioni. Il vantaggio può essere materiale o immateriale, pecuniario o non pecuniario; secondo il considerando 13 un vantaggio non è indebito quando, tra l'altro, è consentito dalla legge o da norme amministrative ovvero consiste in regali minimi o di valore esiguo.;
- **corruzione nel settore privato (art. 4):** prevede le medesime condotte attive e passive della corruzione nel settore pubblico tenute da persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato in violazione dei suoi doveri, nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali;
- **appropriazione indebita (art. 5):** punisce l'impegno, l'erogazione, l'appropriazione o l'uso, da parte di un funzionario pubblico, di beni della cui gestione è direttamente o indirettamente incaricato per uno scopo diverso da quello per essi previsto, se commessi a vantaggio di tale funzionario o a vantaggio di un'altra persona o entità, o se lesivi degli interessi finanziari dell'entità pubblica o privata interessata obbligatoriamente per il settore pubblico. La configurazione come reato è obbligatoria per il settore pubblico (par. 1), mentre per le corrispondenti condotte poste in essere, nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali, da chi svolge funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato è rimessa alla facoltà degli Stati membri (par. 2). Secondo il considerando 15, nel definire il reato gli Stati membri non dovrebbero richiedere l'accertamento sia del danno che del vantaggio;
- **traffico d'influenze (art. 6):** consiste nel promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio ovvero nel sollecitare o ottenere un indebito vantaggio o nell'accettare un'offerta o una promessa relativa a tale vantaggio al fine di esercitare un'influenza impropria per ottenere un

indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. Ai fini della punibilità è irrilevante che l'influenza sia esercitata o meno e che la presunta influenza porti o meno ai risultati voluti (par. 2); anche in questo caso gli arbitri e i giurati sono considerati funzionari pubblici. Il considerando 16 esclude dall'ambito applicativo l'esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi, che non comportino uno scambio indebito di vantaggi;

- **esercizio illecito di funzioni pubbliche (art. 7):** rilevano gravi violazioni della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni; gli Stati possono limitarne l'applicazione a determinate categorie di funzionari;
- **intralcio alla giustizia (art. 8):** si concretizza, da un lato, nell'uso di violenza, minacce o intimidazioni ovvero nella promessa, offerta o concessione di un vantaggio per indurre a prestare falsa testimonianza o per interferire nella testimonianza o nella presentazione di elementi probatori; dall'altro, nell'uso di violenza, minacce o intimidazioni per interferire nell'esercizio delle mansioni ufficiali di un funzionario di un'autorità giudiziaria o di un'autorità di contrasto. In entrambi i casi la condotta deve porsi in relazione alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 e agli articoli 9 e 11;
- **arricchimento mediante reato di corruzione (art. 9):** consiste nell'acquisizione, detenzione o utilizzo di beni da parte di un funzionario consapevole che essi provengono dalla commissione, da parte di un altro funzionario pubblico, di uno dei reati del capo in esame;
- **occultamento (art. 10):** riguarda l'occultamento o la dissimulazione della vera natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, nella consapevolezza che i beni provengono dalla commissione di uno dei reati del capo in esame;
- **istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (art. 11):** le prime tre fattispecie sono punibili in relazione a tutti i reati del capo, mentre il tentativo è obbligatoriamente punibile solo per i reati di cui agli artt. 9 e 10; per i reati di cui agli artt. 3-6 spetta agli Stati valutarne la punibilità.

Sanzioni e responsabilità

Per le **persone fisiche (art. 12)**, dopo aver ribadito che le sanzioni penali siano effettive, proporzionate e dissuasive, viene stabilita l'entità delle **pene massime** ovvero:

- per corruzione nel settore pubblico, con violazione dei doveri (art. 3) **almeno 5 anni**;
- per appropriazione indebita nel settore pubblico (art. 5, par. 1), arricchimento mediante reato di corruzione e occultamento (artt. 9 e 10) **almeno 4 anni**;

- per corruzione nel settore pubblico, senza violazione dei doveri (art. 3), corruzione nel settore privato e traffico d'influenze (artt. 4 e 6) **almeno 3 anni**.

Gli Stati possono escludere la punibilità per le condotte di appropriazione indebita di cui all'art. 5 se il vantaggio/danno è inferiore a **10.000 euro** (soglia raggiungibile anche attraverso condotte plurime connesse dello stesso autore).

È altresì prevista l'applicazione di **ulteriori sanzioni, penali o non**, proporzionate alla gravità della condotta quali sanzioni pecuniarie, destituzione, interdizione dai pubblici uffici, divieto di candidarsi, esclusione dai finanziamenti pubblici, pubblicazione della decisione giudiziaria.

Le **persone giuridiche (artt. 13-14)** sono riconosciute responsabili per fatti commessi a loro vantaggio da soggetti che abbiano poteri di rappresentanza, poteri decisionali o esercitino funzioni di controllo, anche per omessa sorveglianza.

In questo caso sono previste **sanzioni pecuniarie** penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata, e possano includere **altre sanzioni** o misure penali o non penali proporzionate alla gravità della condotta.

Le sanzioni pecuniarie massime irrogate non possono essere inferiori a:

- per corruzione nel settore pubblico, nel settore privato e appropriazione indebita (artt. 3-5) **5% del fatturato mondiale** dell'esercizio precedente, in alternativa **40.000000 euro**;
- per traffico d'influenze, intralcio alla giustizia e arricchimento mediante reato di corruzione (artt. 6, 8 e 9) **3% del fatturato mondiale**, in alternativa **24.000.000 euro**.

Le ulteriori misure includono l'esclusione da benefici/aiuti pubblici, l'interdizione dall'attività, la sorveglianza giudiziaria, la liquidazione giudiziale, la chiusura dei locali, la pubblicazione della decisione giudiziaria.

Sono quindi previste alcune **circostanze aggravanti (art. 15)**, delle quali risulta obbligatoria solo quella di aver commesso il reato nell'ambito di un'organizzazione criminale, mentre quelle attinenti all'autore sono rimesse ai singoli Stati membri (funzionario di alto livello, precedente condanna definitiva per reati della stessa indole, vantaggio/danno sostanziale, funzioni di indagine/requirenti/giudicanti, abuso di vulnerabilità, soggetto obbligato ai sensi della dir. (UE) 2015/849), e, parallelamente, alcune **circostanze attenuanti (art. 16)**, quali la collaborazione con le autorità e, per le persone giuridiche, l'aver attuato efficaci programmi di controllo interno o l'aver denunciato il reato e adottato misure correttive.

Infine, il capo II contiene prescrizioni in tema di:

- **immunità (art. 17):** si dispone la revocabilità di privilegi e immunità dei funzionari nazionali, salvo contrasto con i principi costituzionali e con leggi nazionali;
- **giurisdizione (art. 18):** la giurisdizione è obbligatoria per i reati commessi (anche parzialmente) sul territorio o da un proprio cittadino; è possibile un'estensione della giurisdizione previa notifica alla Commissione (ad es. nei casi di residenza abituale dell'autore nello Stato o se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio). Nei casi di conflitto, gli stati possono coordinarsi o deferire la questione a Eurojust;
- **prescrizione (art. 19):** sono stabiliti **termini per le indagini e per l'esercizio dell'azione penale** (almeno 8 anni per reati con pena massima di almeno 4 anni e almeno 5 anni per quelli con pena massima di almeno 3 anni) e per **l'esecuzione delle sanzioni:** almeno 10 anni (per condanne superiori a 1 anno o per reato punito con pena massima di almeno 4 anni) e almeno 5 anni (per condanne inferiori a 1 anno o per reato punito con pena massima di almeno 3 anni). è possibile fissare termini inferiori (rispettivamente 5 e 3 anni), purché gli stessi possano essere interrotti o sospesi per il compimento di determinati atti.

Il **capo III** riguarda **prevenzione, denunce e indagini (artt. 20-31)**, per le quali sono previsti i seguenti strumenti:

- **prevenzione della corruzione (art. 20):** grande enfasi è posta sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del settore privato sull'impatto e sugli effetti nocivi della corruzione attraverso apposite campagne informative. La direttiva richiede inoltre che gli Stati membri assicurino un elevato livello di integrità, trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione e adottino efficaci strumenti di prevenzione (ad es. norme su conflitti di interessi, «porte girevoli», dichiarazioni patrimoniali da parte di candidati ed eletti) e valutino periodicamente la situazione, individuando i settori più esposti al rischio.
- **strategia nazionale (art. 21):** è obbligo di ciascuno Stato adottare, con il coinvolgimento della società civile, una strategia per la prevenzione e il contrasto alla corruzione.
- **organismi o unità organizzative anticorruzione (artt. 22-23):** tali soggetti sono incaricati sia della prevenzione che della repressione della corruzione, devono essere in possesso delle competenze necessarie e operare senza ingerenze indebite, con risorse adeguate. Secondo il considerando 7 la direttiva non impone la creazione di nuovi organismi, potendo le funzioni preventiva e repressiva essere affidate al medesimo soggetto.
- **formazione (art. 24):** attività di formazione mirata sono predisposte per i funzionari e, in particolare, per le autorità di contrasto e per la magistratura.

- **protezione delle persone che denunciano reati o collaborano alle relative indagini (art. 25):** si applica la direttiva (UE) 2019/1937 (*whistleblowing*) alle denunce dei reati in oggetto, rispetto alla quale possono essere adottate ulteriori misure di protezione, sostegno e assistenza nel procedimento penale.
- **strumenti investigativi (art. 26):** devono essere efficaci e proporzionati; se del caso, possono essere utilizzati strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o nei confronti di altri reati gravi.
- **congelamento e confisca (art. 27):** si richiedono misure che consentano il tracciamento, l'individuazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi dai reati; si applica la direttiva 2014/42/UE per gli Stati vincolati.
- **scambio di informazioni (art. 28)** avviene attraverso il sistema di scambio sicuro di informazioni **SIENA** (Secure Information Exchange Network Application) di Europol.
- **diritti delle vittime (art. 29):** è prevista l'applicazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento (in particolare viene fatta salva la direttiva 2012/29/UE, ora modificata dalla direttiva 2026/1472, v. art. 7 del disegno di legge in esame) alle vittime dei reati di cui alla presente direttiva, comprese le persone giuridiche.
- **diritto del pubblico interessato di partecipare al procedimento (art. 30):** riconoscimento del diritto di partecipazione alle persone colpite o suscettibili di essere colpite dai reati della direttiva nonché delle ONG coinvolte nella lotta contro la corruzione, ove tali diritti procedurali esistano già nell'ordinamento.
- **sospensione o trasferimento di un funzionario pubblico (art. 31):** valutazione della possibilità di sospensione o trasferimento temporaneo del funzionario accusato, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Il **capo IV** dispone in merito a **coordinamento e cooperazione (artt. 32-34)**, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri nei casi di natura transfrontaliera e con gli organismi europei di contrasto (Europol, Eurojust, Procura europea, OLAF e Commissione; quest'ultima è incaricata di preparare un quadro d'insieme dei rischi settoriali di corruzione nell'Unione agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli esperti in tutta l'Unione tramite la rete dell'UE per la lotta contro la corruzione.

È inoltre prevista la raccolta e la pubblicazione annuale di **dati statistici anonimizzati (art. 34)**.

Infine il **capo V** detta le **disposizioni finali (artt. 35-40)**.

La direttiva in commento sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti

funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea del 1997; i relativi rinvii si intendono fatti al capo II della direttiva **(art. 35)**.

Alla **direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione** mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF) vengono invece apportate modifiche puntuali per allineare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In sintesi: inserimento della definizione di «funzionario di alto livello»; riscrittura dell'art. 4, par. 2 (corruzione attiva/passiva); modifica dell'art. 7 sulle pene, con innalzamento ad almeno cinque anni della pena massima per la corruzione che comporti violazione dei doveri del funzionario e ad almeno quattro anni negli altri casi, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, presunti tali ove superiori a 100.000 euro, con facoltà di prevedere sanzioni di natura non penale per danni o vantaggi inferiori a 10.000 euro, nonché introduzione del rinvio alle sanzioni aggiuntive di cui all'art. 12, par. 4, della direttiva in commento; sostituzione dell'art. 8 (circostanze aggravanti e attenuanti, con rinvio agli artt. 15 e 16 della direttiva in commento) e dell'art. 9 (sanzioni alle persone giuridiche, con rinvio all'art. 14, parr. 2 e 3, della direttiva in commento); rimodulazione dei termini di prescrizione dell'art. 12, elevati ad almeno cinque anni per i reati di cui agli artt. 3, 4, par. 1, e 5 e ad almeno otto anni per quelli di cui all'art. 4, parr. 2 e 3, con termini per l'esecuzione delle sanzioni di almeno cinque e almeno dieci anni **(art. 36)**.

Il termine generale di **recepimento** è il **1° giugno 2028**; per gli obblighi di cui all'art. 20, par. 5, (valutazione dei rischi) e all'art. 21 (strategia nazionale) il termine è il **1° giugno 2029 (art. 37)**.

È prevista la presentazione di due diverse **relazioni di valutazione della Commissione**: la prima entro il 1° giugno 2030 sullo stato del recepimento e la seconda entro il 1° giugno 2032 sul valore aggiunto portato dalla direttiva nella lotta alla corruzione (con valutazione specifica del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche di cui all'art. 7) **(art. 38)**.

La direttiva, i cui destinatari sono gli Stati membri **(art. 40)**, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione **(art 39)**.

Direttiva (UE) 2026/1194

(del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)

La [**direttiva UE 2026/1194**](#) rinnova la disciplina – contenuta nella [**direttiva 94/80/CE del Consiglio**](#), abrogata dall'**articolo 18** della direttiva in esame - sul diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali per i cittadini europei residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Il termine per il recepimento della direttiva è posto dall'**articolo 17** della stessa al **25 giugno 2028**.

L'**articolo 1** attiene all'**oggetto** della direttiva, ovvero le modalità di esercizio del **diritto di voto e di eleggibilità**, alle elezioni comunali, per i cittadini che risiedano in uno Stato membro senza averne la cittadinanza.

Sono fatte salve le disposizioni previste da ciascuno Stato in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio di tale Stato membro.

L'**articolo 2** reca un elenco di **definizioni**, funzionali alla comprensione dei successivi articoli della direttiva. Tra queste vi è la definizione di “ente locale di base”: un ente amministrativo avente almeno un organo eletto a suffragio universale diretto e competente ad amministrare determinati affari locali. L'Allegato contiene le denominazioni di tali enti locali per ciascuno Stato membro (per l'Italia: “comune, circoscrizione”). Inoltre, per “Stato membro di residenza” si intende quello in cui il cittadino dell'Unione europea risiede senza averne la cittadinanza. Per “Stato membro di origine”, quello in cui il cittadino ha la cittadinanza.

L'**articolo 3** individua i **requisiti** propri dei soggetti che hanno diritto di voto (di seguito indicati come “elettori”) e di eleggibilità (di seguito “eleggibili”) alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.

Essi devono essere cittadini dell'Unione, ai sensi dell'[**articolo 20, paragrafo 1, TFUE**](#)¹⁶, e possedere i requisiti per il diritto di voto e di eleggibilità, richiesti dallo Stato membro di residenza, pur non essendone cittadini.

¹⁶ L'articolo 20, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea recita: “1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

L'**articolo 4** detta **condizioni relative al periodo di residenza**, nelle ipotesi in cui sia previsto un periodo minimo di residenza oppure sia ristretto all'ambito dell'ente locale di base l'elettorato attivo o passivo.

L'**articolo 5** enumera le **cause di ineleggibilità**. Tra esse, emerge l'esclusione dall'esercizio del diritto di eleggibilità in occasione delle elezioni comunali, per i cittadini stranieri dell'Unione che ne siano stati privati per effetto di una decisione giudiziaria in materia civile o penale.

L'**articolo 6** stabilisce che gli eleggibili siano soggetti alle medesime disposizioni in materia di **incompatibilità** applicabili ai cittadini dello Stato membro di residenza.

L'**articolo 7** prevede che gli elettori esercitino il loro **diritto di voto** alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbiano espresso **volontà**.

L'**articolo 8** dispone che, per essere iscritti alle **liste elettorali** dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale, gli elettori residenti, ma non cittadini, debbano fornire le stesse prove degli elettori cittadini del medesimo Stato.

La cancellazione dalle liste può avvenire per volontà dell'interessato o per mancanza di requisiti; inoltre, in caso di trasferimento di residenza, è possibile lo spostamento da una lista all'altra.

L'**articolo 9** prevede che, all'atto del deposito della **dichiarazione di candidatura**, i soggetti eleggibili forniscano le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Tale Stato può esigere altri documenti e informazioni.

L'**articolo 10** precisa che **mezzi di voto specifici** (quali voto anticipato, elettronico, via *internet* o per corrispondenza) debbano essere resi disponibili anche agli elettori ai sensi dell'articolo 3, se gli Stati lo prevedono per i loro cittadini.

L'**articolo 11** stabilisce che le autorità competenti dello Stato membro di residenza informino l'interessato della decisione presa relativamente alla sua **domanda d'iscrizione** nelle liste elettorali.

Avverso la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda d'iscrizione o il rigetto della candidatura del cittadino, l'interessato può presentare ricorso nelle modalità previste dalla legislatura dello Stato membro di residenza.

L'**articolo 12** statuisce che, a cura delle autorità statali competenti, i cittadini dell'Unione stranieri siano **informati tempestivamente** delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali.

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.”

L'**articolo 13** reca **disposizioni derogatorie** in materia di elettorato attivo e passivo.

Gli Stati membri che adottano tali disposizioni devono fornire alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

L'**articolo 14** dispone che, entro sei anni dal 24 giugno 2026 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenti una **relazione sull'applicazione** della presente direttiva.

Tale documento contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori e delle persone eleggibili come candidati alle elezioni comunali, nonché una sintesi delle misure adottate a riguardo.

L'**articolo 15** sancisce che, entro dieci anni dal 24 giugno 2026, la Commissione valuti l'applicazione della presente direttiva e rediga una **relazione di valutazione** sui progressi conseguiti.

L'**articolo 16** detta le condizioni per l'esercizio del **potere di adottare atti delegati**.

Tale potere è conferito per un periodo indeterminato alla Commissione, la quale, quando lo esercita, deve notificarlo al Consiglio. Il potere può esserle revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Gli **articoli 17 e 18** recano, rispettivamente, il termine di recepimento (v. *supra*) e l'abrogazione della direttiva 94/80/CE che viene rifiuta nella direttiva in esame.

L'**articolo 19** fissa l'**entrata in vigore** e l'**articolo 20** puntualizza che i **destinatari** della presente direttiva specifica che gli Stati membri dell'Unione europea sono destinatari della disciplina in esame.